

---

**UNIVERSITA' DI GENOVA**  
**SCUOLA DI SCIENZE SOCIALI**  
**DIPARTIMENTO DI ECONOMIA**

*Corso di laurea in Amministrazione, Finanza e Controllo*



Tesi di laurea magistrale in  
Principi Contabili Internazionali

# **La rappresentazione in bilancio delle concessioni idriche**

Relatore: Prof. Alberto Quagli

Candidato: Gianluca Veneziani

**Anno accademico**  
**2024/2025**

---

# Indice

Abstract .....	1
Abstract (English version) .....	2
Introduzione .....	3
I. Gli aspetti concessori del settore idrico e i regolamenti di settore .....	6
1. Cenni storici .....	6
1.1. La Direttiva quadro sulle acque .....	6
1.2. La Legge “Galli” .....	7
1.3. L’evoluzione storica dei modelli di gestione del SII: cenni .....	8
2. L’Organizzazione del Servizio Idrico Integrato (SII) .....	11
2.1. Definizione di Servizio Idrico Integrato .....	11
2.2. La ripartizione delle competenze e la governance istituzionale del SII .....	12
2.3. Il ruolo dell’ARERA .....	13
3. La qualificazione giuridica del SII e i modelli di affidamento .....	15
3.1. Il SII come servizio pubblico locale di rilevanza economica .....	15
3.2. Le modalità di affidamento del SII nel quadro normativo vigente.....	17
3.3. I principi comuni a tutte le forme di gestione.....	19
3.4. L’affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica .....	20
3.5. L’affidamento a società mista .....	22
3.6. L’affidamento a società in house .....	23
4. La regolazione del rapporto: convenzione, cessazione e disciplina del subentro .	25
4.1. Lo strumento regolatorio: la convenzione .....	25
4.2. La durata dell’affidamento .....	25
4.3. La cessazione e il subentro .....	27
II. La rappresentazione contabile nel settore idrico tra principi OIC e regolamentazione di settore .....	29
1. Premessa: la natura dei beni nel rapporto concessorio .....	29
2. La rilevazione, la classificazione e la valutazione successiva .....	31
2.1. Il bivio classificatorio: la scelta tra immobilizzazioni materiali (OIC 16) e immateriali (OIC 24).....	31
2.2. Le immobilizzazioni materiali (OIC 16): cenni.....	31
2.3. Le immobilizzazioni materiali nel bilancio del gestore .....	35
2.4. Le immobilizzazioni immateriali (OIC 24): cenni .....	37
2.5. Le immobilizzazioni immateriali nel bilancio del gestore .....	39

2.6.	L'ammortamento delle concessioni e dei beni gratuitamente devolvibili, manutenzioni e rinnovi .....	40
2.7.	Il trattamento contabile dei contributi pubblici .....	43
3.	Il quadro regolatorio ARERA e i riflessi sul bilancio d'esercizio .....	44
3.1.	L'unbundling contabile.....	45
3.2.	Il metodo tariffario idrico (MTI) .....	47
3.3.	I riflessi contabili della regolamentazione di settore .....	49
III.	Analisi empirica delle prassi contabili nei bilanci OIC .....	53
1.	Metodologia di ricerca e selezione del campione.....	53
1.1.	La definizione del perimetro di osservazione: una prima scrematura qualitativa .....	53
1.2.	La selezione dimensionale: la definizione del campione finale .....	55
2.	Il campione oggetto di analisi.....	58
2.1.	La distribuzione geografica delle società del campione .....	60
2.2.	Le modalità di affidamento del SII tra le società del campione.....	61
3.	Analisi delle prassi contabili adottate dalle società del campione .....	63
3.1.	Lo svolgimento dell'indagine.....	64
3.2.	La rappresentazione in bilancio delle infrastrutture del SII.....	66
3.3.	Cluster A: Il Modello "Proprietario Sostanziale" .....	70
3.4.	Cluster B: Il modello "Immateriale" .....	78
3.5.	Cluster C: Il modello "Concessionario puro" .....	84
3.6.	La classificazione dei costi per concessione tra le società del campione ....	94
3.7.	Il trattamento dei contributi in conto impianto tra le società del campione .	95
3.8.	Il trattamento del FoNI tra le società del campione .....	97
3.9.	Sintesi delle evidenze empiriche .....	99
IV.	Il trattamento degli accordi per servizi in concessione secondo l'IFRIC 12.....	102
1.	Dal bilancio d'esercizio al consolidato: il cambio di paradigma contabile .....	102
1.1.	L'obbligo di adozione dei principi IAS/IFRS .....	102
1.2.	La logica del "Controllo" nei principi IAS/IFRS .....	103
2.	La genesi e l'implementazione dell'IFRIC 12.....	105
2.1.	La contabilizzazione dei beni in concessione ai sensi dell'IFRIC 12 .....	107
2.2.	Il modello dell'attività finanziaria .....	108
2.3.	Il modello dell'attività immateriale .....	109
2.4.	Il modello misto.....	111

3. L'applicazione dell'IFRIC 12 nella prassi: analisi dei bilanci di Acea S.p.A. e Iren S.p.A.....	112
3.1. Le evidenze contabili nel Gruppo Acea .....	112
3.2. Le evidenze contabili nel Gruppo Iren .....	115
3.3. Sintesi delle evidenze empiriche .....	119
Conclusioni .....	121
Bibliografia .....	127

## Abstract

Il presente elaborato indaga la tematica della rappresentazione in bilancio delle concessioni relative al Servizio Idrico Integrato (SII) in Italia. La scelta dell'argomento è motivata dall'attuale vuoto normativo all'interno dei principi contabili nazionali (OIC) in merito al trattamento dei beni in concessione, categoria a cui appartengono anche i cosiddetti "*beni gratuitamente devolvibili*". Tale lacuna provoca come conseguenza l'adozione di diversi approcci da parte dei redattori dei bilanci, che non sempre sono facilmente comprensibili per i lettori.

Al fine di giungere a una comprensione delle strategie adottate dalle società del settore, si è partiti da una disamina dell'attuale quadro normativo in tema di Servizio Idrico Integrato e le relative modalità di affidamento, per poi spostarsi su una dimensione contabile, attraverso l'analisi dei principi applicabili e della dottrina che si è espressa a riguardo, completando poi il quadro con un'analisi empirica qualitativa dei bilanci d'esercizio 2024 e delle relative Note Integrative di un campione di 40 utilities idriche italiane adottanti principi OIC, seguita da un confronto con i principi contabili internazionali, e in particolare l'IFRIC 12, con l'analisi dei bilanci consolidati di Acea e Iren.

I risultati ottenuti rivelano una marcata eterogeneità applicativa, polarizzata in tre specifici cluster. L'83% del campione converge verso un modello di "proprietario sostanziale", iscrivendo le reti pubbliche tra le immobilizzazioni materiali e disancorando l'ammortamento dalla durata della concessione. Lo studio dimostra infine che le prassi aziendali sono di fatto già guidate dalla sostanza economica e dalla protezione regolatoria garantita da ARERA (diritto all'indennizzo di subentro), rendendo evidente e non più procrastinabile l'esigenza di un principio OIC dedicato per armonizzare la trasparenza del settore, come già accade a livello internazionale.

## **Abstract (English version)**

This thesis investigates the accounting representation of concessions related to the Integrated Water Service (SII) in Italy. The choice of this topic is motivated by the current regulatory gap within the national accounting standards (OIC) regarding the treatment of service concession assets, a category that also includes the so-called "freely devolvable assets". Consequently, this gap leads to the adoption of different approaches by financial statement preparers, which are not always easily comprehensible for readers.

In order to understand the reporting strategies adopted by companies in the sector, the research begins with an examination of the current regulatory framework regarding the Integrated Water Service and its entrustment procedures. It then shifts to an accounting dimension through the analysis of the applicable standards and the relevant doctrinal interpretations. The framework is completed with a qualitative empirical analysis of the 2024 financial statements and related Explanatory Notes of a sample of 40 Italian water utilities adopting OIC standards. This is followed by a comparison with international accounting standards, specifically IFRIC 12, through the analysis of the consolidated financial statements of Acea and Iren.

The results obtained reveal a marked application heterogeneity, polarized into three specific clusters. 83% of the sample converges toward a "substantial owner" model, recognizing public networks among tangible fixed assets and uncoupling depreciation from the duration of the concession. Finally, the study demonstrates that corporate practices are, in fact, already guided by economic substance and the regulatory protection guaranteed by ARERA (the right to a takeover indemnity). This scenario makes the need for a dedicated OIC standard evident and no longer deferrable, in order to harmonize transparency in the sector, as is already the case at the international level.

## Introduzione

Il Servizio Idrico Integrato (SII) rappresenta uno dei comparti infrastrutturali ed economici più complessi e strategici del nostro Paese. Caratterizzato da un'elevata intensità di capitale e dalla natura di monopolio naturale, il settore vive da decenni una costante tensione tra la connotazione pubblica della risorsa acqua e la necessità di garantire un'efficienza gestionale di tipo industriale. Al centro di questo delicato equilibrio si collocano le reti e gli impianti idrici: infrastrutture imponenti che, pur essendo gestite da società operative (siano esse pubbliche, miste o private), rimangono vincolate al demanio dello Stato e degli Enti Locali, ai quali devono essere restituite al termine del periodo di affidamento.

Questa peculiare natura giuridica genera una delle sfide più dibattute nel panorama economico-aziendale italiano: la corretta rappresentazione in bilancio delle concessioni idriche e, in particolare, dei cosiddetti "beni gratuitamente devolvibili". Ad oggi, l'ordinamento nazionale sconta l'assenza di un principio contabile OIC specificamente dedicato a tale fattispecie. I redattori dei bilanci si trovano così di fronte a un critico "bivio classificatorio", costretti a forzare gli schemi civilistici tradizionali per decidere se assimilare le reti pubbliche a beni di proprietà aziendale (Immobilizzazioni Materiali, ex OIC 16) o se valorizzare la natura intangibile del diritto di sfruttamento (Immobilizzazioni Immateriali, ex OIC 24). A complicare ulteriormente questo quadro interviene il ruolo pervasivo dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), le cui direttive tariffarie e contrattuali – prima fra tutte la garanzia di un valore di subentro (indennizzo) a fine concessione – finiscono per guidare, in modo più o meno esplicito, le scelte contabili e le politiche di ammortamento delle aziende.

L'obiettivo del presente lavoro di tesi è proprio quello di indagare questa dicotomia, analizzando come il vuoto normativo nazionale venga colmato nella prassi aziendale e confrontando le soluzioni domestiche con il radicale cambio di paradigma offerto dai principi contabili internazionali.

Per rispondere a tale finalità, l'elaborato è stato strutturato in quattro capitoli.

Il primo capitolo delinea il quadro legislativo e istituzionale di riferimento, ricostruendo l'evoluzione del Servizio Idrico Integrato a partire dalla storica Legge "Galli" fino al recente Testo Unico sui Servizi Pubblici Locali (TUSPL, D.Lgs. 201/2022). Vengono qui analizzate le diverse modalità di affidamento del servizio (in house providing, società mista, gara ad evidenza pubblica) e il ruolo cruciale svolto da ARERA, con particolare attenzione alla disciplina della durata delle convenzioni e alle dinamiche del subentro, elementi giuridici che costituiscono il presupposto per le successive valutazioni di bilancio.

Il secondo capitolo entra nel vivo della tecnica contabile, analizzando il trattamento delle infrastrutture in concessione secondo i Principi Contabili Nazionali (OIC). Si esplorano le incertezze legate all'iscrizione tra le immobilizzazioni materiali o immateriali, i riflessi sulle tempistiche di ammortamento (tecnico o finanziario) e le modalità di contabilizzazione dei contributi pubblici. La trattazione si sofferma inoltre sugli impatti generati dal Metodo Tariffario Idrico (MTI) di ARERA, analizzando istituti peculiari come l'unbundling contabile, il meccanismo di revenue cap e il Fondo Nuovi Investimenti (FoNI).

Il terzo capitolo costituisce il cuore empirico della ricerca. Attraverso l'esame dei bilanci d'esercizio (OIC) del 2024 e delle relative Note Integrative di un campione selezionato di quaranta utilities idriche italiane, lo studio mappa e decodifica le prassi contabili concretamente adottate. L'indagine rivela una marcata polarizzazione dei comportamenti aziendali, classificando le imprese in tre specifici cluster: il modello maggioritario del "Proprietario Sostanziale", il modello "Immateriale" e il modello del "Concessionario Puro". I risultati dimostrano come le aziende, pur in presenza di carenze informative, guidino di fatto le proprie scelte (in primis quelle di ammortamento) basandosi sulla tutela economica sostanziale garantita dall'indennizzo regolatorio di ARERA.

Il quarto e ultimo capitolo allarga infine lo sguardo al panorama internazionale, analizzando il trattamento delle concessioni nei bilanci consolidati redatti secondo i principi IAS/IFRS. Viene approfondito il principio IFRIC 12, che, superando il concetto giuridico di "proprietà", fonda la rilevazione degli asset infrastrutturali sul concetto sostanziale di "controllo" e sulla corretta allocazione del rischio di domanda.

L'applicazione pratica di tale modello, declinato nelle varianti dell'attività immateriale e finanziaria, viene infine illustrata attraverso l'analisi dei bilanci di due primari player di settore, Acea S.p.A. e Iren S.p.A., dimostrando come l'impianto internazionale riesca a restituire una fotografia fedele e oggettiva delle concessioni di pubblico servizio, offrendo uno spunto critico imprescindibile per una futura e auspicabile riforma dei principi contabili nazionali.

# **I. Gli aspetti concessori del settore idrico e i regolamenti di settore**

Il presente capitolo si pone come obiettivo quello di delineare l'inquadramento giuridico del Servizio Idrico Integrato, analizzando la normativa vigente alla luce delle più recenti riforme di settore. A tal fine si è ritenuto necessario partire dalla ricostruzione delle tappe storiche che hanno portato all'attuale configurazione del SII, per poi focalizzarsi sulle modalità di affidamento previste dal TUSPL. Infine, la trattazione approfondirà il ruolo della regolazione dell'ARERA, con particolare riguardo agli istituti della durata e del subentro: elementi che, definendo il perimetro del rapporto concessorio, costituiscono il presupposto giuridico necessario per le successive analisi di natura contabile ed economico-patrimoniale.

## **1. Cenni storici**

### ***1.1. La Direttiva quadro sulle acque***

Nell'ordinamento italiano, il nucleo centrale della normativa in tema di gestione delle risorse idriche è contenuto all'interno della parte terza del c.d. Codice dell'Ambiente (d.lgs. n. 152/2006, d'ora in poi "Codice") intitolata "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*". Il legislatore ha deciso di utilizzare tale parte per riordinare disposizioni che in precedenza erano rinvenibili in altri contesti normativi e per introdurre le disposizioni derivanti dal recepimento della direttiva 2000/60/CE ("*Water Framework Directive*", anche conosciuta in Italia come "*Direttiva quadro sulle acque*"). Questa fonte di diritto europeo ha istituito un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e ha introdotto il principio, oggi contenuto nel Codice, dell'uso integrato della risorsa idrica, il quale prevede l'interdipendenza tra le diverse componenti del sistema idrico dal punto di vista ambientale e amministrativo (Parisio, 2022, p. 159-160). La direttiva contiene anche il principio guida relativo alla tariffazione del servizio idrico: quello del recupero integrale del costo dei servizi idrici (cd. "*full cost recovery*"), che ha come obiettivo quello di riconoscere a tutti i servizi idrici il giusto prezzo, che tenga conto del loro costo economico reale (Servizio Studi Camera dei deputati, 2025, p. 8).

## 1.2. La Legge “Galli”

Nella parte terza del Codice sono poi riproposti gli elementi caratterizzanti della cd. “Legge Galli” (legge 5 gennaio 1994, n. 36), oggi formalmente abrogata, la quale ha per la prima volta aperto il settore idrico, ambito di attività con evidenti caratteristiche di monopolio naturale dovute in primis all’unicità della risorsa e alle imponenti barriere all’entrata (Marotta, 2025, p. 207), al mercato e alla concorrenza. Tale legge si inseriva in un più ampio contesto di riorganizzazione dei servizi pubblici a livello locale iniziato con la riforma dell’ordinamento degli enti locali del 1990 (Legge 8 giugno 1990, n. 142, intitolata: “*Disciplina delle autonomie locali*”), la quale ha aperto il servizio pubblico alla logica della gestione aziendale e dell’efficienza introducendo i principi generali di gestione dei servizi pubblici locali, i quali hanno poi avuto attuazione in una serie di leggi settoriali che hanno razionalizzato e liberalizzato i comparti di pubblica utilità (per esempio, il D.Lgs. n. 79 del 1999, anche noto come “*Decreto Bersani*”, ha dato il via alla liberalizzazione del mercato elettrico, il D.Lgs. n. 164 del 2000 ha fatto lo stesso per il settore del gas naturale, e, come già detto, la Legge “Galli” si è occupata del settore idrico).

L’elemento cardine della L. 1994, n. 36 è stato l’integrazione di una pluralità di servizi idrici in un unico Servizio Idrico Integrato (cd. “SII”, di cui verrà fornita una definizione più avanti), allo scopo di perseguire i principi cardine per la gestione dei servizi pubblici: efficienza, efficacia ed economicità (Servizio Studi Camera dei deputati, 2025, p. 7). Per raggiungere l’integrazione, tale legge ha disposto la riorganizzazione delle funzioni amministrative mediante l’accorpamento dei servizi idrici e la loro successiva redistribuzione per Ambiti Territoriali Ottimali (“ATO”), delineati all’interno dei bacini idrografici, nei quali operava tipicamente un solo gestore per tutte le fasi del servizio. Il ruolo di governo, organizzazione e controllo del SII veniva invece affidato all’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale (cd. “AATO”, successivamente abrogate e sostituite dagli attuali “EGATO”, nominati dalle regioni), costituita da tutti gli enti locali compresi in un unico ATO (Parisio, 2022, p. 174).

Un altro importante elemento della legge Galli che oggi si può ritrovare nel Codice è l’istituzione di un comitato che svolgeva attività di vigilanza sul corretto utilizzo delle risorse idriche e sulla corretta applicazione della normativa di riferimento,

allora denominato *Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche*. Tale assetto è stato modificato dal d.l. n. 201/2011 (cd. “*Decreto salva Italia*”), con il quale le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici sono state attribuite all'allora *Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas* (“AEEG”, successivamente diventata “AEEGsi”), istituita a sua volta dalla legge n. 481 del 1995, la quale ha infine assunto la denominazione attuale di ARERA (*Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente*) con la legge di bilancio 2018 (L. 205/2017), oltre ad aver esteso le proprie competenze al ciclo dei rifiuti. Il ruolo di ARERA sarà ripreso e approfondito nei paragrafi seguenti, con particolare attenzione alle disposizioni contenute all'interno della Convenzione Tipo, del Metodo Tariffario Idrico (MTI) e ai loro impatti vincolanti sulla contabilizzazione degli asset all'interno delle aziende operanti nel settore.

### **1.3. L'evoluzione storica dei modelli di gestione del SII: cenni**

La storia delle forme di gestione del SII è segnata dalla costante tensione tra la gestione pubblica diretta (*in house*) e l'apertura al mercato (tramite gara o società mista), arrivando nel tempo a propendere per quest'ultima, con il conseguente arretramento del pubblico. La legge “Galli”, per la gestione operativa del SII, rinviava alla disciplina dei modelli di gestione dei servizi pubblici locali contenuta all'interno della legge 8 giugno 1990, n. 142 (“*Riforma delle Autonomie Locali*”), la quale, all'articolo 22, comma 3 (Mocavini, 2020, p. 1092), prevedeva che gli enti locali potessero scegliere una tra le seguenti modalità di gestione dei servizi pubblici:

- 1) In economia: ossia la gestione diretta da parte dell'ente locale titolare, qualora le dimensioni e le caratteristiche del servizio non avessero reso necessaria la costituzione di un'apposita azienda;
- 2) Attraverso un'azienda speciale: ossia attraverso un ente strumentale dell'ente locale, dotato di personalità giuridica, autonomia imprenditoriale, con un proprio statuto e bilancio; era prevista per la gestione di più servizi di rilevanza economica o imprenditoriale;
- 3) Mediante istituzioni dotate di personalità giuridica e autonomia gestionale, ma prive di autonomia imprenditoriale, preposte alla cura di servizi sociali non economici (ad esempio: biblioteche, asili nido);

- 4) Tramite società per azioni a prevalente capitale pubblico (cd. *società miste*): questa forma di gestione dei servizi pubblici locali fu la principale novità introdotta dall'art. 22, l. n. 142/1990 (Marone, 2024, p. 943-944). Con questo termine si definiva una S.p.A in cui il capitale pubblico era maggioritario e veniva utilizzata qualora fosse stato opportuno coinvolgere altri soggetti pubblici o privati;
- 5) In concessione a terzi, qualora richiesto da esigenze di natura tecnica, economica o di opportunità sociale.

La legge 142/1990 ha subito alcune modifiche tra il 1990 e il 2000, tuttavia l'impianto di base è rimasto pressoché invariato, e, anzi, il "modello" che era stato introdotto con tale provvedimento è successivamente confluito nel T.U. n. 267 del 2000 (*Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali*, anche noto con l'acronimo "TUEL") (Parisio, 2022, p. 175). Questo assetto, successivamente, subì una profonda trasformazione con l'emanazione del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 (*Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici*), all'interno del quale, l'art. 14, c.2, lett. C) recitava: "*al comma 1 la lettera c) (dell'art. 113 bis del TUEL, n.d.r.) è sostituita dalla seguente: "c) società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano"*". Sebbene il legislatore avesse deciso di non utilizzare espressamente la locuzione "*in house providing*", quindi, il decreto ne ha realizzato sostanzialmente l'introduzione all'interno dell'ordinamento italiano, recependo fedelmente i requisiti, a loro volta di derivazione UE a seguito della sentenza *Teckal* del 1999, del controllo analogo e dell'attività prevalente. La legittimità di questa modalità gestionale venne quindi sottoposta alla presenza di due elementi: che l'ente affidante esercitasse sull'ente affidatario un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che l'affidatario svolgesse la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti che lo controllavano (Marone, 2024, p. 950-951).

All'interno di questo scenario, un'altra evoluzione significativa si ebbe con la riforma introdotta dal Decreto Legge 112/2008, convertito con modificazioni dalla

legge 6 agosto 2008, n. 133, relativo ai servizi pubblici di rilevanza economica. L'art. 23 di tale disposizione, infatti, ha avuto come effetto quello di irrigidire e modificare le modalità di affidamento previste dall'art. 113 del TUEL, prevedendo che i servizi pubblici locali andassero conferiti, in via ordinaria, a imprese private mediante l'espletamento di procedure competitive a evidenza pubblica, accanto alle quali erano ammesse, in deroga al principio generale e dunque in alcune specifiche fattispecie, ulteriori modalità di affidamento quali l'*in house providing* e le società miste a capitale pubblico-privato (Mocavini, 2020, p. 1093). Più specificatamente, nel primo caso dovevano sussistere i requisiti del controllo analogo e della prevalenza dell'attività, inoltre si trattava di una scelta soggetta, nella quasi totalità dei casi, al vaglio preventivo dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Castoldi, 2010, p. 12), mentre nel secondo caso si richiedeva che il socio privato fosse selezionato mediante gara e che la sua partecipazione non fosse inferiore al quaranta per cento del capitale sociale.

Tale disposizione è stata poi oggetto di un referendum abrogativo che ha avuto luogo tra il 12 ed il 13 giugno del 2011. Secondo i suoi promotori, l'art. 23 bis del d.l. n. 112/2008 equivaleva sostanzialmente ad una privatizzazione forzata dell'acqua, anche a fronte del fatto che la Corte Costituzionale, nell'ammettere la legittimità dei quesiti referendari (sent. 26 gennaio 2011, n. 24), ha sottolineato come all'abrogazione dell'art. 23 bis non sarebbe conseguito alcun ripristino delle norme abrogate da tale articolo, e, anzi, avrebbe trovato applicazione immediata nell'ordinamento italiano la normativa europea relativa alle regole concorrenziali minime<sup>1</sup> in tema di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione di servizi pubblici (Mocavini, 2020, p. 1094). Nonostante ciò, gli elettori si espressero per l'abrogazione dell'articolo in questione, determinando un vuoto all'interno dell'ordinamento nazionale, che si è ritrovato privo di una disciplina riguardante la gestione dei servizi pubblici locali.

---

<sup>1</sup> Le regole concorrenziali minime, la cui applicazione è immediata e diretta nell'ordinamento nazionale, discendono dai principi fondamentali del Diritto dell'Unione Europea. Tali principi, in particolare la trasparenza, la non discriminazione e la parità di trattamento, trovano fondamento negli Articoli 49 (libertà di stabilimento) e 56 (libera prestazione dei servizi) del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). L'operatività di tali norme, come confermato dalla costante giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE), impone l'adozione di una procedura ad evidenza pubblica che garantisca la competizione ogniqualvolta l'affidamento di un servizio a rilevanza economica presenti un interesse transfrontaliero, prevenendo così il vuoto normativo post-abrogazione dell'Art. 23-bis.

Il legislatore ha dunque colmato i vuoti lasciati nell'ordinamento interno dall'esito del referendum tramite l'art. 4 del d.l. 138/2011 (conosciuto come "Decreto Sviluppo"), soluzione legislativa che tuttavia è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale tramite la sentenza 20 luglio 2012, n. 199, motivata dal fatto che, secondo la stessa Corte, il legislatore si fosse limitato a riproporre la normativa che il precedente referendum aveva abrogato. Nello stesso anno, un nuovo intervento legislativo urgente (d.l. n.179/2012 insieme alla Legge di Stabilità 2013) è stato necessario al fine di completare la disciplina dei servizi pubblici locali, la quale prevedeva le seguenti forme di affidamento: l'affidamento diretto a società in house, l'affidamento a società mista pubblico-privata e l'esternalizzazione nei confronti di soggetti terzi.

Questo susseguirsi di interventi di riforma da parte del legislatore si è infine concluso con l'emanazione e la successiva attuazione dell'art. 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118 ("Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021"), la quale ha conferito la delega al governo per adottare uno o più decreti legislativi di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, anche mediante l'adozione di un apposito testo unico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa (Meola, 2024, p. 771). Da tale legge è conseguito il D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, intitolato "*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*", contenente la disciplina attualmente applicabile al SII, ed è anche noto come "*Testo Unico in materia di servizi pubblici locali*" (TUSPL) poiché riorganizza e consolida in un unico corpo normativo la disciplina di tali servizi. Il contenuto del TUSPL verrà ripreso all'interno del paragrafo 8 nell'ambito dei modelli di gestione che l'ordinamento prevede attualmente per il SII.

## **2. L'Organizzazione del Servizio Idrico Integrato (SII)**

### ***2.1. Definizione di Servizio Idrico Integrato***

Come anticipato nel precedente paragrafo, la definizione di servizio idrico integrato (SII), risalente alla legge "Galli", si trova oggi all'interno dell'art. 141, comma 2 del Codice, che lo definisce come "*insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione nonché di riutilizzo delle acque reflue*". Giorgio Mocavini, in un suo articolo pubblicato sulla *Rivista*

*trimestrale di diritto pubblico* (p. 1090), spiega che l'impianto normativo su cui si poggia la disciplina del SII è frutto di due fondamentali esigenze: da un lato la disponibilità di garantire in maniera universale la disponibilità della risorsa idrica, mentre dall'altro c'è la necessità di garantire la sostenibilità del servizio, ad esempio attraverso un regime giuridico che preveda una serie di incentivi all'investimento da parte dei gestori delle infrastrutture.

## ***2.2. La ripartizione delle competenze e la governance istituzionale del SII***

L'attuale disciplina del SII, contenuta nel Titolo II della Parte Terza del codice, ripropone in gran parte l'impostazione della legge Galli, che, come detto in precedenza, è confluita al suo interno. Il quadro normativo evidenzia l'intrecciarsi e la ripartizione delle competenze tra diversi livelli istituzionali: il livello di indirizzo superiore corrisponde al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), il quale esercita le funzioni di indirizzo, programmazione e alta vigilanza che competono allo Stato in materia di protezione dell'ambiente e tutela delle risorse idriche.

A un livello intermedio di pianificazione tra lo Stato e le Regioni si collocano le Autorità di Bacino Distrettuale (disciplinate dall'art. 63 del Codice), le quali sono competenti per ciascuno dei sette distretti idrografici italiani (cfr. art. 64) e si occupano di redigere il Piano di Bacino Distrettuale (disciplinato dall'art. 65), che comprende i piani di gestione del bacino idrografico e i piani di gestione del rischio alluvioni. Questi strumenti di alta pianificazione ambientale stabiliscono i vincoli e gli obiettivi a cui gli Enti di Governo dell'Ambito (EGATO) devono attenersi nella stesura dei propri Piani d'Ambito.

A livello di organizzazione locale, sulla base dell'art 147 del codice, il SII si articola territorialmente per Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) definiti dalle regioni, inoltre, lo stesso articolo prosegue sancendo che: *“tutti gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all'Ente di Governo dell'ambito (cd. EGATO, ndr.), al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche”*. Poco più avanti, l'art. 149 del Codice prescrive l'obbligo per l'EGATO di provvedere alla predisposizione e/o all'aggiornamento del piano d'ambito, ossia il documento di programmazione attraverso

il quale l'ente di governo compie una ricognizione delle infrastrutture da affidare al gestore, precisandone lo stato di funzionamento, e definisce la programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere a carico del gestore, finalizzata a garantire i livelli essenziali del servizio e specificando i tempi di realizzazione dei lavori. Nel piano d'ambito, inoltre, si stabilisce il modello gestionale e organizzativo tramite cui il gestore eroga il servizio agli utenti e si impegna a mettere in atto gli interventi programmati. L'ultimo componente è il piano economico-finanziario, redatto secondo le regole fornite dall'ARERA, e composto da stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario. Questo strumento ha il fine di stimare, con cadenza annuale e per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto, e i proventi tariffari (Mocavini, 2020, p. 1097).

L'EGATO, infine, è l'autorità amministrativa preposta a deliberare la forma di gestione del SII in conformità con quanto stabilito dal Piano d'Ambito e nel rispetto del principio di unicità della gestione<sup>2</sup> per ciascun ATO. L'affidamento del servizio a un soggetto gestore deve essere deliberato dall'EGATO scegliendo tra i modelli previsti dal diritto dell'Unione Europea (Direttiva 2014/23/UE), nel rispetto della normativa nazionale di recepimento, con particolare riferimento alle disposizioni del D.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 (relativo al riordino dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica). L'esito di tale procedimento, che verrà analizzato più dettagliatamente nel Paragrafo 3 del presente capitolo, è l'aggiudicazione e la conseguente stipula del contratto di concessione con il soggetto gestore.

### **2.3. Il ruolo dell'ARERA**

Infine, l'ARERA riveste un ruolo molto importante nell'ambito del servizio idrico integrato e anche ai fini del tema centrale del presente elaborato. Come riportato sul suo sito (<https://www.arera.it/chi-siamo>), si tratta di *“un'autorità amministrativa indipendente che opera per garantire la promozione della concorrenza e l'efficienza dei servizi di pubblica utilità e tutelare gli interessi di utenti e consumatori. Funzioni svolte*

---

<sup>2</sup> Il principio di unicità della gestione viene formalmente sancito all'interno dell'art. 147, comma 2, lettera b del Codice ed evidenzia che all'interno di ciascun ATO è ammesso ad operare un solo gestore, con la possibilità di definire in via eccezionale dei sub-ambiti solo qualora l'ATO coincida con il territorio regionale e la loro istituzione si renda necessaria per ottenere una maggiore efficienza gestionale o per garantire un miglior servizio all'utenza (Parisio, 2022, p. 177).

*armonizzando gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti i servizi con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse” ed è stata istituita con la legge 14 novembre 1995, n. 481 (cfr. Paragrafo 1).*

L'ARERA esercita funzioni di indirizzo, regolazione e vigilanza essenziali per il Servizio Idrico Integrato (SII), agendo per tutelare l'utenza in regime di monopolio e, al contempo, per assicurare l'equilibrio economico-finanziario dei soggetti gestori. La funzione primaria dell'ARERA è la determinazione dei criteri per la tariffa idrica, ruolo che è stato formalmente attribuito all'allora AEEG dall'articolo 10<sup>3</sup>, comma 14, lettera d) del decreto legge 13 maggio 2011, n.70 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106) e si è tradotto in un vincolo procedurale all'interno del Codice: l'articolo 154, comma 4, stabilisce infatti che, ai fini della redazione del Piano Economico Finanziario, l'EGATO deve predisporre la tariffa di base nell'osservanza del metodo tariffario (MTI) definito dall'Autorità e trasmetterla alla stessa per l'approvazione finale. All'interno del documento in questione avviene la definizione dei costi ammissibili e dei criteri per la determinazione delle tariffe a copertura dei costi, aspetti che verranno trattati più approfonditamente all'interno del Capitolo 2. Ad oggi, il metodo tariffario in vigore è il Metodo Tariffario Idrico 4 (MTI-4), approvato con Delibera 639/2023/R/IDR, che disciplina il settore per il periodo regolatorio 2024-2029.

In aggiunta a ciò, ai sensi dell'art 151 del Codice, l'ARERA si occupa di predisporre le convenzioni tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti (EGATO) e gestori del servizio idrico integrato, definendone i contenuti minimi essenziali<sup>4</sup>. Si occupa infine di fissare gli standard minimi di qualità tecnica e

---

<sup>3</sup> Di seguito se ne riporta il testo: *“L'Agenzia svolge, con indipendenza di valutazione e di giudizio, le seguenti funzioni:*

*[...]*

*d) predisporre il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio "chi inquina paga", e con esclusione di ogni onere derivante dal funzionamento dell'Agenzia; fissa, altresì, le relative modalità di revisione periodica, vigilando sull'applicazione delle tariffe.”*

<sup>4</sup> I quali vengono elencati all'interno dell'art. 151, c.2 del Codice: *“A tal fine, le convenzioni tipo, con relativi disciplinari, devono prevedere in particolare:*

*a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;*

*b) la durata dell'affidamento, non superiore comunque a trenta anni;*

*b-bis) le opere da realizzare durante la gestione del servizio come individuate dal bando di gara;*

commerciale del servizio ai sensi dell'art. 10, c. 14, lett. a)<sup>5</sup> del Decreto Legge 201/2011 (L. 214/2011) tramite regolamenti attuativi quali il Testo Integrato della Regolazione della Qualità Tecnica (RQTI), che regola gli aspetti prestazionali delle infrastrutture, ed il Testo Integrato della Regolazione della Qualità Contrattuale (RQSII), che regola il rapporto tra gestore e utente.

### **3. La qualificazione giuridica del SII e i modelli di affidamento**

#### **3.1. Il SII come servizio pubblico locale di rilevanza economica**

Prima di analizzare la disciplina nazionale, è necessario premettere che la qualificazione giuridica del SII trova il suo fondamento nel diritto dell'Unione Europea. La Direttiva 2000/60/CE (cd. Direttiva quadro sulle acque, cfr. par 1.1), all'interno del considerando n.15, riferendosi al servizio idrico, afferma esplicitamente che: “La

---

*c) l'obbligo del raggiungimento e gli strumenti per assicurare il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;*

*d) il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, anche con riferimento alla manutenzione degli impianti;*

*e) i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall'ente di governo dell'ambito e del loro aggiornamento annuale, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze;*

*f) l'obbligo di adottare la carta di servizio sulla base degli atti d'indirizzo vigenti;*

*g) l'obbligo di provvedere alla realizzazione del Programma degli interventi;*

*h) le modalità di controllo del corretto esercizio del servizio e l'obbligo di predisporre un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'articolo 165;*

*i) il dovere di prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'ente di governo dell'ambito ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento;*

*l) l'obbligo di dare tempestiva comunicazione all'ente di governo dell'ambito del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché l'obbligo di assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell'Autorità medesima;*

*m) l'obbligo di restituzione, alla scadenza dell'affidamento, delle opere, degli impianti e delle canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, nonché la disciplina delle conseguenze derivanti dalla eventuale cessazione anticipata dell'affidamento, anche tenendo conto delle previsioni di cui agli articoli 143 e 158 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed i criteri e le modalità per la valutazione del valore residuo degli investimenti realizzati dal gestore uscente;*

*n) l'obbligo di prestare idonee garanzie finanziarie e assicurative;*

*o) le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione secondo i principi del codice civile;*

*p) le modalità di rendicontazione delle attività del gestore.”*

<sup>5</sup> Di seguito il testo: “a) definisce i livelli minimi di qualità del servizio, sentite le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, e vigila sulle modalità della sua erogazione, esercitando, allo scopo, poteri di acquisizione di documenti, accesso e ispezione, irrogando, in caso di inosservanza, in tutto o in parte, dei propri provvedimenti, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo ad euro 50.000 e non superiori nel massimo a euro 10.000.000 e, in caso di reiterazione delle violazioni, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, proponendo al soggetto affidante la sospensione o la decadenza della concessione; determina altresì obblighi di indennizzo automatico in favore degli utenti in caso di violazione dei medesimi provvedimenti”

fornitura idrica è un servizio d'interesse generale, come indicato nella comunicazione della Commissione «I servizi di interesse generale in Europa». In particolare, una definizione di “servizio di interesse generale” può essere ricavata dal sito ufficiale dell’Unione Europea (Al seguente indirizzo web: [https://commission.europa.eu/topics/single-market/services-general-interest\\_it](https://commission.europa.eu/topics/single-market/services-general-interest_it)): “I servizi che le autorità pubbliche degli Stati membri dell'UE classificano come di interesse generale sono soggetti a obblighi specifici di pubblico servizio. Possono essere forniti dallo Stato o dal settore privato”; proseguendo con la definizione, il sito dell’UE specifica che i servizi di interesse generale possono essere suddivisi in tre categorie:

- 1) Servizi di interesse economico generale: “sono servizi di base forniti dietro pagamento, come i servizi postali, sono soggetti alle norme europee in materia di concorrenza e mercato interno. Tuttavia, sono possibili deroghe qualora sia necessario per garantire l'accesso dei cittadini ai servizi di base.”
- 2) Servizi non economici: “quali la polizia, la giustizia e i regimi previdenziali previsti dalla legge, non sono soggetti a una normativa europea specifica, né alle norme sul mercato interno e la concorrenza.”
- 3) Servizi sociali di interesse generale: “sono quelli che rispondono alle esigenze dei cittadini vulnerabili e si fondano sui principi di solidarietà e accesso paritario. Possono essere di natura sia economica che non economica. Ne sono esempi i sistemi previdenziali, i servizi per l’occupazione e l’edilizia sociale.”

La Direttiva Quadro sulle Acque, pur contenendo disposizioni chiaramente sintomatiche della caratterizzazione economica del servizio idrico, non specifica in maniera esplicita la natura dello stesso, lasciando così agli Stati membri la piena libertà quanto all'inquadramento del servizio e alla scelta criteri sulla base dei quali definire la rilevanza economica dei servizi di interesse generale (Meola, 2024, p. 767). Nel caso italiano, questi criteri sono stati individuati prima dalla giurisprudenza amministrativa, e, più di recente, dal legislatore, chiamato ad operare un riordino dei cd. “servizi di interesse economico generale di livello locale” o “servizi pubblici locali di rilevanza

economica”<sup>6</sup> tramite il d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 (cfr. Par. I.1.3), il quale, all’art. 2, c.1, lett. C, ne fornisce la seguente definizione: “*servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale*”. In questo modo, il legislatore ha deciso di collegare la nozione di “servizi pubblici locali di rilevanza economica” in uso nell’ordinamento italiano con quella europea di “servizi di interesse economico generale (SIEG) di livello locale” (Meola, 2024, p. 772).

### **3.2. Le modalità di affidamento del SII nel quadro normativo vigente**

L’attuale disciplina inerente la scelta del modello di gestione del SII trova il suo fondamento primario nell’art. 149 bis del Codice, il quale attribuisce all’EGATO, nel rispetto del piano d’ambito e del principio di unicità della gestione, la competenza esclusiva di deliberare la forma di gestione del SII fra quelle previste dall’ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all’affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. Una volta decretata la forma di gestione, l’EGATO dovrà individuare il soggetto gestore seguendo le regole specifiche del modello adottato.

Con la formula generale secondo la quale l’affidamento del servizio deve avvenire “*nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica*”, il legislatore effettua un rinvio alle norme contenute all’interno del già citato *Testo Unico sui Servizi Pubblici Locali a rilevanza economica* (Decreto Legislativo 23 dicembre 2022, n. 201), che individuano le forme di gestione ammissibili e disciplinano l’iter procedurale della scelta. In particolare, ai sensi dell’art. 14, c.1 del sopra citato decreto legislativo, l’EGATO deve provvedere all’organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:

---

<sup>6</sup> Categoria alla quale, ai sensi dell’art. 149 bis del Codice, appartiene il SII, che viene definito come servizio pubblico locale, a rete, dotato di rilevanza economica (Parisio, 2022).

- a) *Affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione Europea;*
- b) *Affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'art. 16, nel rispetto del diritto dell'Unione Europea;*
- c) *Affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17.*

Con riguardo all'elenco presente nell'articolo, si prega di notare che, per quanto concerne specificatamente il SII, l'opzione di cui alla lettera d) dello stesso articolo (gestione in economia o tramite azienda speciale di cui all'art. 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) deve ritenersi esclusa in quanto il legislatore ha deciso di riservarla soltanto ai “*servizi diversi da quelli a rete*”.

Per giungere alla scelta circa il modello di gestione del servizio e arrivare dunque alla definizione del rapporto contrattuale, l'art 14, c.2 impone all'EGATO di effettuare una valutazione che tenga conto: “*delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati*”, inoltre deve anche tenere conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche (cfr. art. 30). Ancora, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio deve essere predisposta una relazione che contenga gli esiti della valutazione di cui sopra e dia evidenza alle ragioni e alla sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta. Infine, il comma 4 richiede che gli EGATO allegino alla relazione anche il piano economico-finanziario, acquisito all'esito della procedura, contenete anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti (Pozzoli, 2023). Il piano è stato ideato come requisito dal legislatore con l'obiettivo di assicurare la realizzazione degli investimenti infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario.

### ***3.3. I principi comuni a tutte le forme di gestione***

Prima di passare all'analisi dettagliata delle tre diverse forme di affidamento, è opportuno soffermarsi su alcuni principi trasversali a tutte le forme di gestione del servizio idrico.

Il primo principio riguarda lo status giuridico delle infrastrutture e trova la sua fonte primaria all'interno dell'art. 143, c.1 del Codice, il quale stabilisce inequivocabilmente che: *“Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o misurazione, fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge”*. Tale disposizione è stata recentemente confermata e generalizzata dall'art. 21, c.2 del d.lgs. 201/2022, secondo il quale: *“Fermi restando i vigenti regimi di proprietà, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali essenziali, come individuati ai sensi del comma 1, sono destinati alla gestione del servizio pubblico per l'intero periodo di utilizzabilità fisica del bene e gli enti locali non ne possono cedere la proprietà”*. L'unico deroga al principio generale è contenuta all'interno del comma 5 dello stesso articolo, il quale prevede che: *“Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente pubblico, che è incredibile. [...] Alle società di cui al presente comma che abbiano i requisiti delle società in house, gli enti locali possono assegnare la gestione delle reti ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera c)”*. Tale assetto normativo rappresenta una conferma e una specializzazione di quanto sancito in via generale dall'art. 822 del Codice Civile (rubricato *“Demanio pubblico”*). Questo vincolo di demanialità costituisce il presupposto giuridico per il ragionamento che sarà sviluppato nel Capitolo 2: infatti, è proprio dalla scissione tra la proprietà e la gestione che discende la peculiare qualificazione contabile delle infrastrutture oggetto di concessione, note tecnicamente come *“beni gratuitamente devolvibili”*.

L'art. 6, c.1 del d.lgs. 201/2022 ha inoltre introdotto il principio di distinzione tra le funzioni di regolazione, indirizzo e di controllo, che a livello locale competono agli EGATO, e le funzioni di gestione dei servizi pubblici locali, che invece devono essere

imputate ad un soggetto distinto, al quale, secondo quanto disposto dal comma 2 dello stesso articolo, non può partecipare direttamente o indirettamente l'EGATO. In attuazione di tale principio, nei commi successivi il legislatore ha inserito alcune cause di incompatibilità e di inconfiribilità tra soggetti cui spettano funzioni di regolazione e soggetti incaricati della gestione del servizio (Turi & Conte, 2024).

L'intera disciplina è infine informata al principio dell'equilibrio economico-finanziario ai sensi dell'art. 26, c.1: “[...] gli enti affidanti definiscono le tariffe dei servizi in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della gestione, nonché il perseguimento di recuperi di efficienza che consentano la riduzione dei costi a carico della collettività, in armonia con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela dell'ambiente e di uso efficiente delle risorse, tenendo conto della legislazione nazionale e del diritto dell'Unione europea in materia”.

#### **3.4. L'affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica**

La prima modalità di gestione del SII, individuata dall'Articolo 14, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 201/2022, è l'affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica. Secondo la giurisprudenza e la dottrina, questa opzione rappresenta, nell'architettura della riforma, la via prioritaria per la gestione dei servizi pubblici a rete come il SII. L'elemento che in primis confermerebbe tale teoria, determinando quindi il carattere secondario e residuale dell'affidamento *in house* (di cui si parlerà poco più avanti), sarebbe l'esistenza dell'obbligo di motivazione previsto per quest'ultimo dall'art. 17 dello stesso TUSPL (Appio & De Filippis, 2025). L'esistenza di un favor legislativo l'affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica emerge in maniera ancora più esplicita all'interno della Relazione illustrativa del decreto legislativo in commento<sup>7</sup>, nella quale si precisa che l'affidamento a società *in house* o a società mista è possibile, “solo se le gestioni in concorrenza nel mercato non sono sufficienti e idonee” e, qualche riga dopo, si aggiunge che vengono preferite “le modalità concorrenziali, e segnatamente lo strumento della concessione all'esito della procedura a evidenza pubblica”.

---

<sup>7</sup> In particolare, alla pagina 4 della Relazione illustrativa allo “Schema di decreto legislativo di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118”. Di seguito viene riportato il link: [https://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0003\\_F001.pdf&leg=XIX](https://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0003_F001.pdf&leg=XIX)

La disciplina di dettaglio per questa tipologia di affidamento è richiamata dall'Articolo 15 dello stesso TUSPL, in base al quale: *“gli enti locali e gli altri enti competenti affidano i servizi di interesse economico generale di livello locale secondo la disciplina in materia di contratti pubblici, favorendo, ove possibile in relazione alle caratteristiche del servizio da erogare, il ricorso a concessioni di servizi rispetto ad appalti pubblici di servizi, in modo da assicurare l'effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all'operatore”*.

In questo senso, la *“disciplina in materia di contratti pubblici”* a cui il legislatore fa riferimento è quella contenuta nel Nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36) e, più nello specifico, il collegamento è con le norme relative ai contratti di concessione (Libro IV, Parte II). La qualificazione giuridica del rapporto come concessione di servizi discende dalla natura del corrispettivo: ai sensi della definizione formale contenuta nell'Allegato I.1, Articolo 2, lettera c) del D.Lgs. 36/2023 (denominato *“Nuovo Codice dei Contratti Pubblici”*), la concessione si distingue dall'appalto poiché, nel primo caso, il corrispettivo consiste unicamente *“nel diritto di gestire i lavori o i servizi oggetto dei contratti o in tale diritto accompagnato da un prezzo”*. Più in particolare, nel caso specifico del Servizio Idrico Integrato, tale diritto si sostanzia nella facoltà del gestore di trattenere i proventi derivanti dall'utenza sotto forma di tariffa, in conformità a quanto previsto dall'Articolo 154 del Codice dell'ambiente<sup>8</sup>.

Un'altra caratteristica di tale modello è il trasferimento in capo al concessionario del rischio operativo, come previsto dall'Articolo 177, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, intitolato *“Contratto di concessione e traslazione del rischio operativo”*, in base al quale: *“L'aggiudicazione di una concessione comporta il trasferimento al concessionario di un rischio operativo legato alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi e comprende un rischio dal lato della domanda dal lato dell'offerta”*.

---

<sup>8</sup> Il comma 1 dell'articolo, rubricato *“Tariffa del servizio idrico integrato”*, stabilisce quanto segue: *“La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'ente di governo dell'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio “chi inquina paga”. Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo”*.

*o da entrambi*”. Ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, inoltre: “*Si considera che il concessionario abbia assunto il rischio operativo quando, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione*”.

La struttura del rapporto concessorio nel settore idrico presenta, inoltre, una peculiarità dettata dalla natura demaniale degli asset, regolata dall'Articolo 153, comma 1, del Codice, secondo cui le infrastrutture idriche di proprietà pubblica (cfr. Art. 143 dello stesso codice) sono affidate al gestore in “concessione d'uso gratuita” per tutta la durata della gestione. È essenziale notare che, a fronte di tale gratuità d'uso, la norma impone al gestore l'assunzione di tutti i “relativi oneri” di manutenzione e investimento, consolidando il trasferimento del rischio in capo all'operatore economico.

### **3.5. L'affidamento a società mista**

In alternativa alla concessione a terzi, l'Articolo 14, comma 1, lettera b) del TUSPL individua come ulteriore modalità di gestione l'affidamento a una società a partecipazione mista pubblico-privata. Tale modello rientra nella più ampia definizione di Partenariato Pubblico-Privato (PPP), normata dall'art. 174 del D.Lgs. 36/2023. Nello specifico, la società mista è un esempio di Partenariato Pubblico-Privato Istituzionale<sup>9</sup> (PPPI) (Parisio, 2022, p. 181).

Questa modalità di affidamento trova la sua disciplina di dettaglio nell'art. 16 del TUSPL, il quale rinvia espressamente alla disciplina strutturale contenuta nel Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (cd. TUSP, D.lgs. 175/2016), armonizzando le esigenze di gestione del servizio con le regole del diritto societario pubblico. In particolare, ai sensi dell'art. 17, c.1 del TUSP, la selezione del socio privato, che non può possedere una partecipazione inferiore al 30%, avviene tramite una cd. “*gara a doppio oggetto*”: un'unica procedura di evidenza pubblica che ha per oggetto contemporaneamente la sottoscrizione o l'acquisto delle quote societarie e l'affidamento del contratto di appalto o di concessione oggetto esclusivo dell'attività

---

<sup>9</sup> La cui definizione è contenuta all'interno del Libro Verde del 30 aprile 2004 della Commissione Europea: “le operazioni PPP di tipo istituzionalizzato implicano la creazione di un'entità detenuta congiuntamente dal partner pubblico e dal partner privato. Tale soggetto comune ha quindi la missione di assicurare la fornitura di un'opera o di un servizio a favore del pubblico. Negli Stati membri, le autorità pubbliche ricorrono a volte a queste strutture, in particolare per la gestione di servizi pubblici a livello locale”.

della società mista. In questo modo, la gara si prefigge l'obiettivo di individuare non solo un mero finanziatore, ma invece un socio che apporti un “*know-how*” da applicare nell'ambito delle attività che il socio sarà chiamato a svolgere nell'ambito della gestione del servizio (Parisio, 2022, p. 181). Sempre l'art. 17, al comma 4, stabilisce che la durata della partecipazione privata alla società non può essere superiore a quella dell'affidamento, da cui consegue che qualsiasi modifica del contratto sociale comporta l'obbligo di indire una nuova gara (Ibidem).

Anche nel caso di questa modalità di affidamento, come in quello dell'affidamento a terzi, la legge, in particolare l'art. 174 del D.Lgs. 36/2023, prevede l'allocatione del “*rischio operativo connesso alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi*” in capo al soggetto privato, elemento che, insieme alla presenza di un socio industriale selezionato competitivamente, confermerebbe la natura privatistica di questa forma giuridica (Marone, 2024, p. 949).

### **3.6. L'affidamento a società in house**

La terza (ed ultima, con riferimento al SII) modalità di affidamento prevista dall'art. 14, c.1 del TUSPL è la cd. *autoproduzione* (Parisio, 2022, p. 169), ossia la gestione da parte di una società *in house*. Questa fattispecie, ormai marginalizzata a seguito dell'ultimo riordino della disciplina avvenuto con l'introduzione del TUSPL (Appio & De Filippis, 2025), rappresenta una deroga al principio generale della gara pubblica, è ammessa dall'ordinamento europeo all'art. 12 Direttiva 2014/24/UE ed è anche stata recepita nell'ordinamento interno tramite l'articolo 7 del D.Lgs. 36/2023. Tale norma riconosce formalmente il principio di auto-organizzazione amministrativa, stabilendo che le pubbliche amministrazioni possono decidere di svolgere i servizi di interesse pubblico anche mediante autoproduzione, pur facendo rinvio alla disciplina speciale del TUSPL per i requisiti e le procedure di motivazione. Più nello specifico, con riguardo al settore idrico, tale opzione trova un'ulteriore conferma normativa nell'Articolo 149-bis, comma 1, del Codice dell'Ambiente, il quale prevede espressamente che l'affidamento possa avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico, incardinando l'autoproduzione come una delle forme legittime per la gestione del SII.

Nell'ambito del TUSPL, l'affidamento a società *in house* è regolato dall'art. 17, del quale si riporta il primo comma: “*Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016*”. Come appena visto, il legislatore ha ritenuto necessario effettuare un rimando al d.lgs. 175/2016 poiché è qui che vengono elencati i requisiti necessari per l'affidamento: controllo analogo, attività prevalente e divieto di partecipazione di capitali privati. Come già accennato in precedenza, inoltre, sempre il d.lgs. 201/2022 prevede alcuni obblighi che sembrano sfavorire la scelta dell'affidamento a società *in house*: in primo luogo, l'Articolo 17, c.2 richiede, in caso di superamento delle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, che gli enti forniscano una “*qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando [...] i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta*”. In aggiunta, il comma 4 dello stesso articolo prescrive che alla delibera di affidamento sia allegato un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da una società di revisione, che proietti costi, ricavi e investimenti per l'intera durata dell'affidamento, certificando la sostenibilità e la convenienza dell'operazione. Infine, ai sensi dell'art. 17, c.3, il contratto di servizio non può essere sottoscritto immediatamente, ma è soggetto a un periodo di sospensione legale (tecnicamente definito “*stand still*”). La norma stabilisce infatti che la stipula possa avvenire solo una volta decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione della deliberazione di affidamento sul sito dell'ANAC, per consentire eventuali impugnazioni da parte del mercato.

Ai fini dell'analisi contabile che sarà sviluppata nel capitolo successivo, è fondamentale precisare che il modello *in house*, pur caratterizzato dal controllo analogo, non configura una mera articolazione amministrativa dell'ente, bensì un soggetto dotato di piena autonomia giuridica e patrimoniale. Infatti, come sancito dall'Articolo 1, comma 3, del TUSP, la società *in house* opera secondo le regole del diritto privato e risponde delle proprie obbligazioni con il proprio patrimonio, assumendosi un autentico rischio d'impresa (confermato, tra l'altro, dalla sua assoggettabilità alle procedure di liquidazione giudiziale ex art. 14 TUSP). Dovendo perseguire l'equilibrio economico-finanziario tramite i ricavi tariffari, come imposto dall'Articolo 26 del D.Lgs. 201/2022,

la società detiene sostanzialmente i rischi e i benefici economici connessi alla gestione delle infrastrutture.

## **4. La regolazione del rapporto: convenzione, cessazione e disciplina del subentro**

### **4.1. *Lo strumento regolatorio: la convenzione***

A prescindere dalla modalità di affidamento che è stata scelta, il rapporto tra l'ente di governo d'ambito e il soggetto gestore viene formalizzato e, successivamente, regolato tramite la stipula di un contratto di servizio a cui, nell'ambito del SII, ci riferisce con il termine di *convenzione di affidamento* (Mocavini, 2020, p. 1096). Tale obbligo, sancito in via generale dall'art. 24 del d.lgs. 201/2022 (rubricato "*Contratto di servizio*"), risponde alla necessità di definire puntualmente gli obblighi di servizio pubblico, gli standard qualitativi e, soprattutto, il piano degli investimenti a carico del gestore, con la finalità di garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza.

Questa norma di carattere generale subisce poi una specificazione rivolta al settore idrico nel codice dell'ambiente: infatti, ai sensi dell'art. 151, c.1, l'ARERA viene incaricata di predisporre la *Convenzione Tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato*, definendone i contenuti minimi essenziali (art. 151, c.2). In questo senso, il ruolo dell'ARERA è determinante sia dal punto di vista amministrativo sia dal punto di vista della regolazione economica: di particolare rilievo per la presente trattazione è il fatto che la Convenzione, recependo i dettami dell'Autorità, regola ex ante anche la durata dell'affidamento, commisurata al tempo di recupero degli investimenti (cfr. art. 178 d.lgs. 36/2023), e disciplina le condizioni economiche che si verificheranno al momento della cessazione del rapporto, ponendo le basi per la determinazione del valore di subentro.

### **4.2. *La durata dell'affidamento***

Un elemento strutturale del rapporto di gestione, trasversale a tutte le modalità di affidamento analizzate (concessione a terzi, società mista o *in house providing*), riguarda la determinazione della durata. Il principio generale è sancito dall'Articolo 19, comma 1, del TUSPL, il quale stabilisce che, fatte salve le discipline di settore, la durata dell'affidamento deve essere fissata "*in misura proporzionata all'entità e alla durata*

*degli investimenti proposti dall'affidatario e comunque in misura non superiore al periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti previsti in sede di affidamento".* Una disposizione è contenuta nel Codice dei contratti pubblici all'interno dell'Articolo 178, comma 2, in base al quale: *"la durata massima della concessione non supera il periodo di tempo in cui si può ragionevolmente prevedere che il concessionario recuperi gli investimenti effettuati nell'esecuzione dei lavori o dei servizi, insieme con un ritorno sul capitale investito, tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici assunti dal concessionario"*. Il termine così determinato non è tuttavia assoluto o immutabile: l'Articolo 192, comma 1 del medesimo Codice prevede infatti la possibilità di revisione del contratto (compresa la proroga della durata) *"al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, [...] purché non imputabili al concessionario"*, introducendo un meccanismo di flessibilità volto a preservare l'equilibrio contrattuale a fronte di shock esogeni.

Nel settore idrico, questo assetto trova una specifica disciplina operativa nell'Articolo 5 dello Schema di Convenzione Tipo ARERA, applicabile a tutte le gestioni: l'Articolo 5 (denominato *"durata della concessione"*) fissa innanzitutto un tetto massimo, sancendo che la durata dell'affidamento non può eccedere i 30 anni (decorrenti dalla data del verbale di consegna degli impianti) e deve essere determinata tenendo conto *"del programma degli interventi che il gestore è chiamato a realizzare sulla base dello sviluppo del Piano Economico-Finanziario"*. L'articolo prosegue poi con il comma 2, nel quale vengono previsti due casi in cui è possibile estendere la durata dell'affidamento: in presenza di ingenti necessità di investimento sopravvenute, derivanti ad esempio da un significativo incremento della popolazione servita o da processi di accorpamento gestionale e riorganizzazione dei servizi, oppure qualora al gestore entrante non sia corrisposto il valore di subentro. Quest'ultima previsione è cruciale per la logica contabile: essa dimostra che il termine del rapporto è subordinato all'effettivo recupero del capitale investito. Se il rimborso (indennizzo) non avviene, la gestione prosegue per consentire il recupero degli investimenti residui direttamente tramite la tariffa, modificando di fatto il piano di ammortamento originario e posticipando la devoluzione dei beni.

### **4.3. La cessazione e il subentro**

La fase conclusiva del rapporto concessorio rappresenta il momento critico in cui si manifesta la natura peculiare dei beni oggetto di gestione. La disciplina della cessazione e del subentro, regolata in via generale dal D.Lgs. 201/2022 (TUSPL) e integrata dalle norme di settore del Codice dell'Ambiente, risponde a una duplice esigenza: garantire la continuità del servizio pubblico e assicurare l'equilibrio economico della gestione uscente.

Al termine del periodo di affidamento, vige un obbligo inderogabile di trasferimento degli asset. L'Articolo 21 del D.Lgs. 201/2022, in combinato disposto con l'Articolo 153, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, stabilisce che le reti e gli impianti essenziali non possono essere distolti dalla loro destinazione d'uso e devono essere trasferiti al nuovo gestore subentrante. A fronte di tale obbligo, l'Articolo 19, comma 2, del D.Lgs. 201/2022 sancisce il diritto del gestore uscente a percepire un indennizzo (definito come *valore di rimborso* o *valore di subentro*) da porre a carico del subentrante, *“pari al valore contabile degli investimenti non ancora integralmente ammortizzati, rivalutato in base agli indici ISTAT e al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili agli investimenti stessi”*.

Sotto il profilo operativo, la disciplina di dettaglio dedicata alla procedura di subentro è contenuta all'interno degli artt. 12-13 dello Schema di Convenzione Tipo ARERA (Delibera 656/2015/R/idr). La presenza di due articoli nasce dal fatto che, per quanto riguarda il regime di subentro, occorre distinguere tra le gestioni salvaguardate e le gestioni uniche d'ambito: le prime sono definite dall'Art. 12, comma 1 come quegli affidamenti assentiti in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarati cessati ex lege ai sensi dell'art. 172, comma 2, del D.Lgs. 152/06; mentre le gestioni uniche d'ambito vedono come riferimento la regola generale del codice dell'ambiente, ossia l'art. 149 bis. In riferimento alle prime, le quali sono disciplinate dall'art. 12 della Convenzione Tipo, l'EGATO, almeno diciotto mesi prima della scadenza dell'affidamento, avvia le procedure di subentro e verifica la consistenza dei beni strumentali (art 12, c.2). Con propria deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'ARERA, l'EGATO, su proposta del gestore uscente e sentiti i finanziatori, individua il valore di rimborso in base ai criteri stabiliti dalla regolazione vigente, fissando anche

l'obbligo di pagamento dello stesso da parte del gestore subentrante. A tal fine, il gestore formula la propria proposta entro sessanta giorni dall'avvio della procedura; successivamente, l'EGATO delibera entro sessanta giorni e trasmette all'ARERA la propria decisione per la verifica e approvazione finale entro i successivi sessanta giorni (art 12, c. 3). È inoltre previsto un meccanismo di contraddittorio: in caso di disaccordo sulla determinazione del valore, il gestore può presentare osservazioni direttamente all'ARERA, che ne terrà conto in sede di approvazione (art. 12, c.4). Solo successivamente all'effettivo pagamento del valore di subentro, il gestore uscente trasferisce al subentrante i beni strumentali e il personale dipendente (art. 12, cc. 5-6), mentre in caso di mancato pagamento, ai sensi del comma 7, il gestore uscente è autorizzato a proseguire nella gestione del SII fino al subentro del nuovo gestore attraverso la proroga della gestione e l'EGATO procede all'escussione delle garanzie prestate dal gestore entrante, avviando nei suoi confronti un procedimento sanzionatorio per mancata ottemperanza.

In relazione al subentro nelle gestioni uniche d'ambito (Art. 13), le procedure sono analoghe ma adattate al contesto di un gestore già consolidato come affidatario unico. In questa fattispecie, l'elemento distintivo di rilievo finanziario è la previsione esplicita, contenuta all'interno dell'art. 13, comma 6, che, in alternativa al pagamento monetario del valore di subentro, il gestore subentrante possa sostituirsi nelle obbligazioni del gestore uscente, secondo quanto disposto dall'art. 1406 del codice civile.

Infine, per quanto concerne l'ipotesi di cessazione anticipata dell'affidamento (prevista astrattamente dall'Art. 151 D.Lgs. 152/2006 ma non dettagliata nella Convenzione Tipo), le singole convenzioni regolano le fattispecie di risoluzione per inadempimento (fallimento, gravi disservizi) o di revoca per pubblico interesse. Anche in questi scenari, permane il diritto del gestore a ottenere un indennizzo commisurato al valore residuo degli investimenti, sebbene la disomogeneità delle clausole locali possa generare incertezze sui criteri applicativi (Mocavini, 2020, p. 1103).

## **II. La rappresentazione contabile nel settore idrico tra principi OIC e regolamentazione di settore**

All'interno del secondo capitolo si analizzeranno le specificità contabili del Servizio Idrico Integrato, indagando la complessa interazione tra i Principi Contabili Nazionali (OIC) e la regolamentazione di settore di derivazione ARERA. Partendo dalla definizione della natura giuridica delle infrastrutture in concessione, si approfondiranno i criteri di rilevazione, classificazione e valutazione successiva alla luce degli OIC vigenti. Il quadro verrà infine completato dall'approfondimento della disciplina dell'ARERA, insieme al suo impatto sui bilanci dei gestori del SII.

### **1. Premessa: la natura dei beni nel rapporto concessorio**

L'analisi del quadro giuridico, delineata nel capitolo precedente, pone le basi per affrontare la complessa tematica della rappresentazione contabile delle infrastrutture oggetto di concessione nell'ambito delle imprese operanti nel Servizio Idrico Integrato. Il punto di partenza imprescindibile risiede nella peculiare natura del rapporto concessorio: come osservato in dottrina, in questo ambito le posizioni giuridiche non sono paritarie ma dominate dalla "supremazia del potere pubblico", il quale agisce attraverso atti amministrativi capaci di generare situazioni giuridiche nuove rispetto ai classici schemi privatistici (Orlandi, 2013, p. 1119). In particolare, anche sulla base di quanto detto nel Capitolo I, oggetto del presente elaborato sono contratti inerenti la costruzione o manutenzione di infrastrutture impiegate nell'ambito di pubblici servizi, la cui gestione viene affidata a soggetti privati. Vengono quindi coinvolti un ente pubblico (concedente) e un soggetto privato (concessionario), il quale si occuperà di costruire e/o mantenere il bene in questione, o di gestire il servizio che si basa sull'utilizzo dello stesso bene, con la finalità di promuovere lo sviluppo di strutture strategiche per la crescita delle nazioni attraverso il coinvolgimento di risorse private (Quagli, 2008, p. 29). In questo modo la Pubblica Amministrazione è in grado di ridurre fortemente gli oneri legati da un lato alla realizzazione e gestione delle opere pubbliche, e dall'altro legati all'erogazione dei servizi, il tutto mantenendo il controllo sull'attività gestionale portata avanti dal concessionario (Rija, 2010, p. 424).

Tale assetto ha determinato la nascita di alcune specifiche prassi contabili tenute dalle imprese concessionarie di beni e servizi pubblici. In particolare, alcuni autori, tra

cui si citano: Fiori (1990, p. 5-7) Kunz (1997, p. 3), Rija (2010, p. 425), Facchini (2011, p. 2) e Mandarino (2021, p. 29), menzionano come punto di partenza la distinzione tra *proprietà industriale* e *proprietà di concessione*: più precisamente, con il primo termine ci si riferisce a tutti i beni durevoli di proprietà dell'impresa concessionaria (Facchini, 2011, p. 2), materiali o immateriali<sup>10</sup>, che, alla scadenza della concessione, rimangono di proprietà della stessa oppure devono essere restituiti all'ente concedente in cambio di un corrispettivo (Rija, 2010, p. 425). Sempre secondo Rija, nella proprietà industriale rientrano i “*beni mobili facilmente trasferibili e agevolmente sostituibili alla fine della gestione del servizio*”, come le attrezzature e i macchinari.

Vengono invece inclusi nella categoria delle *proprietà di concessione* tutti i beni, di proprietà o meno, che al termine dell'affidamento devono essere ceduti all'ente concedente in maniera gratuita ed in perfetto stato di efficienza (Facchini, 2011, p. 2). Gli *asset* di questa ultima tipologia sono anche noti come “*beni gratuitamente devolvibili*” o “*beni gratuitamente reversibili*” (Mandarino, 2021, p. 28), e vengono definiti più precisamente da Orlandi (2013, p. 1121) come: “*beni materiali o immateriali costruiti o acquisiti dall'impresa titolare della concessione e che alla scadenza della concessione dovranno essere ceduti gratuitamente all'ente concedente*”. Esempi di questa ultima categoria possono essere beni non facilmente asportabili quali le strade ferrate nel caso delle imprese ferroviarie, oppure i caselli nelle società autostradali (Fiori, 1990, p. 7).

Sulla base di quanto appena detto, sono quindi due le principali caratteristiche che, come sottolineato da Facchini (2011, p. 2), giustificano il particolare trattamento contabile dei beni gratuitamente devolvibili:

- Al termine della concessione, devono essere restituiti all'ente concedente: questa clausola impone al concessionario di ammortizzare completamente il costo sostenuto entro la scadenza della concessione, adottando logiche del tutto differenti rispetto ai beni rientranti nella *proprietà industriale* al fine di evitare di incorrere in perdite;

---

<sup>10</sup> Secondo Alberto Kunz (1997, p. 3), infatti, tra i beni oggetto della presente trattazione possono anche figurare immobilizzazioni immateriali quali diritti e brevetti, spese d'impianto e costituzione ed altri costi capitalizzati.

- Al momento della devoluzione, devono trovarsi in perfetto stato di funzionamento: questa seconda previsione implica, nel rispetto del principio della competenza e della correlazione tra costi e ricavi, la necessità di effettuare degli accantonamenti ad un fondo di ripristino per tutta la durata della concessione per far fronte, al termine dell'affidamento, alle spese di manutenzione o sostituzione, che spesso possono essere particolarmente rilevanti.

## **2. La rilevazione, la classificazione e la valutazione successiva**

### ***2.1. Il bivio classificatorio: la scelta tra immobilizzazioni materiali (OIC 16) e immateriali (OIC 24)***

Come ricordato da Paolo Mandarino (2021, p. 23), nonostante già negli anni '90 autori come Alberto Kunz (1997, p. 27-28) ne lamentassero l'assenza, attualmente non esiste ancora a livello OIC un principio contabile specificatamente dedicato ai "beni gratuitamente devolvibili". Secondo lo stesso Kunz, questo vuoto normativo influenza negativamente i bilanci delle società concessionarie perché rende difficile, se non impossibile, rappresentare in maniera chiara, veritiera e corretta l'effettiva realtà finanziaria e patrimoniale delle società concessionarie.

In tale contesto, al giorno d'oggi la corretta rappresentazione in bilancio richiede un'attenta analisi della sostanza contrattuale per individuare quale, tra le categorie generali previste dal Codice Civile, sia la più idonea ad accogliere l'investimento. In particolare, l'operatore del settore idrico si trova di fronte a un bivio classificatorio fondamentale: iscrivere le opere realizzate o gestite tra le Immobilizzazioni Materiali (Macroclasse B.II), seguendo le regole dell'OIC 16, oppure tra le Immobilizzazioni Immateriali (Macroclasse B.I), applicando la disciplina dell'OIC 24. Tale scelta non è discrezionale, ma discende dall'identificazione della natura dell'asset, fisico o giuridico, e dal regime di titolarità e rischio definito nella convenzione.

### ***2.2. Le immobilizzazioni materiali (OIC 16): cenni***

Con riguardo all'ipotesi di iscrizione tra le immobilizzazioni materiali, il principio contabile di riferimento è l'OIC 16, che ne fornisce la disciplina, per quanto la versione

del principio del 2005 specificasse che esulava da tale *standard* “*la problematica dei beni gratuitamente devolvibili*” in quanto oggetto di futuro documento separato, ad oggi ancora non emanato (Mandarino, 2021, p. 28).

Secondo la definizione fornita dal principio (Cfr. par. 4 OIC 16, versione 2016), tali beni si caratterizzano come “*beni tangibili di uso durevole costituenti parte dell'organizzazione permanente delle società, la cui utilità economica si estende oltre i limiti di un esercizio*”. Il principio chiarisce che il carattere della “durevolezza” non è intrinseco al bene in sé, ma deriva dalla sua destinazione economica: essi devono essere impiegati come strumenti di produzione del reddito della gestione caratteristica e non essere destinati alla vendita.

Di particolare interesse, ai fini del presente elaborato, è la disciplina della rilevazione iniziale, tema trattato al paragrafo 31 dell’OIC 16. In base a quest’ultimo, le immobilizzazioni materiali devono essere rilevate inizialmente alla data in cui avviene il “*trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito*”, momento che, ai sensi del principio, *di solito* coincide con il trasferimento del titolo di proprietà. Poco più avanti viene introdotta una clausola di salvaguardia sostanzialistica, nella quale si stabilisce che in ogni caso, qualora non vi sia coincidenza tra il trasferimento della proprietà formale e quello dei rischi e benefici, “*prevale la data in cui è avvenuto il trasferimento dei rischi e dei benefici*” e, comunque, “*nell’effettuare tale analisi occorre analizzare tutte le clausole contrattuali*”. È proprio questa disposizione tecnica a legittimare l'iscrizione nell'attivo del concessionario di opere che, pur rimanendo di proprietà demaniale, sono pienamente gestite a rischio dell'impresa.

In conformità a quanto stabilito dall’art. 2426, n.1, le immobilizzazioni materiali vengono iscritte al costo di acquisto o produzione. Quest’ultimo, ai sensi dell’OIC 16, par. 39, include “*i costi diretti e i costi generali di produzione, per la quota ragionevolmente imputabile al cespite per il periodo della sua fabbricazione fino al momento in cui il cespite è pronto per l’uso*”; il costo d’acquisto viene invece definito al par. 35 come il “*costo effettivamente sostenuto per l’acquisizione del bene*”, e comprende anche i costi accessori (per alcuni esempi cfr. OIC 16, par. 38). In aggiunta a quanto detto, l’OIC 16 prevede anche la possibilità di capitalizzare, al ricorrere di determinate condizioni, gli oneri finanziari sostenuti per la fabbricazione interna o

presso terzi delle immobilizzazioni materiali: questa facoltà è cruciale nel caso dei *project financing* tipici del settore idrico; inoltre, a seguito di alcune modifiche apportate al principio nel corso del 2024 (Savoia, 2025, p. 6), il costo di acquisto o produzione include anche i costi di smantellamento e rimozione del cespite e/o ripristino del sito, che vengono iscritti nel momento in cui tali obbligazioni sono assunte. Dal punto di vista pratico, questo modello contabile unico prevede la contestuale iscrizione di un fondo smantellamento e/o ripristino a fronte dell'incremento, in contropartita del costo del cespite a cui sono riferiti tali obblighi, seppur nei limiti del valore recuperabile del bene (Savoia, 2025, p. 6).

Per quanto riguarda la classificazione delle immobilizzazioni materiali all'interno dello Stato Patrimoniale, l'OIC 16 fornisce indicazioni precise. Tali beni devono essere iscritti nella macroclasse B.II dell'Attivo, distinti in base alla loro natura merceologica e funzionale secondo il seguente schema (OIC 16, par. 19):

- 1) *terreni e fabbricati;*
- 2) *impianti e macchinario;*
- 3) *attrezzature industriali e commerciali;*
- 4) *altri beni;*
- 5) *immobilizzazioni in corso e acconti.*

A completamento del quadro appena illustrato, nel 2022 la Fondazione OIC ha rilasciato un comunicato stampa nel quale ha osservato che “*OIC 16 non fornisce una tassativa elencazione di cosa si intenda per impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali. Infatti, nel rispetto della gerarchia delle norme l'OIC si è limitato a fare degli esempi delle tipologie di beni che, nella prassi operativa delle imprese, generalmente rientrano nelle singole voci delle Immobilizzazioni materiali, esempi che per definizione non hanno né potrebbero avere natura di rigida elencazione con obbligo di osservanza*”. In aggiunta a ciò, è lo stesso codice civile, all'art. 2423-ter, a stabilire che “*devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcune di quelle previste dagli articoli 2424 e 2425*” (OIC & Fornaciari, 2023, p. 121-122), pertanto, gli amministratori delle imprese concessionarie devono valutare dapprima se, nella loro dinamica aziendale, sia appropriato includere le

infrastrutture di rete in una delle voci delle Immobilizzazioni materiali così come previste dall'art. 2424 del Codice Civile. Se gli amministratori dovessero concludere che l'elencazione operata dalla norma non fornisca una rappresentazione chiara dei beni patrimoniali, potranno ricorrere al disposto dell'art. 2423-ter del Codice Civile, inserendo nello schema di bilancio una voce specifica aggiuntiva.

Una volta iscritto il bene, la disciplina contabile regola il trattamento dei costi successivi, con particolare riferimento alle spese di manutenzione. Nello specifico, il principio opera una netta distinzione basata sulla capacità della spesa di incidere sul valore del cespite: i costi di manutenzione ordinaria, termine con il quale ci si riferisce alle *“manutenzioni e riparazioni di natura ricorrente che vengono effettuate per mantenere i cespiti in un buono stato di funzionamento”*, devono essere spesati interamente a Conto Economico nell'esercizio di sostenimento. Diversamente, le manutenzioni straordinarie, che si sostanziano in *“ampliamenti, ammodernamenti, sostituzioni e altri miglioramenti riferibili al bene”*, sono capitalizzabili ad incremento del valore del bene (seppur nei limiti del valore recuperabile) se, e solo se, producono un *“aumento significativo e misurabile di capacità, di produttività o di sicurezza dei cespiti ovvero ne prolunghino la vita utile”* (cfr. par. 49). Tale facoltà assume rilievo strategico nel settore idrico, dove frequenti sono gli interventi di ammodernamento e potenziamento delle reti esistenti.

Infine, elemento imprescindibile per la corretta rappresentazione del valore nel tempo è il processo di ammortamento. L'OIC 16 (par. 56) lo definisce come la ripartizione sistematica del costo di un'immobilizzazione materiale tra gli esercizi della sua vita utile stimata. Il piano di ammortamento deve essere redatto al momento dell'entrata in funzione del bene e si fonda su tre elementi essenziali: il valore da ammortizzare (costo storico meno valore residuo), la vita utile residua e il criterio di ripartizione. Nel contesto delle concessioni, la stima della vita utile riveste un ruolo critico: essa non deve limitarsi alla durata fisica del bene, ma deve considerare l'utilità economica attesa per l'impresa, la quale potrebbe essere limitata da vincoli legali o contrattuali, come la durata della concessione stessa (OIC 16, 2024, par. 63).

### 2.3. *Le immobilizzazioni materiali nel bilancio del gestore*

Stando a quanto detto nel precedente sottoparagrafo, l'applicazione dell'OIC 16 nei bilanci delle imprese concessionarie di pubblico servizio è legittimata dal trasferimento del rischio imprenditoriale in capo al concessionario (Mandarino, 2021, p. 25), caratteristica tipica di questo schema operativo. In virtù di ciò, il concessionario si ritroverà tipicamente a dover iscrivere in bilancio due diverse tipologie di beni (entrambe rientranti nella definizione di *proprietà di concessione*, cfr. Cap. II.1):

- Beni realizzati e gestiti dal concessionario, i quali prevedono un obbligo di devoluzione al concedente al termine della concessione;
- Beni che invece sono stati realizzati, e, di conseguenza, sono di proprietà del concedente, fin dall'inizio, ricevuti dal concessionario in gestione fino al termine della concessione.

Le immobilizzazioni appartenenti alla prima categoria, che devono essere restituite in “*perfette condizioni di funzionamento*”, sono il prototipo di “beni gratuitamente devolvibili”, ai quali l'attuale versione dell'OIC 16 effettua un solo riferimento, stabilendo che essi debbano essere iscritti all'interno della voce B.II.4 (*Altri beni*) dell'attivo patrimoniale (Mandarino, 2021, p. 27). La seconda fattispecie, invece, non trova alcun riferimento all'interno del principio, motivo per cui Mandarino (p. 28), all'interno della sua analisi, propone come possibile fonte la risoluzione n. 5/E del 5 gennaio 2011 dell'Agenzia delle Entrate<sup>11</sup>, dalla quale si può ricavare implicitamente che quest'ultima ritenga corretto iscrivere nella voce B.II.4 dell'attivo patrimoniale della società concessionaria, quali “beni gratuitamente devolvibili”, sia i lotti realizzati dalla società concessionaria, sia quelli realizzati dall'ente concedente e ricevuti in gestione. Sempre secondo Mandarino, per non influenzare lo stato patrimoniale del concessionario, in questa ipotesi si renderebbe necessaria l'iscrizione nel passivo di un

---

<sup>11</sup> Con questa risoluzione, l'AdE ha risposto ad un interpello riguardante un concessionario autostradale che ha stipulato una convenzione con il concedente avente ad oggetto la progettazione, la costruzione e la gestione di un collegamento autostradale articolato in diversi lotti, alcuni dei quali già realizzati dal concedente. Siccome la convenzione stabiliva che, alla scadenza del rapporto, il concessionario dovesse devolvere l'intero collegamento autostradale in ottimo stato di conservazione al concedente, l'interpellante ha chiesto chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle spese di manutenzione che il concessionario deve sostenere in relazione sia ai beni dallo stesso costruiti che a quelli realizzati dal concedente e successivamente completati dal concessionario stesso.

fondo di ammontare pari a quello dei beni di proprietà del concedente che sono stati ricevuti in concessione, o, alternativamente, effettuare una menzione in nota integrativa.

A proposito della classificazione in bilancio, esistono ancora oggi una pluralità di posizioni, che verranno riassunte di seguito. Come già anticipato poco sopra, una prima impostazione contabile è quella che viene fornita dall'OIC 16 al par. 23, secondo cui i beni gratuitamente devolvibili devono essere compresi all'interno della voce B.II.4 "Altri beni". Tale allocazione, in particolare, è sicuramente applicabile ai casi in cui la proprietà delle opere, realizzate dal concessionario, sia trasferita al concedente solo al termine della concessione (questo è il caso della cd. *devoluzione a termine*), mentre sussistono dei dubbi interpretativi con riguardo alle opere realizzate e gestite dal concessionario per cui il trasferimento di proprietà al concedente avvenga immediatamente (caso della cd. *devoluzione immediata*) (Mandarino, 2021, p. 29), dei quali si parlerà in seguito (cfr. par 2.5).

La dottrina, tuttavia, ritiene percorribili altre due strade rispetto a quanto stabilito dall'OIC 16: innanzitutto, un'importante fonte è rappresentata dal già citato articolo 2423-ter, comma 3 del codice civile, che prevede la possibilità di aggiungere altre voci allo stato patrimoniale nel caso in cui il loro contenuto non sia compreso tra quelle previste dagli articoli 2424 e 2425, e, proseguendo, specifica al comma 4 che: "*le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la natura dell'attività esercitata*". Secondo Mandarino (2021, p. 29), tale possibilità viene ampiamente sfruttata dai principali concessionari italiani, i quali sono soliti inserire i beni gratuitamente devolvibili in un'apposita voce.

L'ultima strada percorribile è infine rappresentata dalla possibilità di iscrivere tali beni, sulla base della loro natura, all'interno della corrispondente classe di appartenenza dei beni (Facchini, 2011, p. 3), andando ad esempio ad iscrivere gli immobili in concessione all'interno della voce B.II.1 dello stato patrimoniale, gli impianti e macchinari in concessione alla voce B.II.2, e così via, rimandando alla nota integrativa per ulteriori dettagli a riguardo (Mandarino, 2021, p. 29). Riguardo alle ultime due possibilità di classificazione che sono state esposte, Rija, in un suo articolo del 2010 (p. 426), aggiungeva che l'iscrizione in una voce specifica (ex. Art. 2423-ter del c.c.) dovesse essere riservata ai beni caratterizzati da una vita economica maggiore della

durata della concessione, mentre, per i beni con vita utile inferiore alla durata della concessione, la classificazione più corretta è nella voce della categoria di appartenenza all'interno dello stato patrimoniale.

Infine, la voce “*Immobilizzazioni gratuitamente devolvibili*” accoglierà i costi progettuali e di realizzazione dell'opera oggetto di concessione, ivi inclusi gli oneri finanziari. Nella prassi, il valore viene inoltre riportato al netto dei contributi in conto capitale (cfr. par. 2.7) e del relativo fondo ammortamento.

#### **2.4. Le immobilizzazioni immateriali (OIC 24): cenni**

Ai sensi dell'OIC 24 (par. 4), le immobilizzazioni immateriali sono un gruppo di attività caratterizzate dalla mancanza di tangibilità e dall'utilità pluriennale, ciò significa che il beneficio economico in termini di maggiori ricavi o minori costi rispetto a quelli che si avrebbero nel caso di assenza di tali beni (Quagli, 2018, p. 86) avrà una durata superiore al singolo esercizio, in quanto destinati a rimanere per più esercizi all'interno del patrimonio dell'impresa (OIC & Fornaciari, 2023). Le immobilizzazioni immateriali, a loro volta, si possono ulteriormente distinguere in due categorie:

- Beni immateriali, definiti dall'OIC 24, par. 9 come “*beni non monetari, individualmente identificabili, privi di consistenza fisica e, di norma, rappresentati da diritti giuridicamente tutelati*”. In aggiunta a ciò, il requisito dell'individuale identificabilità può considerarsi soddisfatto quando: il bene è separabile o scorporabile dalla società, quindi può essere venduto o comunque trasferito in qualsivoglia modalità, oppure deriva da diritti contrattuali o da altri diritti legali;
- Oneri pluriennali, ossia costi che possono essere capitalizzati poiché non esauriscono la loro utilità nell'esercizio in cui sono stati sostenuti, e sono diversi dai beni immateriali e dall'avviamento (che invece costituisce una categoria autonoma).

L'OIC 24 (par. 50) stabilisce un obbligo di iscrizione dei beni immateriali nell'attivo patrimoniale nel momento in cui siano presenti contemporaneamente i seguenti tre requisiti: rispondenza alla definizione di bene immateriale (riportata poco sopra), titolarità del potere di usufruire dei benefici economici futuri derivanti dal bene e

di limitarne l'accesso a terzi (c.d. controllo), stimabilità del costo con sufficiente attendibilità. La capitalizzazione degli oneri pluriennali è invece possibile (e non obbligatoria) se ricorrono i seguenti requisiti: è dimostrata la loro utilità futura, esiste una correlazione oggettiva con i relativi benefici futuri di cui godrà la società, è stimabile con ragionevole certezza la loro recuperabilità. Per l'iscrizione dei costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo è inoltre richiesto il consenso del collegio sindacale, ove esistente.

Una volta verificata la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione, l'OIC 24 (par. 24) disciplina la classificazione delle poste all'interno della macroclasse B.I dello Stato Patrimoniale, secondo lo schema rigido previsto dall'art. 2424 c.c.:

- 1) *costi di impianto e di ampliamento;*
- 2) *costi di sviluppo;*
- 3) *diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;*
- 4) *concessioni, licenze, marchi e diritti simili;*
- 5) *avviamento;*
- 6) *immobilizzazioni in corso e acconti;*
- 7) *altre.*

Tra le voci ivi comprese, assumono particolare rilievo ai fini della presente trattazione la voce B.I.4 "Concessioni, licenze, marchi e diritti simili", destinata ad accogliere i costi per l'acquisizione di diritti di sfruttamento su beni o servizi pubblici, e la voce B.I.7 "Altre immobilizzazioni", che accoglie tipicamente i costi per migliorie su beni di terzi. Infine, un elemento distintivo fondamentale rispetto alla disciplina delle immobilizzazioni materiali riguarda la stima della vita utile ai fini dell'ammortamento. Mentre per i beni materiali il riferimento principale è la durata fisica ed economica del cespite, per le immobilizzazioni immateriali l'OIC 24 (par. 71) impone un vincolo gerarchico insuperabile: il periodo di ammortamento non può mai estendersi oltre il limite legale o contrattuale del diritto.

## 2.5. *Le immobilizzazioni immateriali nel bilancio del gestore*

Come ricordato nel precedente sottoparagrafo, l'art. 2424 del Codice civile, insieme all'OIC 24, includono le concessioni tra le immobilizzazioni immateriali alla voce B.I.4 ("*concessioni, licenze, marchi e diritti simili*"). Lo stesso principio, al paragrafo 28, specifica in particolare che all'interno della voce *concessioni* trovano collocazione "*i costi per l'ottenimento di concessioni su beni di proprietà degli enti concedenti (sfruttamento in esclusiva di beni pubblici quali ad esempio il suolo demaniale)*" e "*i costi per l'ottenimento di concessioni per esercizio di attività proprie degli enti concedenti (gestione regolamentata di alcuni servizi pubblici quali ad esempio autostrade, trasporti, parcheggi, ecc.)*". Un'indicazione sulla natura dei costi per l'ottenimento di concessioni che possono essere classificati nella voce B.I.4 viene poi fornita dal paragrafo A.12, in base al quale: "*Le concessioni sono provvedimenti con i quali la pubblica amministrazione trasferisce ad altri soggetti i propri diritti o poteri, con i relativi oneri ed obblighi*". Sulla base di quanto appena detto, dunque, è possibile comprendere che le concessioni oggetto di interesse sono quelle regolate da norme di diritto pubblico in cui la controparte è rappresentata dalla Pubblica amministrazione (Mandarino, 2021, p. 24).

Sulla base di quanto prescritto dall'OIC 24, le concessioni possono essere inquadrate tra le immobilizzazioni immateriali, dato che sono caratterizzate dall'assenza di tangibilità e i costi sostenuti per il loro ottenimento hanno utilità pluriennale. Secondo Mandarino (2021, p. 26) le concessioni amministrative possono rientrare nella definizione di "beni immateriali" in quanto costituiscono "diritti giuridicamente tutelati" che soddisfano il requisito dell'individuale identificabilità (cfr. par. 2.4), di conseguenza i costi *una tantum* che vengono sostenuti per l'ottenimento della concessione sono capitalizzabili (tra l'altro anche nei casi in cui il pagamento degli stessi avvenga in maniera dilazionata). Sempre a detta dell'autore, nel caso in cui nella convenzione amministrativa venga anche pattuito che una parte del corrispettivo dovrà essere tarato sulla base di parametri quali, ad esempio, le percentuali di vendita ottenute dal concessionario (*royalties*), tale parte dovrà essere spesa a conto economico alla voce B.8 (*Costi per godimento beni di terzi*), nonostante dall'analisi dell'evidenza empirica emerga come nella prassi invece sia la voce B.14 (*oneri diversi di gestione*) quella più utilizzata per allocare i costi delle concessioni (Mandarino, 2021, p. 26).

In aggiunta a quanto detto, secondo il principio della “correlazione costi-ricavi”, i componenti reddituali emergenti da costi per le concessioni dovrebbero risultare di competenza economica degli esercizi in cui sono ottenuti i relativi ricavi (Mandarino, 2021, p. 27).

Sempre nell’ambito dell’OIC 24, un ulteriore elemento che deve essere classificato tra le immobilizzazioni immateriali, in particolare nella voce B.I.7 “*Altre immobilizzazioni immateriali*”, sono gli eventuali oneri sostenuti dal concessionario per la ristrutturazione o, in generale, per le migliorie riguardanti beni già esistenti e di proprietà del concedente (Orlandi, 2013, p. 1121).

Infine, un aspetto peculiare riguarda le opere soggette a devoluzione immediata (beni che nascono di proprietà pubblica): secondo parte della dottrina, non potendo tali opere rientrare tecnicamente tra i "beni gratuitamente devolvibili" di proprietà del gestore (disciplinati dall'OIC 16), i relativi costi di realizzazione possono essere classificati tra le immobilizzazioni immateriali (Mandarino, 2021, p. 29-30). A supporto di tale impostazione, la nota dell’Agenzia delle Entrate n. 34486 del 16 marzo 2010 ha chiarito che tali costi devono essere iscritti, in corso di realizzazione, alla voce B.I.6 “*Immobilizzazioni in corso e acconti*” e successivamente, a lavori ultimati, riclassificati nella voce B.I.4 “*concessioni, licenze, marchi e diritti simili*”. In questa prospettiva, infatti, il costo di costruzione non rappresenta il valore del bene fisico (che non appartiene all'impresa), bensì il controvalore funzionale all’acquisizione del diritto di concessione stesso.

## ***2.6. L’ammortamento delle concessioni e dei beni gratuitamente devolvibili, manutenzioni e rinnovi***

La definizione del piano di ammortamento rappresenta il momento valutativo più delicato nella gestione contabile delle *utilities*, in quanto la presenza di un termine inderogabile per la restituzione dei beni all’ente concedente impone una deroga sostanziale alle ordinarie logiche dell'ammortamento tecnico. Sia per i beni gratuitamente devolvibili classificati tra le immobilizzazioni materiali, sia per i diritti iscritti tra le immateriali, la dottrina e la prassi contabile convergono nell'affermare che la vita utile del cespite non possa essere determinata dal solo invecchiamento fisico o tecnologico, bensì debba subordinarsi ai vincoli temporali del contratto di servizio.

Come osserva Mandarino (2021, p. 30), l'ammortamento deve essere effettuato in un arco temporale pari al minore tra la vita utile fisica del bene e la durata residua della concessione; una regola che nel settore idrico assume un impatto decisivo, dato che le infrastrutture possiedono spesso una vita tecnica molto estesa, solitamente superiore alla durata residua dell'affidamento, rendendo di fatto la scadenza della concessione il parametro guida per la ripartizione del costo. Tale impostazione trova una codifica normativa esplicita per le immobilizzazioni immateriali nell'OIC 24 (par. 71), che sancisce il divieto di prolungare il periodo di ammortamento oltre il "*limite legale o contrattuale*" del diritto, ma risponde soprattutto a una precisa logica di salvaguardia patrimoniale sottolineata da Dezzani (2002): la gratuità della devoluzione genera infatti la *necessità economica* di recuperare integralmente i capitali investiti entro la scadenza del rapporto, poiché al termine del contratto il valore di realizzo sarà nullo.

In assenza di un principio contabile domestico dedicato specificamente ai beni gratuitamente devolvibili, dunque, il concessionario si troverà a dover calcolare l'ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili in maniera diversa a seconda che questi ultimi abbiano una vita utile maggiore o uguale al periodo concessorio, oppure minore a detto periodo (Mandarino, 2021, p. 30):

- Vita utile superiore alla durata della concessione: è il caso tipico delle infrastrutture pesanti (immobili, reti, acquedotti). In tale ipotesi, il processo di ripartizione del costo storico prende il nome di *ammortamento finanziario* (cfr. art. 104 del TUIR) poiché si basa sulla durata della convenzione anziché sull'effettiva vita utile del bene, inoltre, il criterio di ripartizione è a quote costanti al fine di assicurare la sistematica imputazione del costo del bene in ogni esercizio lungo cui si protrae la concessione, assicurando che il valore sia azzerato al termine del rapporto (Rija, 2010, p. 427). Qualora la durata della concessione subisca variazioni, le quote dovranno essere rimodulate prospetticamente sugli anni residui. In aggiunta a quanto appena detto, un aspetto cruciale riguarda gli oneri per la restituzione dei beni: infatti, alla luce dei recenti emendamenti agli OIC 16 e 31, è necessario distinguere la natura dell'obbligazione:
  - Per gli oneri di smantellamento e ripristino del sito (es. bonifiche o rimozione impianti a fine concessione), il fondo accantonato ha come

contropartita l'incremento del valore dell'immobilizzazione a cui si riferisce (capitalizzazione del costo), che verrà poi ammortizzato lungo la durata del contratto;

- Per gli oneri di manutenzione ciclica e riparazione necessari per garantire il "perfetto funzionamento" durante la gestione, l'accantonamento continua a gravare sul Conto Economico (voce B.12 o B.13) con contropartita nel "Fondo rischi e oneri" del Passivo, al fine di rispettare il principio di competenza.
- Vita utile inferiore alla durata della concessione: riguarda impianti a rapida obsolescenza, che, proprio per questo, dovranno essere rinnovati una o più volte nel corso della concessione (es. elettropompe, misuratori). In questo caso si applica l'ammortamento ordinario, basato sulla vita utile del bene in questione, come accade di norma con tutti i fattori produttivi ad utilità pluriennale (Rija, 2010, p. 429). Da questa fattispecie, tuttavia, emerge una criticità specifica: il bene, oltre a dover essere mantenuto, dovrà essere sostituito prima della fine della concessione, di conseguenza quello nuovo non risulterà ancora completamente ammortizzato alla scadenza del contratto. Il valore residuo scaturito da questo fenomeno rappresenta dunque quella che viene definita "perdita di devoluzione", per fronteggiare la quale il concessionario deve operare fin dall'origine accantonamenti annuali a uno specifico fondo di "sostituzione" (voce B.4 del passivo patrimoniale, in voce dedicata), che saranno pari al valore della perdita di devoluzione diviso gli anni totali della concessione; tuttavia permangono evidenti difficoltà di stima dei costi futuri dei cespiti e dell'andamento futuro dell'attività del concessionario (Mandarino, 2021, p. 31).

Il mancato rispetto di tali accorgimenti esporrebbe la società al rischio di giungere alla scadenza con valori residui non coperti, configurando una maxi-minusvalenza che l'impresa sarebbe costretta a rilevare interamente nell'ultimo esercizio. Tale scenario è stato oggetto di censura anche sotto il profilo della legittimità giuridica e fiscale: a tal proposito, Furian (2020, p. 2967), commentando la sentenza della Cassazione n. 11337/2020, evidenzia come l'emergere di una perdita di devoluzione a carico del solo esercizio di estinzione violerebbe il principio di competenza e di correlazione costi-

ricavi, scaricando ingiustamente sull'ultimo bilancio un onere che avrebbe dovuto essere spalmato lungo tutta la durata della concessione.

### **2.7. *Il trattamento contabile dei contributi pubblici***

La gestione delle imprese operanti nei servizi pubblici, incluse quelle del settore idrico, è frequentemente caratterizzata dall'interazione con soggetti pubblici (Stato, Regioni, Enti d'Ambito) che erogano risorse finanziarie a sostegno della gestione corrente o per lo sviluppo infrastrutturale. Sotto il profilo contabile, la corretta rappresentazione di tali flussi richiede una distinzione preliminare basata sulla finalità economica dell'erogazione, disciplinata rispettivamente dai principi contabili nazionali OIC 12 (Composizione e schemi del bilancio d'esercizio) e OIC 16 (Immobilizzazioni materiali).

La prima categoria è costituita dai contributi in conto esercizio, disciplinati dall'OIC 12 al par. 6, lett. F. Tali apporti sono dovuti in base alla legge o a disposizioni contrattuali e si caratterizzano per la loro natura di integrazione dei ricavi dell'attività caratteristica o di riduzione dei costi operativi. Ai fini della loro rilevazione, il principio stabilisce che essi debbano essere iscritti distintamente nell'apposita sottovoce della voce A.5 ("Altri ricavi e proventi") del Conto Economico. Il criterio guida è quello della competenza, temperato dal principio della prudenza: la rilevazione deve infatti avvenire nell'esercizio in cui sorge con certezza il diritto a percepirli (che può anche essere successivo all'esercizio di riferimento economico), ovvero quando vi è la sicurezza giuridica dell'erogazione.

Di maggiore rilievo per le società più *capital intensive* come le *utilities* idriche sono i contributi in conto impianti, normati dall'OIC 16 (paragrafi 86-88). Si tratta di somme erogate per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, riattivazione o ampliamento di immobilizzazioni materiali e non richiedono una particolare controprestazione, tuttavia la società beneficiaria può essere vincolata a mantenere in uso le immobilizzazioni materiali cui essi si riferiscono per un determinato periodo di tempo. La ratio di fondo è che tali contributi, essendo commisurati al costo dei cespiti, devono partecipare alla formazione del risultato d'esercizio secondo il criterio della competenza, ovvero gradualmente lungo la vita utile del bene a cui si riferiscono. Per l'iscrizione in bilancio è necessaria la "ragionevole certezza" che le condizioni per il

riconoscimento siano soddisfatte e che l'erogazione sia sostanzialmente definitiva. Per la loro contabilizzazione, infine, l'OIC 16 ammette due metodi alternativi, i quali producono i medesimi effetti sull'utile d'esercizio e sul Patrimonio Netto, pur differendo nella rappresentazione espositiva:

- Con il primo metodo (cd. “*indiretto*”) i contributi sono portati indirettamente a riduzione del costo in quanto imputati al conto economico nella voce A5 “*altri ricavi e proventi*”, e quindi rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso l’iscrizione di “*risconti passivi*”. In questo modo, a Conto Economico transiteranno da un lato gli ammortamenti calcolati sul costo *lordo* delle immobilizzazioni, e dall'altro la quota di contributo di competenza dell'esercizio (rilasciata gradualmente dal risconto).
- Con il secondo metodo (cd. “*diretto*”) i contributi sono portati a riduzione del costo delle immobilizzazioni materiali cui si riferiscono. Di conseguenza, nel Conto Economico verranno imputati solo gli ammortamenti determinati sul valore dell’immobilizzazione al netto dei contributi, senza l'iscrizione di componenti positive di reddito né di risconti passivi.

### **3. Il quadro regolatorio ARERA e i riflessi sul bilancio d’esercizio**

Come già illustrato nel corso del primo capitolo, la gestione del servizio idrico integrato, configurandosi come un monopolio naturale, è sottratta alle libere dinamiche di mercato e sottoposta alla vigilanza dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). In particolare, l’intervento del Regolatore non si limita alla definizione delle tariffe, ma permea l'intera struttura amministrativa e contabile delle società concessionarie, arrivando ad imporre un processo di introduzione e di cambiamento del sistema di controllo per le società operanti nei settori energia, gas, idrico, e, da luglio 2025, anche rifiuti urbani, attraverso un approccio definito “*istituzionalista*” (Guerrini, Cadamuro, Guastamacchia, & Vincifori, 2016), con il quale sono state introdotte una serie di prassi e procedure che regolano la determinazione dei prezzi (c.d. metodo tariffario), i criteri di calcolo dei costi per attività distinte (c.d. contabilità regolatoria e *unbundling*) e gli standard di qualità del servizio.

### 3.1. *L'unbundling contabile*

Il presupposto indispensabile per l'applicazione del metodo tariffario è la disponibilità di dati economici disaggregati, capaci di superare la visione sintetica del bilancio civilistico. Per realizzare questo obiettivo, l'ARERA ha emanato il *Testo Integrato di Unbundling Contabile* (cd. TIUC, Allegato A alla deliberazione 24 marzo 2016 - 137/2016/R/com), con il quale ha stabilito l'obbligo di separazione contabile (altresì detto *unbundling contabile*), tra gli altri, anche per gli esercenti e gestori del SII. L'adozione di questa pratica, ai sensi dell'art. 2 del TIUC, si pone la finalità “*di promuovere l'efficienza ed adeguati livelli di qualità nell'erogazione dei servizi: a) assicurando un flusso informativo certo, omogeneo e dettagliato circa la situazione economica e patrimoniale degli esercenti, ovvero dei gestori del SII; b) impedendo discriminazioni, trasferimenti incrociati di risorse tra attività e tra comparti in cui operano gli esercenti, ovvero i gestori del SIP*”.

Ai sensi dell'art. 3 del TIUC, per quanto riguarda il settore idrico, i destinatari delle disposizioni di separazione contabile sono i gestori del SII, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono sotto qualsiasi forma giuridica. In aggiunta a ciò, non sono tenuti a rispettare gli obblighi in materia di separazione contabile i soggetti che gestiscono uno o più servizi del SII ma non sono affidatari dei servizi medesimi.

Nella pratica, tale normativa riguarda al tempo stesso l'ambito contabile-civilistico e quello del controllo di gestione, il quale non si limita però ai soli profili economici, ma coinvolge anche quelli patrimoniali (Aprile & Aprile, 2015, p. 5), con l'obiettivo di analizzare i costi e le marginalità delle società ad essa sottoposte, insieme alle risorse impiegate in ciascuna delle loro *business units*, chiamate all'interno del TIUC “*Attività*”. La disciplina richiede di passare da una rilevazione dei valori per natura, che caratterizza la contabilità generale, ad una rilevazione per destinazione, tipica della contabilità analitica o direzionale (Manuale di contabilità regolatoria ARERA, 2024, p. 150), sviluppando un sistema che deve essere in grado di rilevare le poste economiche e patrimoniali, non solo a livello globale di azienda o ente nel complesso, ma anche a livello parziale delle seguenti singole unità logico organizzative (ai sensi del TIUC):

- Attività: come prima fase, i costi sostenuti dalle gestioni vanno ricondotti alle attività, definite come fasi operative (*business units*) che possono essere gestite come imprese separate. Queste aree di business, in particolare, non sono autonomamente identificabili, ma devono essere individuate sulla base di quanto stabilito da ARERA (Aprile & Pepa, 2025, p. IV); per il settore idrico sono le seguenti: acquedotto, fognatura, depurazione, altre attività idriche;
- Comparti: unità logico-organizzative che individuano un'aggregazione di valori economici e patrimoniali per destinazione più analitica rispetto alle Attività. Ad esempio, per l'attività di acquedotto costituiscono comparti di separazione contabile la captazione, adduzione, potabilizzazione, distribuzione e misura;
- Funzioni operative condivise (cd. *FOC*): funzioni aziendali, svolte anche attraverso una struttura dedicata, che nell'ambito dello stesso soggetto giuridico prestano servizi di natura operativa, di tipo tecnico e/o commerciale, in maniera condivisa ad almeno due Attività del soggetto medesimo, anche al di fuori dei settori regolamentati dal TIUC. In pratica, si tratta di unità organizzative che svolgono centralmente funzioni riferite all'intera azienda;
- Servizi comuni (cd. *SC*): unità logico-organizzative che svolgono funzioni in modo centralizzato nell'ambito dello stesso soggetto giuridico riferite in generale all'intera impresa;
- Per quanto riguarda il servizio idrico integrato (SII), la rilevazione deve avvenire anche per ambito territoriale ottimale (ATO).

Andranno anche tracciati gli effetti derivanti dalle transazioni interne sia al medesimo soggetto, sia al gruppo di appartenenza (inteso come “*l'insieme di società tra le quali sussistano situazioni di controllo ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. n.127/91*” dal TIUC). Da tutto ciò emergono dei prospetti di dettaglio chiamati Conti Annuali Separati (*CAS*), perfettamente riconciliati con quanto presente all'interno del bilancio di esercizio, che annualmente dovranno essere inviati all'ARERA (Aprile & Pepa, 2025, p. V).

### 3.2. Il metodo tariffario idrico (MTI)

Sulla base dei dati disaggregati forniti dalla separazione contabile, l'Autorità definisce il corrispettivo del servizio applicando un modello regolatorio ibrido che contempera il principio del *Full Cost Recovery*<sup>12</sup> (recupero integrale dei costi) con meccanismi di incentivazione all'efficienza. L'attuale versione del Metodo Tariffario Idrico (MTI-4, di cui alla delibera 639/2023/R/idr) si configura tecnicamente come un meccanismo di *Revenue Cap* (Meringolo, 2019, p. 26), variante del cd. *price cap* che ha il vantaggio di minimizzare il rischio di domanda per l'operatore (Guerrini, 2024, p. 1007), senza però eliminarlo. In base a questo metodo, l'Autorità determina *ex-ante* il Vincolo riconosciuto ai Ricavi del Gestore (VRG), ossia l'ammontare complessivo delle risorse spettanti al gestore indipendentemente dai volumi distribuiti.

Ai sensi dell'art. 5 del Metodo, il VRG<sup>a</sup> in qualsiasi anno  $a = \{2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029\}$  è dato dalla seguente formula:

$$VRG^a = Capex^a + FoNI^a + Opex^a + ERC^a + Rc_{TOT}^a$$

Ne consegue che la tariffa del servizio idrico sarà pari alla somma di:

- *Capex* (cfr. art. 8): è la componente che rappresenta i costi delle immobilizzazioni ed include gli oneri finanziari (OF), gli oneri fiscali (OFisc) e gli ammortamenti;
- *FoNI*, ossia *fondo nuovi investimenti* (cfr. art. 16): è la componente a sostegno degli obiettivi specifici e degli interventi che ne conseguono. Gli investimenti realizzati con il FoNI, non essendo realizzati con risorse proprie del gestore, non rientrano nella categoria del *Capex* di cui sopra;
- *Opex* (cfr. art. 17): è la componente a copertura dei costi operativi del gestore, i quali vengono distinti in costi passanti, ossia non efficientabili dal gestore e costi endogeni (questi ultimi soggetti a efficientamento annuale tramite *X-Factor*);
- *ERC* (cfr. Titolo 6): costi ambientali e della risorsa;

---

<sup>12</sup> Così come stabilito dall'art. 154, c.1 del codice dell'ambiente, in base al quale: "La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'ente di governo dell'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga"

- Infine, poiché tale calcolo si basa sui dati di bilancio consuntivi di due anni precedenti (regola del *time-lag*,  $t-2$ ), si genera fisiologicamente un differenziale tra i ricavi effettivamente fatturati all'utenza e il VRG spettante; tale disallineamento viene gestito attraverso la componente dei conguagli ( $Rc^a_{TOT}$ ), che recupera o restituisce le differenze maturate nelle tariffe degli esercizi successivi.

Figura 1- Matrice di schemi regolatori ex. art. 6 MTI-4

	$\frac{VRG^{2022}}{pop + 0,25 pop_{fut}} \leq VRG_{PM}$	$\frac{VRG^{2022}}{pop + 0,25 pop_{fut}} > VRG_{PM}$	AGGREGAZIONI O VARIAZIONI DEI PROCESSI TECNICI SIGNIFICATIVE
$\frac{\sum_{2024}^{2029} (IP_a^{exp} + CFP_a^{exp})}{RAB_{MTI-3}} \leq \omega$	<p>SCHEMA I</p> <p>Limite di prezzo:</p> $\frac{\vartheta^a}{\vartheta^{a-1}} \leq (1 + rpi + 1,25K - 1,5X)$	<p>SCHEMA II</p> <p>Limite di prezzo:</p> $\frac{\vartheta^a}{\vartheta^{a-1}} \leq (1 + rpi + 1,25K - 2X)$	<p>SCHEMA III</p> <p>Limite di prezzo:</p> $\frac{\vartheta^a}{\vartheta^{a-1}} \leq (1 + rpi + 1,25K - X)$
$\frac{\sum_{2024}^{2029} (IP_a^{exp} + CFP_a^{exp})}{RAB_{MTI-3}} > \omega$	<p>SCHEMA IV</p> <p>Limite di prezzo:</p> $\frac{\vartheta^a}{\vartheta^{a-1}} \leq (1 + rpi + 1,75K - 1,5X)$	<p>SCHEMA V</p> <p>Limite di prezzo:</p> $\frac{\vartheta^a}{\vartheta^{a-1}} \leq (1 + rpi + 1,75K - 2X)$	<p>SCHEMA VI</p> <p>Limite di prezzo:</p> $\frac{\vartheta^a}{\vartheta^{a-1}} \leq (1 + rpi + 1,75K - X)$

Fonte: Arera Metodo Tariffario Idrico 2024-2029, p. 19

Una volta determinato il VRG, è necessario calcolare il theta ( $\vartheta$ ), ossia l'incremento tariffario, o moltiplicatore tariffario (cfr. art. 4 dell'MTI-4) che il gestore deve applicare in bolletta di anno in anno. Tale coefficiente viene ottenuto rapportando il VRG alla somma tra il ricavo stimato del gestore del SII e i ricavi provenienti dalle altre attività idriche, entrambi riferiti all'anno  $a-2$ . Sulla base del meccanismo di *revenue cap* su cui si fonda l'MTI, l'applicazione tariffaria non risulta uniforme per tutti gli operatori: una volta calcolato il theta, infatti, occorre confrontarlo con il valore massimo applicabile definito dallo schema regolatorio di appartenenza all'interno della matrice di schemi regolatori (cfr. Art 6 dell'MTI-4).

La matrice classifica ciascun gestore incrociando due variabili strategiche: sulla sinistra è riportata l'intensità degli investimenti programmati (rapporto investimenti/RAB), mentre in alto si trova il rapporto tra l'entità del vincolo ai ricavi pro capite del gestore e il VRG pro capite medio individuato da ARERA. In totale

vengono previsti sei schemi (da I a VI), per i quali l'Autorità definisce regole differenziate: ad esempio, il posizionamento in uno schema piuttosto che in un altro può consentire al gestore di valorizzare o meno le componenti specifiche *FNInew* e *Opnew* (cfr. art. 6.2), oppure di accedere all'ammortamento finanziario (cfr. art. 11.7).

Come detto prima, l'appartenenza ad uno degli schemi previsti determina poi il cd. *price limit*, ossia il tetto massimo di incremento tariffario annuale consentito a tutela dell'utenza: qualora il calcolo matematico del moltiplicatore tariffario restituisca un incremento necessario superiore al *price limit*, l'eccedenza non può essere addebitata nell'anno corrente. Proprio da questo meccanismo, unitamente al fatto che il calcolo si basa sui dati di bilancio consuntivi di due anni precedenti (regola del *time-lag*), si genera fisiologicamente un differenziale tra i ricavi effettivamente fatturati all'utenza e il VRG spettante: tale disallineamento viene gestito attraverso la componente dei conguagli ( $Rc^a_{TOT}$ ), che recupera o restituisce le differenze maturate nelle tariffe degli esercizi successivi.

### **3.3. I riflessi contabili della regolamentazione di settore**

La regolamentazione di settore, della quale è stato fornito un riassunto all'interno del presente paragrafo, ha naturalmente degli impatti che possono essere, a seconda dei casi, più o meno evidenti a livello di bilancio. L'applicazione dell'MTI e degli obblighi di *unbundling* non è infatti neutrale rispetto alla rappresentazione contabile, ma impone l'adozione di specifiche policies di bilancio per gestire la natura ibrida delle componenti tariffarie.

Tra le fattispecie più rilevanti spicca il FoNI (Fondo Nuovi Investimenti), ossia la componente tariffaria a sostegno degli investimenti, per il quale non è prevista un'unica modalità di trattamento contabile. Tale posta è stata storicamente oggetto di un vivace dibattito dottrinale dovuto all'assenza di una univoca prescrizione civilistica, situazione che ha portato le aziende a dividersi tra due orientamenti contrapposti: da un lato chi considerava il FoNI un ricavo d'esercizio, creando un impatto positivo a livello di risultato netto che generalmente veniva destinato a riserva indisponibile del patrimonio netto; dall'altro chi lo assimilava a un contributo in conto impianti (Meringolo & Sanguineti, 2016, p. 34), con conseguente trattamento ai sensi dell'OIC 16 (cfr. par. 2.7). A risolvere la questione sulla corretta interpretazione sostanziale della posta è

intervenuta l'Autorità stessa, la quale all'interno dell'art. 36.1 dell'MTI-4 stabilisce che: *“Secondo quanto raccomandato dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), gli operatori indipendentemente dalla politica contabile utilizzata, adottano politiche di disponibilità delle riserve, per la parte alimentata dalla componente FoNI, coerenti con le tecniche di rendicontazione regolatorie stabilite dall'Autorità, in base alle quali tale componente, finalizzata all'incentivazione dei nuovi investimenti, è assimilata a un contributo pubblico in conto impianti e come tale deve essere rilevata nei CAS dal gestore utilizzando la metodologia prevista dall'OIC 16 per tali contributi.”*. Tale disposizione chiarisce che, nell'ottica del regolatore, la natura economica prevalente è quella del contributo vincolato agli asset piuttosto che quella del ricavo generico.

Per completare il quadro, si è deciso di analizzare la nota integrativa del bilancio al 31.12.2024 di Abbanoa S.p.A., società facente parte del campione oggetto del terzo capitolo, della quale si riportano i passaggi più significativi: i contributi in conto impianti per FoNI sono rilevati in base al principio della competenza economica e, in ossequio al principio della prudenza, sono iscritti in bilancio solo nel momento in cui vi è la ragionevole certezza circa la loro concessione. Nel caso specifico, l'iscrivibilità in bilancio si verifica in virtù della determinazione da parte dell'ente competente dello schema tariffario per il medesimo periodo sulla base del metodo approvato dall'ARERA a fronte della erogazione del servizio e della realizzazione degli investimenti da parte del Gestore nell'anno di riferimento. Viene successivamente ribadito che negli schemi di Stato Patrimoniale e di Conto Economico non è prevista una specifica classificazione in bilancio di tale tipologia di contributi, di conseguenza si fa riferimento alle regole stabilite dall'OIC 16, le quali prevedono l'imputazione del contributo a conto economico, con successivo storno della quota non di competenza tramite risconti passivi, o, in alternativa, la riduzione del costo storico del cespite, che prevede una partecipazione del contributo al risultato d'esercizio tramite minori quote di ammortamento. Proseguendo, la società, pur osservando che, dal punto di vista economico, i risultati cui si perviene adottando l'uno o l'altro criterio di contabilizzazione sono perfettamente identici, ha optato per il metodo indiretto in quanto: *“la tecnica dei risconti risulta più coerente con le raccomandazioni dell'ARERA e permette di evidenziare con maggiore chiarezza il valore delle immobilizzazioni e dei relativi ammortamenti da una parte, e il valore del contributo FoNI dall'altra,*

*consentendo una più chiara rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'esercizio, dando una maggiore comprensibilità al bilancio e coerenza con il metodo tariffario stabilito dall'Autorità".* Questa modalità consente infatti di mantenere nell'Attivo il valore lordo dei cespiti, dato fondamentale per il calcolo della RAB, e di segregare nel Passivo il debito implicito verso l'utenza rappresentato dal FoNI ancora da ammortizzare.

Tuttavia, è di estremo interesse notare come la medesima società adotti un approccio differenziato quando si tratta di contributi pubblici tradizionali (es. fondi regionali o statali, distinti dal FoNI tariffario). Per queste poste, Abbanoa ha ritenuto opportuno *"proseguire con la contabilizzazione del primo metodo (riduzione del costo storico, ndr) in quanto in tal modo si ritiene più chiara la rappresentazione del fatto aziendale"*. La ratio di questa distinzione risiede nella natura proprietaria dei beni: trattandosi spesso di infrastrutture del SII di proprietà di terzi (demanio regionale e comunale), realizzate con contributi in conto impianti, la società le equipara alle *"altre infrastrutture acquisite in uso dai Comuni e dalla Regione Sardegna al momento dell'affidamento del servizio"*.

Un ulteriore tema che è stato oggetto di discussione tra gli studiosi è il trattamento contabile dei conguagli: in particolare, il problema trova la sua origine nella variabilità dei volumi distribuiti all'utenza, la quale può determinare uno scostamento tra l'ammontare tariffario approvato e l'ammontare di consumo degli utenti. Il dubbio riguardante la corretta contabilizzazione dei ricavi relativi a tale disallineamento è stato risolto infine dall'Agenzia delle entrate, la quale nel 2014 ha osservato che sono soddisfatti i requisiti della "certezza" degli elementi reddituali e quello della loro "obiettiva determinabilità" richiesti dalla normativa fiscale, precisando anche che *"la certezza giuridica dei ricavi è assicurata sia dal contratto di affidamento della gestione dei servizi idrici [...] che dal meccanismo di revisione tariffaria prevista dalla normativa [...] I componenti di reddito risultano obiettivamente determinabili, in quanto destinati alla integrale copertura dei costi ed in quanto legati a precisi parametri algebrici di calcolo che non lasciano spazio ad alcuna valutazione di carattere soggettivo né ad alcuna iniziativa autonoma da parte della Società"*. Tramite questa pronuncia l'agenzia ha dunque stabilito che tale differenziale, in quanto caratterizzato dalla certezza e dall'obiettiva determinabilità, costituisce un ricavo della società la cui

manifestazione finanziaria avverrà nell'anno n+2, di conseguenza i concessionari dovranno registrare il livello di ricavi determinato dall'ARERA a prescindere dai volumi effettivamente erogati (Meringolo & Sanguineti, 2016, p. 32-33).

Infine, l'impatto regolatorio si estende alla valutazione delle passività e dei crediti. Da un lato, l'obbligo di restituzione delle reti impone stanziamenti in appositi Fondi rischi e oneri (es. "*Fondo ripristino beni gratuitamente devolvibili*") per coprire i futuri oneri di ripristino. Dall'altro, la natura di servizio pubblico essenziale, che limita la facoltà di interruzione della fornitura, espone i gestori a elevati rischi di incasso; ciò rende critica la stima del Fondo svalutazione crediti, la cui determinazione deve contemperare le rigide regole fiscali e civilistiche con la specificità del meccanismo di riconoscimento dei costi di morosità previsto dalla regolazione ARERA (cfr. art. 30 MTI-4).

### **III. Analisi empirica delle prassi contabili nei bilanci OIC**

Il presente capitolo si pone l'obiettivo di verificare empiricamente le logiche teoriche e normative delineate nel capitolo precedente, calandole nella prassi operativa del Servizio Idrico Integrato. Attraverso la disamina analitica dei fascicoli di bilancio, con particolare attenzione alle Note Integrative e alle Relazioni sulla Gestione, di un campione composto da quaranta *utilities* del settore, lo studio si propone di mappare e decodificare le concrete metodologie di contabilizzazione adottate dalle aziende. A conclusione della trattazione, le evidenze emerse verranno esposte e interpretate criticamente, offrendo una sintesi organica dei modelli contabili e delle criticità informative che caratterizzano il comparto.

#### **1. Metodologia di ricerca e selezione del campione**

L'individuazione del campione oggetto di indagine è il risultato di un rigoroso processo di selezione metodologica, strutturato in fasi successive. Definiti in prima istanza i parametri qualitativi per l'estrazione delle società dal panorama nazionale, è stata successivamente applicata una specifica soglia di significatività dimensionale. Tale filtro si è reso necessario al fine di circoscrivere il perimetro d'analisi alle realtà più rilevanti, ottimizzando così l'ampiezza del *panel* e garantendo al contempo un elevato grado di robustezza e attendibilità ai risultati dello studio.

##### ***1.1. La definizione del perimetro di osservazione: una prima scrematura qualitativa***

Per la composizione della base empirica sulla quale condurre lo studio, si è deciso di utilizzare il database AIDA – Bureau Van Dijk, a partire dal quale, in data 19/01/26, è stata effettuata un'estrazione di imprese sulla base dei seguenti criteri:

- 1) Disponibilità di bilanci ottici in forma ordinaria nel biennio 2023-2024: ai fini della ricerca, si è reso necessario andare ad escludere i bilanci in forma abbreviata e i bilanci delle microimprese (rispettivamente previsti dagli artt. 2435 *bis* e 2435 *ter* del codice civile). Il legislatore ha infatti accordato alle società con soglie dimensionali inferiori a certi limiti la facoltà di adottare queste tipologie di bilanci che prevedono notevoli semplificazioni per tutti i prospetti che li compongono (Quagli, Bilancio di

esercizio e principi contabili, 2018), le quali si sostanziano in una maggiore aggregazione delle voci di Stato Patrimoniale e Conto Economico e una riduzione degli obblighi informativi o, nel caso delle società che presentano i requisiti di redazione del bilancio micro ai sensi dell'art 2435 ter c.c., l'eventuale esonero dalla redazione della Nota Integrativa, insieme alla possibilità di esonero dalla redazione della Relazione sulla Gestione. Questa scelta si è quindi resa necessaria al fine di disporre di un livello di dettaglio adeguato a condurre la ricerca.

- 2) Forma giuridica di S.p.A. e S.p.A. a socio unico che risultavano attive alla data di estrazione: mentre l'esclusione delle società non attive è obbligatoria in quanto non avrebbe avuto senso analizzare bilanci per i quali fosse mancato il principio della continuità aziendale (Cfr. OIC 11), la scelta di concentrare l'elaborato sulle sole Società per Azioni si basa sulla necessità di garantire il massimo grado di affidabilità e rigorosità dei dati contabili e dell'informativa fornita in Nota Integrativa, infatti, il legislatore ha previsto per questa forma giuridica l'obbligo di nomina del collegio sindacale, il quale è composto di tre o cinque membri effettivi ai sensi dell'articolo 2397 del c.c.; e l'obbligo di sottoporre i propri bilanci alla revisione legale dei conti effettuata, ai sensi dell'articolo 2409 bis del c.c., in primo luogo da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, e, a determinate condizioni<sup>13</sup>, dal collegio sindacale.
- 3) Ricavi delle vendite superiori 1€ nel 2024: questo ulteriore "filtro" rappresenta un'integrazione rispetto al requisito di stato giuridico *attiva* di cui si è parlato sopra e serve per avere un'ulteriore prova del fatto che le società facenti parte del campione sono effettivamente operative e aderenti al principio della continuità aziendale. Come verrà dettagliatamente illustrato nei paragrafi successivi, per la selezione definitiva del campione, questo filtro verrà ulteriormente ristretto considerando soltanto le società al di sopra di una soglia minima di fatturato. Tale approccio metodologico è volto a massimizzare la rilevanza economica e la probabilità di riscontrare un

---

<sup>13</sup> Questa possibilità viene accordata dal comma 2 dell'articolo 2409 bis del c.c., il quale sancisce che: "*lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale. in tale caso il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro*". Le previsioni del codice vengono poi ulteriormente integrate dagli articoli 16 e 19-bis del D.Lgs. 39/2010, i quali sanciscono che, nel caso degli Enti di Interesse Pubblico e degli Enti Sottoposti a Regime Intermedio, la revisione legale non può essere in alcun caso esercitata dal collegio sindacale.

trattamento contabile significativo dei beni gratuitamente devolvibili e delle relative problematiche.

- 4) Esclusione delle società con bilancio redatto secondo i principi contabili IAS/IFRS: Ai fini della presente analisi, che si concentra sulle prassi adottate nei bilanci redatti secondo le regole nazionali (Codice civile e principi contabili dell'OIC), si è proceduto ad escludere tutte le società che applicano gli standard contabili internazionali. Tali bilanci, infatti, saranno oggetto di studio specifico nell'ultimo capitolo per l'analisi comparativa tra i due framework normativi.
- 5) Inclusione delle sole società svolgenti attività identificate dai codici ATECO 36.00.00 (Raccolta, trattamento e fornitura di acqua) al fine di garantire la copertura all'interno del campione delle società identificabili come *utilities* del Servizio Idrico Integrato (SII). Questa inclusione è necessaria per assicurare che l'analisi rifletta il trattamento contabile di tutti i Beni Gratuitamente Devolvibili di rete, i quali sono soggetti alla medesima regolazione ARERA e alle identiche problematiche contabili.

L'estrazione effettuata sulla base dei criteri appena esplicitati ha individuato 73 imprese, effettuando un'importante scrematura rispetto alle potenziali 898 società disponibili su AIDA impostando il solo filtro del codice ATECO 36.00.00.

*Figura 2 - Procedura di selezione del campione*

<input checked="" type="checkbox"/>	2. Tutte le società con bilanci ottici	2.343.997
<input checked="" type="checkbox"/>	3. Ultimo anno disponibile: 2024	1.077.183
<input checked="" type="checkbox"/>	4. Anni con bilanci disponibili: 2024, 2023	1.247.736
<input checked="" type="checkbox"/>	5. Stato giuridico: Attiva	1.806.644
<input checked="" type="checkbox"/>	6. Ricavi delle vendite (mil EUR): Ultimo anno disponibile, min=0,001	1.864.126
<input checked="" type="checkbox"/>	7. Società con bilancio in IFRS	5.559
<input checked="" type="checkbox"/>	8. Forma giuridica: S.P.A., S.P.A. a socio unico	42.821
<input checked="" type="checkbox"/>	9. ATECO: 36 - Raccolta, trattamento e fornitura di acqua	898
<input checked="" type="checkbox"/>	10. Modello di contabilità: Bilanci non consolidati dettagliati, all the selected years, 2023, 2024	55.675
Ricerche Booleane 2E3E4E5E6E No 7E8E9E10 <input type="button" value="Aggiorna"/>		Totale : 74

## **1.2. La selezione dimensionale: la definizione del campione finale**

Una volta circoscritto il perimetro iniziale alle 73 società di capitali attive, operanti nel settore della raccolta, trattamento e fornitura di acqua e redigenti il bilancio secondo i principi OIC, si è proceduto all'analisi della distribuzione di frequenza della variabile dimensionale prescelta, individuata nei Ricavi delle vendite e delle prestazioni (voce A.1 del Conto Economico). Tale indagine preliminare è stata condotta al fine di verificare l'opportunità statistica di un ulteriore ridimensionamento del panel:

l'obiettivo, infatti, era determinare se la concentrazione del valore all'interno del settore giustificasse una focalizzazione sui soli *top player*, garantendo la rappresentatività sostanziale dei risultati pur operando su un campione numericamente più ristretto.

Tabella 1- Analisi della distribuzione di frequenza svolta sull'estrazione da AIDA

Classe di fatturato	Range (mln €)	Freq. assoluta	%	Freq. cumulata	Fatturato tot. per classe	% Fatturato tot. (Concentrazione)	Concentrazione cumulata
Classe 1	0-5MLN	6	8%	8%	16.210.755 €	0,37%	0,37%
Classe 2	5-20 MLN	12	16%	16%	159.126.104 €	3,60%	3,97%
Classe 3	20-35 MLN	15	21%	29%	403.977.389 €	9,15%	13,12%
<b>Classe 4</b>	<b>35-50MLN</b>	9	12%	41%	363.402.212 €	8,23%	21,34%
<b>Classe 5</b>	<b>50-100MLN</b>	20	27%	68%	1.371.526.674 €	31,05%	52,40%
<b>Classe 6</b>	<b>OLTRE 100MLN</b>	11	15%	84%	2.102.345.845 €	47,60%	100,00%
Totale		73	100%		4.416.588.979 €	100%	

Considerando l'eterogeneità del campione iniziale, caratterizzato da un fatturato compreso in un range che spazia da circa 1 milione fino a 340 milioni di euro, si è optato per una stratificazione in sei classi di ampiezza crescente. Tale suddivisione è stata funzionale a isolare gruppi di società omogenei dal punto di vista dimensionale:

- Classe 1: fino a 5 milioni di €;
- Classe 2: da 5 a 20 milioni di €;
- Classe 3: da 20 a 35 milioni di €;
- Classe 4: da 35 a 50 milioni di €;
- Classe 5: da 50 a 100 milioni di €;
- Classe 6: oltre 100 milioni di €.

L'analisi della curva distributiva ha evidenziato un'asimmetria nella ripartizione delle frequenze, con una densità maggiore nelle classi centrali e inferiori. Di conseguenza, l'attenzione è stata spostata sull'analisi di concentrazione del valore economico, dalla quale è emerso che, in VRtù della marcata polarizzazione che connota il settore idrico, era possibile individuare una soglia di *cut-off* a 35 milioni di euro. L'applicazione di tale soglia ha permesso di includere nel campione definitivo le sole società in grado di intercettare, congiuntamente, l'87% del fatturato complessivo del panel iniziale. Questo approccio selettivo ha consentito di focalizzare l'indagine sulle

imprese di maggiori dimensioni, escludendo la "coda bassa" della distribuzione composta da 33 unità.

Tale scelta è supportata da una precisa validità metodologica: si assume, infatti, che le realtà aziendali più strutturate presentino un'informativa di bilancio e una Nota Integrativa più articolate rispetto alle gestioni minori, di conseguenza, concentrare l'attenzione su questi soggetti aumenterebbe sensibilmente la probabilità di individuare nei documenti contabili le evidenze specifiche necessarie ai fini del presente elaborato, assicurando una base dati più solida per l'analisi dei comportamenti aziendali.

Il campione definitivo risulta pertanto composto da 40 società, un numero che realizza il giusto equilibrio tra la gestibilità operativa dell'analisi e la completezza dell'informazione economico-finanziaria rappresentata.

A conclusione del percorso di selezione, è doveroso formulare una precisazione metodologica in merito alla natura del panel ottenuto: il campione finale non persegue finalità di inferenza statistica probabilistica sull'universo totale delle imprese idriche, bensì risponde all'obiettivo di condurre un'analisi empirica e descrittiva focalizzata su uno specifico sottoinsieme di operatori: le *utilities* del SII che redigono il bilancio secondo i Principi Contabili Nazionali (OIC). Tale scelta, coerente con l'oggetto della tesi volto ad indagare l'applicazione della normativa civilistica nazionale, ha comportato come necessaria conseguenza l'esclusione dallo spettro di analisi dei *top player* del mercato italiano (le grandi *multiutilities* quotate in Borsa). Tali soggetti, infatti, in ottemperanza ai regolamenti comunitari e al D.Lgs. 38/2005, sono tenuti all'adozione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS, che seguono logiche di valutazione e rappresentazione patrimoniale strutturalmente divergenti rispetto al Codice Civile (in particolare sul trattamento del *fair value* e delle passività finanziarie). Di conseguenza, il campione di 40 aziende, pur rappresentando l'87% del fatturato del perimetro OIC analizzato, non può considerarsi statisticamente rappresentativo dell'intera industria idrica nazionale in senso assoluto, mancando dell'apporto dei grandi gruppi quotati. Tuttavia, esso costituisce una rappresentazione fedele e significativa della "spina dorsale" del sistema a gestione locale e pubblica, offrendo uno spaccato puntuale su come la normativa nazionale venga interpretata dalle società che costituiscono l'ossatura territoriale del servizio idrico italiano.

## 2. Il campione oggetto di analisi

Prima di addentrarsi nella disamina sostanziale delle evidenze contabili, si ritiene utile fornire una panoramica generale dei soggetti selezionati. A tal fine, si riporta di seguito il prospetto completo del campione (Tabella 1), nel quale sono state dettagliate per ciascuna società: la localizzazione geografica, riclassificata in macro-aree sulla base della rielaborazione dei dati provinciali estratti da AIDA, la natura del modello di *governance* adottato, informazione desunta attraverso l'analisi incrociata dei siti web istituzionali, delle Note Integrative o delle Relazioni sulla Gestione, ed il fatturato relativo al bilancio del 2024.

Tale ricognizione preliminare, oltre a presentare i protagonisti dell'analisi, permette di contestualizzare i dati di bilancio che verranno discussi successivamente e offre, al contempo, alcuni spunti di riflessione sull'attuale assetto del settore idrico in Italia, evidenziando come le diverse forme gestionali si distribuiscano lungo il territorio nazionale.

*Tabella 2- Elenco delle società del campione*

N°	Ragione sociale	Ricavi delle vendite e delle prestazioni (A1)	Area Geografica	Modalità di gestione
1	IRETI S.P.A.	340.103.000 €	Nord	Società a controllo pubblico quotata
2	ABBANO S.P.A.	298.961.645 €	Sud e isole	In house providing
3	PUBLIACQUA S.P.A.	266.020.379 €	Centro	Società mista
4	GORI S.P.A.	260.012.135 €	Sud e isole	Società mista
5	ETRA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	198.598.827 €	Nord	In house providing
6	AMAP S.P.A.	137.026.466 €	Sud e isole	In house providing
7	UNIACQUE S.P.A.	128.482.881 €	Nord	In house providing
8	ACQUALATINA S.P.A.	125.491.745 €	Centro	Società mista
9	ACQUEDOTTO DEL FIORA SOCIETA' PER AZIONI O IN FORMA ABBREVIATA ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A.	123.687.126 €	Centro	Società mista
10	A.S.A. - AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	116.611.232 €	Centro	Società mista
11	SOCIETA' RISORSE IDRICHE	107.350.409 €	Sud e isole	In house providing

	CALABRESI S.P.A.			
12	UMBRA ACQUE S.P.A.	96.586.504 €	Centro	Società mista
13	G.A.I.A. S.P.A.	95.958.821 €	Centro	In house providing
14	ACEA ATO 5 S.P.A.	92.292.867 €	Centro	Concessione a terzi
15	ACQUEVENETE S.P.A.	88.843.210 €	Nord	In house providing
16	VIVA SERVIZI S.P.A.	82.621.473 €	Centro	In house providing
17	VIACQUA S.P.A.	76.382.054 €	Nord	In house providing
18	ACQUA NOVARA.VCO S.P.A.	75.107.292 €	Nord	In house providing
19	A.C.A. S.P.A. IN HOUSE PROVIDING	72.777.450 €	Sud e isole	In house providing
20	CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI S.P.A.	64.322.143 €	Centro	In house providing
21	PADANIA ACQUE S.P.A.	63.330.590 €	Nord	In house providing
22	LARIO RETI HOLDING S.P.A.	61.993.872 €	Nord	In house providing
23	NUOVE ACQUE SPA	61.067.615 €	Centro	Società mista
24	CAFC S.P.A.	61.050.553 €	Nord	In house providing
25	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.	60.502.397 €	Centro	In house providing
26	TALETE - GESTIONE SII ATO 1 - SOCIETA' PER AZIONI (IN FORMA ABBREVIATA TALETE S.P.A. )	55.691.533 €	Centro	In house providing
27	ROMAGNA ACQUE - SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A.	54.981.903 €	Nord	In house providing
28	SICILIACQUE - S.P.A.	52.743.814 €	Sud e isole	Società mista
29	RUZZO RETI S.P.A.	51.627.862 €	Sud e isole	In house providing
30	ASM VERCELLI S.P.A.	51.142.451 €	Nord	Società mista
31	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A IN SIGLA A.T.S. S.P.A.	49.922.041 €	Nord	In house providing
32	ASTEA S.P.A.	41.502.335 €	Centro	Società mista
33	ALTO CALORE SERVIZI SPA	41.261.758 €	Sud e isole	In house providing
34	ACQUA PUBBLICA SABINA - SOCIETA' PER AZIONI	41.063.975 €	Centro	In house providing
35	PIAVE SERVIZI S.P.A.	39.831.787 €	Nord	In house providing
36	AZIENDA CUNESE DELL'ACQUA - SOCIETA' PER AZIONI SIGLABILE A.C.D.A.	39.419.615 €	Nord	In house providing

	S.P.A.			
37	ACQUE DI CALTANISSETTA S.P.A. IN SIGLA CALTAQUA S.P.A.	37.269.269 €	Sud e isole	Concessione a terzi
38	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A.	36.591.800 €	Nord	In house providing
39	SOCIETA' ABRUZZESE PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SPA - IN BREVE S.A.S.I. - S.P.A.	36.539.632 €	Sud e isole	In house providing
40	SISTEMI SALERNO - SERVIZI IDRICI S.P.A.	32.996.898 € <sup>14</sup>	Sud e isole	In house providing

Elaborazione sulla base di: Dati AIDA, siti web e bilanci delle società analizzate.

### ***2.1. La distribuzione geografica delle società del campione***


Il primo elemento di caratterizzazione delle società del campione che si è deciso di portare all'attenzione dei lettori del presente elaborato è la localizzazione geografica. A tal fine, si è deciso di riclassificare le imprese in tre macro aree: Nord, Centro, Sud e Isole, sulla base della provincia in cui ciascuna di esse ha sede.

Come è possibile osservare dal grafico sottostante, il campione presenta una distribuzione geografica prettamente uniforme, con 15 unità collocate nel nord Italia, 14 al centro e 11 sparse tra meridione e isole.

---

<sup>14</sup> Sebbene si attesti al di sotto della soglia di fatturato stabilita, la società è stata inserita nel panel al fine di sostituire SOGESID S.p.A.. L'esclusione di quest'ultima si è resa necessaria in virtù della sua peculiare configurazione giuridico-economica: trattandosi della società di ingegneria *in house* delle Amministrazioni Centrali, essa non condivide le caratteristiche tipiche del gestore idrico locale (*utility*), risultando pertanto non comparabile con le altre società selezionate.

Figura 3- Ripartizione geografica delle società



Elaborazione sulla base di: dati AIDA

Il fatturato risulta così distribuito tra le tre aree: 30% al nord (1.025.678.880 €), 38% al centro (1.323.420.145 €), 32% sud e isole (1.128.567.338 €). Tale sostanziale equivalenza è di fondamentale importanza metodologica per gli obiettivi della presente ricerca. Sebbene la regolazione tariffaria e tecnica sia centralizzata a livello nazionale (ARERA), le prassi amministrative e le consuetudini contabili possono risentire di specificità locali o di differenti storicità nello sviluppo delle infrastrutture. Disporre di un campione bilanciato, che include significative realtà del Mezzogiorno (spesso sottorappresentate nei database commerciali per carenza di dati strutturati), permette in primo luogo di neutralizzare il “bias territoriale”, assicurando che i risultati emersi in merito all'applicazione dei principi OIC non siano influenzati da logiche regionalistiche, e in secondo luogo di confrontare modelli gestionali eterogenei permettendo di osservare se le criticità contabili si manifestino in modo omogeneo lungo tutta la penisola o presentino divergenze tra le diverse aree del paese.

## **2.2. Le modalità di affidamento del SII tra le società del campione**

Un secondo elemento nell'analisi preliminare del campione riguarda la forma di gestione del servizio adottata. In continuità con il quadro teorico delineato nel Primo Capitolo, le 40 società oggetto di indagine sono state categorizzate in base al titolo giuridico di affidamento, distinguendo tra le tre fattispecie previste dall'ordinamento


all'art. 14, c.1 del D.Lgs. n. 201/2022: l'affidamento *in house*, la società mista e la concessione a terzi.

Tale distinzione è stata effettuata in primo luogo per fornire un riscontro pratico rispetto agli indirizzi del legislatore, ad esempio verificando se la “preferenza” espressa nei confronti del ricorso al mercato, e la conseguente messa in secondo piano della modalità di affidamento *in house*, trovi effettiva applicazione nella realtà industriale o se, al contrario, permanga una resistenza del modello a controllo pubblico. In secondo luogo, la raccolta di questo tipo di informazioni ha permesso di verificare l'eventuale esistenza di un legame tra la modalità di affidamento e le politiche contabili adottate dalle società, argomento, questo, che verrà trattato più avanti nel corso del presente capitolo.

Dall'analisi degli statuti societari e delle convenzioni di affidamento, la composizione del campione risulta così articolata:

- *In house providing*: tale modello, riscontrato in 27 società (pari al 67,5% del campione), risulta largamente preponderante. La prevalenza di tale modello conferma come, nonostante le spinte liberalizzatrici, il settore idrico italiano mantenga una forte radice pubblicistica, dove il bilancio d'esercizio funge spesso da strumento di rendicontazione diretta verso la proprietà comunale.
- Società miste: questo secondo raggruppamento, che prevede la compresenza di un socio pubblico e di un socio operativo privato (scelto tramite gara a doppio oggetto), conta 10 società, pari al 25% del totale.
- Concessione a terzi: infine, tra le società del campione, solo 3, con una quota pari al 7,5%, operano sulla base di un affidamento a terzi. È in questo *cluster* che si collocano prevalentemente le operazioni industriali dei grandi gruppi quotati (come Acea Ato 5 S.p.A. o le gestioni territoriali di gruppi come Irete), che agiscono sul territorio con logiche imprenditoriali di mercato, pur operando su *asset* di proprietà pubblica.

Figura 4 - Modalità di affidamento del SII tra le società del campione



Elaborazione sulla base di: dati raccolti da bilanci, siti web, convenzioni di affidamento delle società prese in esame.

### 3. Analisi delle prassi contabili adottate dalle società del campione

Definito il perimetro campionario ed illustrate le caratteristiche delle 40 società selezionate, il presente paragrafo si propone di entrare nel merito delle prassi contabili sostanziali adottate. L'obiettivo dell'indagine empirica non è la mera comparazione dei dati di bilancio, bensì la comprensione delle modalità con cui le *utilities* idriche interpretano e applicano i Principi Contabili Nazionali (OIC) in un contesto caratterizzato da un lato da una forte regolamentazione di settore da parte dell'ARERA, ma in cui, tuttavia, permangono al tempo stesso delle zone grigie in cui, in assenza di principi chiari, ci si basa sulle prassi e sulle interpretazioni fornite dalla dottrina, che sono state trattate all'interno del secondo capitolo del presente elaborato.

L'analisi, che ha avuto natura prettamente qualitativa, si è quindi basata sulla disamina integrata dei bilanci al 31.12.2024 delle società del campione, con particolare attenzione all'informativa fornita in nota integrativa e all'interno della relazione sulla gestione. Questi due documenti, infatti, costituiscono le uniche due fonti che consentono al lettore di tralasciare il mero dato quantitativo, permettendo invece di cogliere le logiche sottostanti al trattamento delle diverse voci e rivelando infine come

ciascuna società abbia risolto le specifiche criticità contabili che caratterizzano il settore idrico.

### ***3.1. Lo svolgimento dell'indagine***

Al fine di sistematizzare le informazioni qualitative desunte dai documenti di bilancio e decodificare le scelte discrezionali fatte da ciascuna società, è stato definito un protocollo di analisi strutturato. Nello specifico, per ogni unità del campione si è proceduto alla verifica puntuale delle seguenti variabili, selezionate in quanto rappresentative delle principali criticità teoriche e normative discusse nel secondo capitolo:

- **Presenza di beni in proprietà di concessione:** L'analisi preliminare si è focalizzata sull'identificazione, all'interno degli schemi di bilancio, di cespiti riconducibili alla "proprietà di concessione" (o "beni gratuitamente devolvibili"), soggetti al vincolo di restituzione gratuita e in perfetto stato di efficienza all'Ente concedente, monitorandone la relativa voce di classificazione. In assenza di tale fattispecie, dunque nel caso di iscrizione degli *asset* a titolo di "proprietà industriale", la verifica si è concentrata sull'esplicita menzione del diritto all'indennizzo previsto all'interno della convenzione di affidamento a garanzia degli investimenti realizzati.
- **Menzione di "beni gratuitamente devolvibili" all'interno del bilancio:** Dopo aver verificato la presenza o meno della categoria a cui appartengono, è stata ricercata l'eventuale presenza di diciture esplicite che qualifichino gli *asset* come "gratuitamente devolvibili". Nel caso di esito positivo, l'assenza di un principio contabile OIC rende necessario un secondo passaggio volto a verificare la voce di classificazione di tali infrastrutture: l'assenza di un principio OIC *ad hoc*, infatti, rende possibili tre principali metodi: iscrizione nella voce B.II.4 dell'attivo patrimoniale ("Altri beni") ex OIC 16, allocazione in una voce specifica (sfruttando la possibilità prevista dall'art. 2423-ter c.c.) oppure inclusione di tali beni nelle classi ordinarie di appartenenza.
- **Criteri di ammortamento delle immobilizzazioni:** Si è analizzata la Nota Integrativa per comprendere se l'ammortamento sia ripartito lungo la vita utile del bene (eventualmente anche quella regolatoria stabilita dall'ARERA), o se, come

suggerito dalla dottrina e dall'art. 104 del TUIR, sia subordinata alla durata residua della concessione (ammortamento finanziario). Questo punto è cruciale nel caso in cui in bilancio siano riportati dei beni gratuitamente devolvibili per neutralizzare eventuali rischi di "perdita di devoluzione" alla scadenza.

- Presenza di fondi rischi e oneri specifici: È stata accertata l'esistenza di accantonamenti destinati a coprire gli obblighi contrattuali di restituzione degli impianti, insieme alla loro classificazione all'interno del bilancio.
- Costi per concessioni a Stato Patrimoniale: Si è verificata l'eventuale capitalizzazione dei costi *una tantum* sostenuti per l'acquisizione dell'affidamento, classificabili tipicamente nella voce B.I.4 ("Concessioni, licenze, marchi") in quanto oneri pluriennali privi di consistenza fisica ma tutelati giuridicamente, insieme all'effettivo contenuto della voce.
- Presenza di migliorie su beni di terzi a Stato Patrimoniale: L'analisi ha ricercato la corretta allocazione degli oneri sostenuti per ristrutturazioni o potenziamenti su beni di proprietà del concedente (o di terzi), che secondo l'OIC 24 dovrebbero trovare collocazione nella voce B.I.7 ("Altre immobilizzazioni immateriali").
- Costi per concessioni a Conto Economico: È stata monitorata la modalità di rilevazione dei canoni periodici o delle *royalties* versate agli Enti d'Ambito, verificando se tali costi siano imputati alla voce B.8 (Godimento beni di terzi) oppure, come suggerito da parte della dottrina, alla voce B.14 (Oneri diversi di gestione).
- Metodo di contabilizzazione dei contributi in conto capitale: Si è osservato quale dei due metodi previsti dall'OIC 16 sia stato adottato per rappresentare i contributi pubblici ricevuti: il "metodo indiretto" (che prevede l'iscrizione in A.5 di Conto Economico per la parte di competenza dell'esercizio e storno della restante parte tramite risconto passivo) o il "metodo diretto" (che prevede l'imputazione a riduzione del costo storico del cespite a cui si riferiscono i contributi). Si è inoltre verificata la coerenza di trattamento con il FoNI, nel caso in cui sia stato considerato anch'esso come contributo in conto capitale.

- Metodo di contabilizzazione dei contributi FoNI: Infine, come già anticipato, si è verificato se la componente tariffaria FoNI (Fondo Nuovi Investimenti) sia stata trattata come un ricavo generico, con relativa iscrizione di una riserva vincolata di Patrimonio Netto, oppure assimilata a un contributo in conto impianti, in linea con quanto raccomandato dall'art. 36.1 dell'MTI-4 e dall'OIC.

### **3.2. *La rappresentazione in bilancio delle infrastrutture del SII***

L'analisi empirica condotta sul campione, in applicazione del metodo precedentemente esposto, ha permesso di delineare una visione d'insieme delle prassi contabili nel settore, portando all'identificazione di precise macro-tendenze nella gestione delle infrastrutture idriche; tuttavia, prima di procedere alla disamina dettagliata dei *cluster* individuati, è doveroso porre una premessa metodologica sostanziale riguardante la qualità dell'informativa di bilancio.

L'analisi ha infatti evidenziato una diffusa asimmetria informativa, riscontrabile nel fatto che in oltre la metà dei casi analizzati la Nota Integrativa non esplicita chiaramente l'esistenza o le modalità di calcolo del Diritto all'Indennizzo (o Valore di Rimborso) disciplinato dall'Art. 31 MTI-4 ARERA. Tale omissione, tuttavia, non deve essere necessariamente interpretata come assenza del diritto o come negligenza dei redattori, ma richiede piuttosto una lettura congiunta tra informativa qualitativa e dati numerici. Se nel caso teorico di una devoluzione gratuita “pura” il silenzio sulla clausola di indennizzo sarebbe coerente con l'adozione di un criterio di ammortamento finanziario e la presenza di specifici fondi di ripristino, la realtà osservata nei casi riconducibili alla “proprietà industriale” è differente. Per questi ultimi, l'esistenza del diritto al Valore Residuo deve essere considerata una condizione implicita ma necessaria per la stessa correttezza del bilancio, in quanto l'applicazione dell'ammortamento a vita utile, in assenza di una garanzia di rimborso, violerebbe il principio di prudenza. Pertanto, pur nell'impossibilità di accedere a documenti interni quali le convenzioni di affidamento, la presenza del diritto all'indennizzo è stata dedotta logicamente dall'appartenenza delle società a quello che, nel prosieguo della trattazione, verrà definito come cluster del “proprietario sostanziale”.

Sotto questo punto di vista, la conferma definitiva dell'esistenza di una garanzia al recupero degli investimenti viene fornita dall'analisi del quadro regolatorio nazionale,

di cui si ripropone brevemente la storia evolutiva: come evidenziato in dottrina da Simone Lucattini (2025, p. 318), in questo settore si è assistito a un fondamentale passaggio "*dalla regolazione per contratto alla regolazione per autorità indipendente*". L'ARERA è infatti dotata di un forte potere di "*eterointegrazione contrattuale*": un meccanismo che, innescando l'applicazione dell'art. 1339 c.c.<sup>15</sup>, autorizza l'autorità amministrativa a sostituire e integrare d'imperio, con propri atti di regolazione, le clausole delle convenzioni di affidamento stipulate tra Enti Locali e gestori.

Nel settore idrico, l'incidenza di tale potere sui contratti in essere trova un solido ancoraggio nel d.P.C.M. 20 luglio 2012 (Lucattini, 2025, p. 322). Definendo in modo puntuale le prerogative attribuite ad ARERA, tale intervento normativo ha permesso di attenuare sensibilmente le conflittualità in materia di tutela del legittimo affidamento degli operatori, segnando uno stacco evidente rispetto ai contenziosi insorti in altri comparti.

Un ulteriore passaggio storico in tal senso è rappresentato dalla Delibera 656/2015/R/idr del 23 dicembre 2015, i cui principi sono stati poi stabilmente incardinati nel Metodo Tariffario Idrico (in particolare all'art. 31 dell'attuale MTI-4) e trovano oggi la loro definitiva consacrazione legislativa nell'Articolo 19, comma 2, del TUSPL (cfr. Capitolo I), che disciplina organicamente il diritto all'indennizzo per il gestore uscente. Come ricorda Lucattini (2025, p. 315), la regolazione tariffaria finisce per sottrarre la determinazione del corrispettivo alle libere negoziazioni, ma al contempo persegue il fine ultimo della certezza, creando un quadro stabile necessario per la programmazione economica e per attrarre investimenti a lungo termine. Sancendo che, in caso di subentro, al gestore uscente debba essere garantito un indennizzo (il VR) calcolato sulla base del valore residuo del capitale investito riconosciuto (la *Regulatory Asset Base* o RAB), il regolatore tutela proprio l'affidamento maturato dalle imprese, mettendole al riparo da un'applicazione "pura" e penalizzante della devoluzione gratuita.

---

<sup>15</sup> Di cui si riporta il testo: "Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge o da norme corporative sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti".

Come emerso da un confronto diretto con il Professor Andrea Guerrini<sup>16</sup>, la ratio di questo intervento regolatorio era proprio quella di superare il blocco degli investimenti fisiologico negli ultimi anni di concessione, garantendo la "bancabilità" delle opere: solo assicurando ai finanziatori la presenza di un indennizzo terminale certo, infatti, è possibile per i gestori accendere mutui e linee di credito per realizzare nuove infrastrutture anche in prossimità della scadenza della convenzione.

Chiarito il perimetro informativo e le necessarie deduzioni logiche adottate per superare le carenze di disclosure, è possibile entrare nel merito delle risultanze empiriche. L'esame trasversale dei bilanci del campione ha permesso di isolare due variabili discriminanti fondamentali che, combinate tra loro, definiscono l'orientamento contabile e la percezione del rischio d'impresa da parte dei gestori.

La prima direttrice riguarda la qualificazione giuridico-contabile degli asset. Si osserva una netta spaccatura tra le società che prediligono l'iscrizione delle reti tra le *Immobilizzazioni Materiali* (Macroclasse B.II), assimilando di fatto le infrastrutture pubbliche alla proprietà aziendale, e quelle che invece adottano il modello delle *Immobilizzazioni Immateriali* (Macroclasse B.I), evidenziando la natura concessoria del diritto d'uso tramite le voci "Concessioni" o "Migliorie su beni di terzi".

Parallelamente, la seconda variabile è rappresentata dalla politica di ammortamento. A fronte della dicotomia classificatoria appena descritta, si registra una convergenza verso l'ammortamento economico-tecnico basato sulla vita utile fisica del bene. Tale approccio, che accomuna la quasi totalità del campione, svuota di fatto di significato la scadenza della concessione come limite temporale dell'investimento, affidando il recupero del capitale residuo interamente al meccanismo del Valore di Rimborso (VR), che tutela il gestore da possibili "perdite di devoluzione" obbligando il soggetto subentrante a corrispondere il valore contabile netto dei beni trasferiti alla scadenza della concessione.

---

<sup>16</sup> Professore presso il Dipartimento di Management dell'Università di Verona, già Componente di ARERA, Presidente dell'Associazione dei regolatori europei del servizio idrico (WAREG) e Membro del Bureau del Network of Economic Regulators (NER) dell'OCSE dal 2018 al 2025.

Dall'incrocio di queste direttrici, il campione di 40 società si è polarizzato in tre modelli principali di comportamento, che verranno analizzati nel dettaglio nei paragrafi successivi:

1. Il Cluster A, definito "Modello Proprietario Sostanziale", che raggruppa la maggioranza delle gestioni rientranti nella definizione di “proprietà industriale”
2. Il Cluster B, identificato come "Modello Immateriale", che include le società che presentano uno squilibrio a favore delle immobilizzazioni immateriali;
3. Il Cluster C, che raccoglie le casistiche rientranti nel “Modello concessionario puro”, ossia gli esempi più classici di “proprietà di concessione”.

Di seguito viene riportata la rappresentazione grafica della suddivisione delle società del campione nei *cluster* appena descritti:

*Figura 5 - Matrice di suddivisione delle società del campione in cluster*

		Classificazione delle infrastrutture: prevalenza di...	
		Immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni immateriali
Politica di ammortamento	Ammortamento tecnico/regolatorio	<b>A</b> <b>Modello "proprietario sostanziale"</b>  <i>Prevalenza di "proprietà industriale"</i>	<b>B</b> <b>Modello "immateriale"</b>
	Ammortamento finanziario	<b>C</b> <b>Modello "concessionario puro"</b>  <i>Prevalenza di "proprietà di concessione"</i>	

### 3.3. Cluster A: Il Modello "Proprietario Sostanziale"

Il primo e più numeroso raggruppamento emerso dall'analisi comprende 33 società, pari all'83% dell'intero campione analizzato. Questo gruppo, che è stato definito "Modello Proprietario Sostanziale", è caratterizzato dalla scelta sistematica di iscrivere le infrastrutture del Servizio Idrico Integrato all'interno delle Immobilizzazioni Materiali (Macroclasse B.II), trattandole contabilmente alla stregua di beni di proprietà aziendale (la cosiddetta "proprietà industriale").


Tabella 3- Dati di bilancio 2024 delle società del cluster A

Regione sociale	TOTALE IMMOB. IMMATRIALIAI EUR Ultimo anno disp.	Diritti brevetto ind. EUR Ultimo anno disp.	Concessioni, licenze EUR Ultimo anno disp.	Imm. in corso EUR Ultimo anno disp.	Altre immobiliz. Immateriali EUR Ultimo anno disp.	TOTALE IMMOB. MATERIALI EUR Ultimo anno disp.	Terreni e fabbricati EUR Ultimo anno disp.	Impianti EUR Ultimo anno disp.	Attrez. industriali EUR Ultimo anno disp.	Altri beni EUR Ultimo anno disp.	Imm. in corso/accetti EUR Ultimo anno disp.
IRETI S.P.A.	42.630.000	27.911.000	81.000	6.873.000	7.048.000	1.226.050.000	103.052.000	1.050.278.000	1.529.000	2.353.000	68.840.000
GORI S.P.A.	14.904.851	-	11.188.085	1.711.881	912.353	582.408.790	28.195.385	414.793.124	28.051.090	2.227.170	109.142.021
ETRA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	8.628.013	4.839.531	-	4.950	3.674.410	641.436.207	81.310.988	451.580.033	14.386.856	20.861.943	73.296.387
ANAP S.P.A.	110.687.774	-	826.951	8.620.116	100.640.707	41.587.839	5.869.845	2.104.802	26.335.308	3.883.709	3.624.075
ACQUALATINAS.P.A.	21.484.788	-	2.569.427	763.064	18.162.297	165.017.334	275.212	135.387.608	7.682.174	1.007.216	20.675.124
ACQUEDOTTO DEL FIORA SOCIETA' PER AZIONI O IN FORMA ABBREVIATA ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A.	190.206.263	-	263.232	15.084.358	174.860.875	94.969.378	10.085.464	49.338.892	9.079.895	1.649.960	24.815.167
A.S.A. - AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	7.503.033	3.309.225	201.937	1.043.720	1.685.693	299.951.924	1.657.135	258.394.412	1.856.297	49.913	36.994.167
SOCIETA' RISORSE IDRICHE CALABRESI S.P.A.	8.561.050	156.366	38.850	8.124.237	241.597	159.086.242	1.444.053	130.705.925	531.226	466.452	25.938.586
UMBRAACQUE S.P.A.	3.536.034	2.002.191	-	724.427	809.416	229.736.364	4.496.414	198.344	7.364.590	146.047.898	71.629.118
G.A.I.A. S.P.A.	4.258.952	-	1.060.494	1.488.682	1.709.776	248.491.879	1.373.750	187.937.174	13.410.398	467.932	45.302.625
ACQUATO S.P.A.	9.878.572	-	8.896.371	665.849	346.352	240.646.989	4.057.037	209.595.444	11.712.535	1.568.790	13.712.793
ACQUEVENESE S.P.A.	57.269.163	-	12.072.163	-	45.195.998	460.156.947	26.981.368	394.033.279	7.890.515	1.571.179	28.692.608
ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	36.112.724	166.846	-	2.171.150	33.774.728	3.180.181	79.587	927.779	1.878.591	294.224	-
VIACQUA S.P.A.	2.916.825	2.055.159	-	19.523	823.661	364.415.612	9.841.130	305.853.361	2.874.506	1.845.446	44.001.169
ACQUANOVARA VCO S.P.A.	2.719.758	2.108.935	-	-	167.664	218.637.481	8.318.261	184.570.089	1.279.038	1.220.205	23.249.888
A.C.A. S.P.A. IN HOUSE PROVIDING	107.553.595	397.171	-	-	107.156.424	110.047.631	2.999.194	101.486.441	567.845	499.118	4.494.933
CIIP CICLI INTEGRATI INBRIANTI PRINARI S.P.A.	31.742.644	165.582	2.857.920	3.923.413	24.762.170	295.513.602	14.067.477	209.076.308	6.872.551	584.252	64.913.014
PADANIA ACQUE S.P.A.	1.287.786	-	818.763	278.208	143.732	251.684.727	15.439.964	220.975.769	5.415.298	688.246	9.165.450
LARIO RETI HOLDING S.P.A.	7.462.233	749.198	30.499	1.102.975	5.570.561	228.821.821	24.919.892	165.856.828	10.070.632	959.940	27.015.529
CAFC S.P.A.	46.569.817	-	4.220.517	8.159.556	32.611.419	171.534.222	6.968.253	123.233.160	5.997.902	1.652.789	33.682.118
ROMAGNA ACQUE - SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A.	369.106	-	369.106	-	-	345.233.443	34.505.042	280.218.853	454.247	2.206.452	27.848.849
SICILIAACQUE - S.P.A.	29.448.171	56.148	-	5.654.723	23.737.300	163.071.230	177.237	190.298	66.927	80.801.644	21.833.124
RIZZO RETI S.P.A.	618.036	-	417.370	-	200.666	162.301.021	49.167.724	131.910.544	1.047.601	1.154.539	10.513
ASM VERCELLI S.P.A.	3.723.453	1.918.894	-	1.101.132	627.972	196.447.745	29.832.134	152.705.737	2.952.338	5.646.207	5.311.323
ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A. IN SIGLA A.T.S. S.P.A.	92.274.668	-	903.991	17.025.971	74.344.706	203.742.389	13.589.791	130.663.053	7.771.536	2.473.171	49.244.838
ASTEA S.P.A.	24.735.406	379.522	840	1.382.933	22.372.111	82.887.475	12.975.549	66.282.119	710.805	1.331.298	1.587.704
ALTO CALORE SERVIZI SPA	2.346.440	5.726	105.594	-	2.185.919	138.217.019	6.629.655	122.878.232	963.501	15.640	9.330.590
ACQUA PUBBLICA SABINA - SOCIETA' PER AZIONI	3.637.057	-	806.596	624.358	1.576.244	77.284.314	1.245.964	46.664.977	2.538.582	1.329.198	25.505.593
PIAVE SERVIZI S.P.A.	5.609.465	139.804	454.391	2.681.887	4.506	168.859.955	7.029.128	138.370.970	448.397	1.980.532	21.030.928
AZIENDA CONIUNSE DELL'ACQUA - SOCIETA' PER AZIONI SIGLABILE A.C.D.A. S.P.A.	19.923.629	970.800	9.788.951	902.326	8.023.421	81.341.767	30.347.404	42.198.684	5.056.018	524.221	3.215.440
ACQUE DI CALTANISSETTA S.P.A. IN SIGLA CALTAQUA S.P.A.	3.502.499	-	5.014	-	3.497.485	101.956.410	-	50.425.443	20.518.033	285.927	30.727.007
LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A.	31.165.606	-	229.642	3.604.832	27.331.134	172.275.084	18.322.534	126.926.166	5.686.128	1.221.815	20.118.441
SOCIETA' ABRUZZESE PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SPA - IN BREVE S.A.S.I. - S.P.A.	15.243.070	35.804	-	-	15.207.266	46.763.215	652.135	19.026.474	253.344	621.107	26.210.155

Fonte: Dati AIDA

Un aspetto emblematico di questo cluster risiede nel livello di trasparenza informativa fornita in merito al destino di tali beni al termine della concessione, aspetto riassunto nel primo grafico di analisi.


Figura 6 - Menzione del diritto all'indennizzo tra le società del cluster A



Come evidenziato dai dati, soltanto 14 società (pari al 42% del cluster) menzionano esplicitamente in Nota Integrativa il diritto a ricevere un indennizzo al termine dell'affidamento, spesso richiamando le specifiche convenzioni di gestione o le disposizioni introdotte dal legislatore e dal regolatore. Al contrario, la maggioranza del raggruppamento, composta da 19 società (58%), omette qualsiasi riferimento a tale diritto. Come anticipato in premessa, questo "silenzio" rappresenta un caso lampante di carenza nell'informativa fornita in nota integrativa, ma non equivale all'assenza della tutela. Al contrario, il diritto al Valore di Indennizzo Residuo (VR) costituisce proprio il "pilastro nascosto" che legittima l'intero impianto contabile di queste aziende: senza la certezza di un rimborso finale, il mantenimento dei cespiti tra le immobilizzazioni materiali risulterebbe ingiustificato.

La prova definitiva di tale assunto, che supera l'assenza di disclosure, risiede nelle politiche di ammortamento adottate, illustrate nel secondo grafico.

Figura 7 - Criteri di ammortamento adottati dalle società del cluster A



Osservando la distribuzione dei criteri di ammortamento, emerge un dato inequivocabile: la quasi totalità del campione ignora la durata residua della concessione come limite temporale per il piano di ripartizione dei costi.

La fetta più ampia, pari al 58% (19 società), applica la classica Vita utile economico-tecnica, stimata in base al deperimento fisico del bene. Un ulteriore 33% (pari a 11 società) ha affinato tale metodo adottando la Vita utile regolatoria ARERA, allineando così parzialmente il bilancio civilistico alle logiche tariffarie dettate dall'Autorità. In entrambi gli scenari, l'ammortamento viene "spalmato" su un orizzonte temporale che eccede la naturale scadenza dell'affidamento, rendendo matematicamente e logicamente necessaria l'esistenza del diritto all'indennizzo (VR) per coprire il valore non ammortizzato.

A margine, il grafico evidenzia un 9% del campione (equivalente a 3 società) classificato come "Altro", a indicare casi specifici che non potevano essere associati ad alcuna macro-categoria. Tra questi, il primo caso è rappresentato da Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A., una realtà che si distingue per il suo peculiare posizionamento lungo la filiera idrica. A differenza dei tradizionali gestori che si interfacciano con l'utenza finale, l'azienda, a capitale interamente pubblico, opera infatti nella veste giuridica e operativa di "fornitore d'acqua all'ingrosso". Come si evince dal dettato della Nota Integrativa, il perimetro di attività si fonda sull'affidamento di specifiche concessioni di derivazione e prelievo di acque ad uso civile; in virtù di tali

titoli, la società gestisce a monte le grandi fonti idropotabili per poi cedere la risorsa ai gestori del Servizio Idrico Integrato operanti nei tre ambiti territoriali della Romagna (coincidenti con le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, presidiate in primis dal distributore locale Hera), cui spetta la successiva erogazione al dettaglio.

La particolarità che ha determinato l'inserimento di Romagna Acque all'interno della categoria "altro" in relazione al criterio di ammortamento adottato è il fatto che per i cespiti strumentali al SII (suddivisi in beni strumentali alla fornitura idrica all'ingrosso e beni concessi in uso oneroso al gestore del SII) entrati in funzione a partire dall'esercizio 2023, la società applica direttamente il criterio della vita utile regolatoria stabilito da ARERA nell'MTI-3. L'obiettivo di tale scelta è far sì che, al termine della concessione, il valore netto contabile di questi asset corrisponda esattamente al valore di rimborso corrisposto dal gestore subentrante, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 31 dell'MTI-4 di ARERA. Per i cespiti entrati in funzione prima del 2023, invece, continuano ad applicarsi le aliquote di ammortamento basate sulla tradizionale vita economico-tecnica.

Di seguito si riporta l'estratto della nota integrativa in cui vengono riportate le aliquote sulla base dell'entrata in funzione dei beni:

Figura 8 - Aliquote di ammortamento applicate da Romagna acque sulle immobilizzazioni materiali

Categorie di cespiti	Aliquote ammort.(%)	Aliquote ammort.(%) applicate ai cespiti entrati in esercizio dal 2023
<b>beni strumentali al SII e attività access. (EE e TLC)</b>		
Attrezzatura- Strumentaz. imp. Potabil.	10	
Autovetture - Autocarri - Natanti	20	
Campo Pozzi - Sorgenti - Gallerie - Gallerie drenanti	2,5	
Centrale Idroelettrica Monte Casale	5	
Collettori - Rete fognaria	2,5	2
Condutture - Rete idrica e cabine	2,5	
Costruzioni leggere	2,5	5
Diga di Ridracoli- Opere consolid.diga-Diga del Conca	2	2,5
Fabbricati Industriali - Fabbricati non Industriali	2,5	
Gruppi di misura	6,67	10
Impianti di Depurazione	8	5
Impianti Potabilizzaz.-Imp.trattamento-Impianti ricloraz.	8	5
Impianti di sollevamento e di pompaggio	12	
Impianto TLCC e relativa estensione	12,5	
Macch.Uff. elettr. Computer	14,29	
Macchinari diga	5	
Mobili e arredi	10	
Serbatoi - Vasche di raccolta	2	2,5
Sist.telefonici-Sist.Videocontr.-Tel.cellulari-Rete inform.	12,5	
Sistema fotovoltaico	2-5-8-12	

Fonte: Bilancio d’esercizio 2024 Romagna Acque – Società delle fonti S.p.A.

Un ulteriore spunto di riflessione che è possibile ricavare dalla disclosure, molto dettagliata, fornita da Romagna Acque deriva proprio dalla sua natura di fornitore d’acqua all’ingrosso: questo determina la presenza all’interno del suo bilancio di “Beni in uso oneroso al gestore del SII” per un importo pari a 101.961.958€ per i quali viene fornita la seguente descrizione: *“trattasi di beni strumentali alla gestione del servizio idrico integrato ma non alla produzione e distribuzione idrica all’ingrosso e sono finanziati dalla Società ed iscritti nel suo patrimonio. Sono realizzati e gestiti da HERA S.p.A. come previsto in specifici atti convenzionali sottoscritti anche dall’Ente d’Ambito e autorizzati da ARERA nell’ambito di una motivata istanza presentata dall’ente d’ambito, che dà evidenza dei benefici resi al sistema idrico romagnolo da tale modalità di finanziamento-realizzazione dei beni. Le convenzioni prevedono la corresponsione alla Società da parte del gestore del servizio idrico integrato di un canone tale da*

*consentire il recupero dei costi del capitale secondo le regole stabilite da ARERA.”.* L'unicità di questa società risiede, in definitiva, nel suo posizionamento strutturale: essa rappresenta l'unica realtà all'interno del campione a collocarsi "dal lato opposto" della filiera rispetto alle classiche utility analizzate, fungendo da ente finanziatore e titolare a monte di asset che vengono materialmente eserciti a valle da gestori terzi.

Proseguendo nell'esame della categoria residuale "Altro", il secondo caso è rappresentato da A.S.A. - Azienda Servizi Ambientali S.p.A., gestore del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 5 "Toscana Costa". Sotto il profilo dell'assetto giuridico, l'azienda si configura come un perfetto esempio di affidamento alla società mista (pubblico-privata), in cui la compagine maggioritaria degli Enti Locali è affiancata dal socio operativo industriale IRETI S.p.A. Similmente a quanto visto in precedenza, anche A.S.A. ha optato di recente per un cambio di criterio di ammortamento, ma in questo la scelta è ricaduta su aliquote di ammortamento basate sulla durata residua della concessione (tecnica definita come “ammortamento finanziario”) per i beni afferenti al business del servizio idrico integrato e quello della distribuzione del gas entrati in funzione a partire dal 2020.

La società motiva tale scelta in questi termini: *“Si segnala in particolare che per la totalità dei beni afferenti al business del servizio idrico integrato - incluse le altre attività idriche - e al business della distribuzione del gas, in continuità con l'impostazione adottata per gli esercizi precedenti, si sono utilizzate aliquote di ammortamento, tali da permettere ad ASA S.p.A. di realizzare, almeno in linea tendenziale, la piena correlazione tra costi (per ammortamento) e ricavi (da tariffa, per la parte ideale riferita agli ammortamenti), e di allineare alla fine di ogni esercizio, anche qui in linea tendenziale, il valore netto dei propri cespiti al valore dell'indennizzo che si renderebbe spettante ove la concessione terminasse alla data di chiusura dell'esercizio medesimo. A tal fine, per i cespiti iscritti a partire dall'anno 2020 [...], in analogia a quanto previsto ai fini tariffari, sono state applicate aliquote di ammortamento calcolate tenendo conto della residua durata della concessione.”.*

Figura 9 - Aliquote di ammortamento applicate da A.S.A. sulle immobilizzazioni materiali

		Aliquote amm.to Cespiti ante 2020	Aliquote amm.to Cespiti dal 2020
FABBRICATI IND.LI	GAS	2,50%	2,50%
RETI E ALLACCIAMENTI	GAS	2,50%	2,50%
IMPIANTI	GAS	5,00%	5,00%
CONTATORI CONV - ELET	GAS	5,0 - 6,67%	5,0 - 6,67%
ATTREZZATURA	GAS	10,00%	10,00%
MACCHINARI	GAS	8,00%	8,00%
RETI E ALLACCIAMENTI	IDRICO	2 - 2,5%	Durata della concessione
IMPIANTI ACQUA	IDRICO	12,5 - 5,0%	Durata della concessione
IMPIANTI DEP.	IDRICO	12,5 - 5,0%	Durata della concessione
IMPIANTI FOGN.	IDRICO	12,50%	12,50%
ATTREZZATURA	IDRICO	10,00%	10,00%
CONTATORI	IDRICO	10%	10%
SERBATOI	IDRICO	2,50%	Durata della concessione
POZZI / OP. IDR. FISSE	IDRICO	2,50%	Durata della concessione
FABBRICATI IND.LI	IDRICO	2,50%	2,50%
MACCHINARI	IDRICO	10,00%	10,00%
MOBILI E ARREDI	SERV. COM.	14,20%	14,20%
HARDWARE	SERV. COM.	20,00%	20,00%
AUTOVETTURE	SERV. COM.	20,00%	20,00%
AUTOMEZZI	SERV. COM.	20,00%	20,00%

Fonte: Bilancio d'esercizio 2024 A.S.A. S.p.A.

La scelta descritta dall'azienda rappresenta un caso emblematico di perfetto allineamento tra bilancio civilistico e regime derogatorio ARERA: sebbene l'impianto regolatorio standard basi il calcolo della *Regulatory Asset Base* (RAB) sulla vita utile economico-tecnica dei cespiti, l'MTI-4, all'art. 11.8, consente, in specifiche condizioni di salvaguardia dell'equilibrio economico-finanziario, l'adozione di un ammortamento finanziario, riconosciuto ai fini tariffari. L'adozione di tale criterio da parte di A.S.A., dunque, risulta in linea con la regolamentazione di settore imposta da ARERA e consente l'allineamento tra valore netto contabile dei cespiti e il valore dell'indennizzo corrisposto dal gestore subentrante al momento della scadenza della concessione.

Infine, il caso tecnicamente più complesso ed emblematico del campione è rappresentato da Padania Acque S.p.A., gestore unico del Servizio Idrico Integrato con affidamento in house per l'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Cremona, che adotta un vero e proprio "doppio standard" tra bilancio e tariffa, gestito attraverso uno

strumento contabile che risulta unico all'interno delle società analizzate: il “Fondo delta ammortamenti regolatori MTI-3 – civilistici”, del valore di circa 5,3 milioni di euro, a fronte di un totale immobilizzazioni materiali di 251.684.727€.

Figura 10 - Dettaglio dei fondi per rischi e oneri "Altri" di Padania Acque S.p.A.

*Tabella fondi per rischi e oneri - altri - Valori espressi in migliaia di euro*

Descrizione	2024	2023	Variazione
Fondo delta ammortamenti regolatori MTI-3 - civilistici	5.297	2.188	3.109
Fondo rischi diversi	191	192	-1
Fondo rischi mutui Comuni	159	183	-24
Fondo rischi costi Comuni	120	107	13
<b>Saldo al 31/12</b>	<b>5.767</b>	<b>2.670</b>	<b>3.097</b>

Fonte: Bilancio d’esercizio 2024 Padania Acque S.p.A.

La società, pur applicando rigorosamente l'OIC 16 e il conseguente ammortamento economico-tecnico alle immobilizzazioni iscritte nello Stato Patrimoniale, sfrutta le leve flessibili del metodo per simulare un *ammortamento finanziario*, che risulta essere accelerato rispetto a quello tradizionale, tarato sulla vita utile del cespite. Lo scopo strategico di questa scelta, esplicitato in nota integrativa, è il seguente: incrementare più velocemente il valore dei CAPEX riconosciuti e utilizzabili nella costruzione del Vincolo dei Ricavi Garantiti (VRG), garantendo così il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione tramite una tariffa che risulta più elevata. Tale prassi viene applicata in maniera mirata soprattutto ai beni caratterizzati da una vita utile molto lunga (40-50 anni), quali condotte idriche, reti fognarie, pozzi e fabbricati industriali.

Questa accelerazione "figurativa" genera però una profonda criticità patrimoniale: l'ammortamento finanziario determina infatti una diminuzione del Valore Residuo (VR) di natura regolatoria molto più rapida rispetto al deperimento del Valore Netto Contabile (VNC) civilistico. In altre parole, alla scadenza della convenzione (fissata per Padania Acque al 2043), la società si ritroverebbe con asset iscritti a bilancio per un valore nettamente superiore rispetto all'indennizzo regolatorio garantito, il quale, per i beni oggetto di accelerazione, è ragionevolmente stimato pari a zero.

Per disinnescare questo disallineamento e non violare il principio civilistico di inerenza e correlazione tra costi e ricavi, la società stima il differenziale terminale al 2043 tra il VNC civilistico (al netto dei residui risconti passivi) e il VR regolatorio. Il "surplus" di valore contabile che inevitabilmente si genera viene rapportato al numero residuo di anni di vigenza della convenzione e accantonato *pro-rata temporis* nel citato fondo specifico, in contropartita agli ammortamenti sulle immobilizzazioni tecniche, ai sensi dell'OIC 31, par. 19. Questo meccanismo permette di assorbire gradualmente la differenza patrimoniale entro la fine dell'affidamento.

L'impatto di questa complessa ingegneria contabile è tutt'altro che trascurabile sul bilancio: come evidenziato dalla stessa società, l'estensione dell'ammortamento finanziario anche agli investimenti del IV periodo regolatorio ha incrementato significativamente il disallineamento strutturale tra i due regimi. Il differenziale annuo previsto è quasi raddoppiato (passando da circa 729 mila euro a oltre 1,3 milioni di euro), costringendo l'azienda a un massiccio riallineamento degli accantonamenti progressivi che ha portato il fondo a superare, nel solo esercizio corrente, i 3,1 milioni di euro.

### **3.4. Cluster B: Il modello "Immateriale"**

Il secondo raggruppamento, definito del "Modello Immateriale", per quanto si ponga in apparente antitesi rispetto a quello della "proprietà sostanziale", ne rappresenta nei fatti una variante applicativa che si è ritenuto utile trattare separatamente per le sue peculiari caratteristiche contabili. La differenza tra i due approcci risiede puramente nella veste giuridica e nell'interpretazione dei principi contabili: pur basandosi sulla medesima sostanza economica, ossia la garanzia fornita dal diritto all'indennizzo, le società di questo cluster presentano una ridotta componente di reti iscritte come beni di proprietà, rilevando per la maggior parte il diritto allo sfruttamento dell'infrastruttura (OIC 24).

Il tratto empirico distintivo che accomuna le tre società analizzate in questo raggruppamento è infatti la macroscopica sproporzione tra il valore delle immobilizzazioni immateriali e quello delle immobilizzazioni materiali: come è possibile osservare dalla tabella riportata di seguito, le prime risultano superiori di un moltiplicatore compreso tra 8 e 9 volte rispetto alle seconde in tutti i casi osservati.

Tabella 4 - Dati di bilancio 2024 delle società del cluster B

Ragione sociale	TOTALE IMMOB. IMMATERIALI EUR Ultimo anno disp.	Costi impianto e ampl. EUR Ultimo anno disp.	Diritti brevetto ind. EUR Ultimo anno disp.	Concessioni, licenze EUR Ultimo anno disp.	Imm. in corso EUR Ultimo anno disp.	Altre immobiliz. Immateriali EUR Ultimo anno disp.	TOTALE IMMOB. MATERIALI EUR Ultimo anno disp.	Terreni e fabbricati EUR Ultimo anno disp.	Impianti EUR Ultimo anno disp.	Attrez. industriali EUR Ultimo anno disp.	Altri beni EUR Ultimo anno disp.	Imm. in corso/acc. onti EUR Ultimo anno disp.
ABBANO S.P.A	471.911.384	0	0	5.147.960	102.319.583	364.443.841	55.505.644	4.199.808	29.808.103	19.770.002	1.727.731	0
UNIACQUE S.P.A.	203.868.093	128.295	1.180.251	290.538	38.686.525	163.582.484	22.805.680	8.224.345	10.970.992	1.273.434	1.049.229	1.287.680
SISTEMI SALERNO - SERVIZI IDRICI S.P.A.	32.994.165	0	185.659	0	21.425.517	11.382.989	3.828.885	188.919	3.315.432	145.431	179.103	0

Fonte: Dati AIDA

A una prima lettura, la preponderanza, all'interno di questo aggregato immateriale, di voci relative a migliorie su beni di terzi e immobilizzazioni in corso potrebbe apparire in contrasto con la nozione stretta di "diritto d'uso" legato a una concessione. In realtà, secondo i dettami dell'OIC 24, tale classificazione ne rappresenta la più fedele e rigorosa manifestazione contabile. Non potendo infatti vantare la proprietà giuridica dell'infrastruttura (spettante all'Ente concedente in virtù del principio di accessione), il gestore capitalizza i nuovi investimenti infrastrutturali come oneri pluriennali, i quali riflettono proprio il diritto immateriale ed esclusivo di sfruttare economicamente l'opera per l'erogazione del servizio.

Se nella stragrande maggioranza dei casi, dunque, il diritto d'uso si materializza in bilancio in via mediata, sotto forma di migliorie e cantieri aperti, vi sono tuttavia situazioni operative in cui esso assume una veste autonoma e ancor più esplicita. Un esempio emblematico in tal senso è riscontrabile all'interno del bilancio di Abbano S.p.A. (affrontato poco più avanti), che all'interno della voce "Concessioni e diritti d'uso su impianti e opere del Servizio Idrico Integrato" presenta un vero e proprio "diritto d'uso" afferente in via specifica alla gestione dei potabilizzatori, valorizzato all'attivo per un ammontare netto contabile pari a circa 4,1 milioni di euro.

Proprio per comprendere a fondo queste specificità, l'esame delle singole realtà appartenenti a questo cluster consente di apprezzare nel dettaglio le sfumature applicative del modello intangibile. Sotto questo punto di vista, il primo caso che ci si propone di esaminare è Sistemi Salerno - Servizi Idrici S.p.A., gestore *in house* del servizio idrico campano nell'ambito distrettuale "Sele", che presenta immobilizzazioni immateriali iscritte per quasi 33 milioni di euro, di cui oltre 11 milioni esplicitamente

allocati a migliorie su beni di terzi e oltre 21 milioni relativi a immobilizzazioni immateriali in corso e acconti.

Le manutenzioni straordinarie su beni di terzi, contenute all'interno della voce "Altre immobilizzazioni immateriali" e ammortizzate sulla base della vita utile regolatoria dei beni a cui afferiscono, comprendono interventi di rilevante entità, tra cui: la manutenzione reti e stazioni di sollevamento fognario (pari ad Euro 1.235.898), l'adeguamento degli impianti di depurazione (pari ad Euro 2.068.628), la riqualificazione manufatti operativi (pari ad Euro 1.424.611). A questi si affianca la voce "Rete idrica", che accoglie i costi di rinnovo, estendimento e manutenzione straordinaria sull'intera infrastruttura in concessione. Le immobilizzazioni in corso, per un valore complessivo di 21.425.517€, si riferiscono invece a investimenti finalizzati alla manutenzione e all'efficientamento della rete.

L'appartenenza di Sistemi Salerno al cluster immateriale, tuttavia, non implica uno svuotamento totale dell'attivo materiale. Come si evince dalla tabella riepilogativa, la società iscrive immobilizzazioni materiali per 3.828.885 euro, di cui 3.315.432 euro allocati alla voce "Impianti e macchinario". Pur in assenza di una disaggregazione puntuale, l'analisi degli incrementi d'esercizio suggerisce che tale posta accolga le infrastrutture e gli impianti tecnologici acquistati o realizzati direttamente dal gestore.

Tra gli incrementi appena citati figurano infatti investimenti per oltre 400 mila euro destinati al rinnovamento del parco contatori, unitamente alla capitalizzazione di specifici nodi infrastrutturali di proprietà, quali impianti di sollevamento, serbatoi di accumulo coerenti con il piano degli interventi d'Ambito, e lo sviluppo di reti duali per il recupero di risorse idriche non potabili. A riprova del rigore valutativo applicato a tali asset proprietari, si segnala che la società ha operato una svalutazione per perdite durevoli di valore pari a oltre 165 mila euro, in ossequio al principio civilistico della prudenza, al fine di riflettere le incertezze legate alla prosecuzione di alcuni cantieri. Infine, l'azienda mantiene iscritta in questa macroclasse l'intera componente immobiliare, applicando puntualmente le prescrizioni dell'OIC 16 in merito allo scorporo contabile del valore dei terreni (non soggetti ad ammortamento) da quello dei fabbricati operativi.

Proseguendo la disamina delle società appartenenti al cluster immateriale, un caso di assoluto rilievo per dimensioni e per applicazione radicale dell'OIC 24 è rappresentato da Uniacque S.p.A, società in house nata dall'affidamento della concessione trentennale per la gestione esclusiva del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Bergamo. Se Sistemi Salerno mostrava un approccio per certi versi ibrido, mantenendo una quota di asset operativi (come contatori e serbatoi) tra le immobilizzazioni materiali, Uniacque offre invece la rappresentazione più pura e pervasiva del modello fondato sul diritto d'uso.

L'impalcatura patrimoniale dell'azienda si regge infatti su un imponente aggregato di immobilizzazioni immateriali che supera i 203 milioni di euro, a fronte di una dotazione di immobilizzazioni materiali che si attesta a circa 22,8 milioni di euro. Questa netta sproporzione certifica quel rapporto di quasi 1 a 9 che caratterizza il cluster, confinando di fatto nella macroclasse civilistica della proprietà (B.II) i soli beni strumentali non afferenti alla rete idrica (come sedi aziendali, automezzi o hardware). Il fulcro dell'attivo infrastrutturale è invece interamente assorbito dalla voce "Altre immobilizzazioni immateriali", la quale accoglie oneri per la digitalizzazione, la creazione di banche dati e le certificazioni, ma soprattutto canalizza il valore delle reti all'interno delle migliorie su beni di terzi, per un saldo netto che sfiora i 163,6 milioni di euro.

Il dettaglio analitico di questa voce conferma la scelta contabile di non riconoscere alcun diritto di proprietà, estendendo il concetto di "miglioria" all'intera filiera del Servizio Idrico Integrato. Oltre 83 milioni di euro sono allocati per le migliorie sulle condotte di acquedotto e fognatura, a cui si aggiungono 20,5 milioni per la realizzazione degli allacciamenti, 16,1 milioni per gli impianti di depurazione e 6,1 milioni per gli impianti di sollevamento.

L'aspetto metodologicamente più interessante, tuttavia, emerge osservando la classificazione dei beni strumentali e dei punti di consegna, che segna una netta divergenza rispetto ad altre gestioni. Uniacque sceglie di non iscrivere tra i beni materiali (OIC 16) nemmeno i contatori e i serbatoi: quasi 10 milioni di euro sono classificati come migliorie sui serbatoi e oltre 11,4 milioni di euro sono imputati ai contatori e misuratori d'acqua (inclusa una quota di 1,8 milioni di euro per i nuovi

sistemi di smart metering legati ai fondi PNRR). Questa rigorosa traduzione contabile dimostra come, per l'azienda, ogni singolo investimento fisico, dal depuratore al contatore domestico, non rappresenti l'acquisto di un bene in proprietà, bensì un onere pluriennale funzionale all'esercizio della concessione su reti altrui.

Oltre agli incrementi fisiologici dovuti agli investimenti diretti (pari a oltre 23,1 milioni di euro nell'esercizio per l'acquisto di beni e servizi legati alla rete), l'attivo immateriale di Uniacque accoglie apporti per oltre 2,1 milioni di euro derivanti da acquisizioni patrimoniali e, nello specifico, dall'incorporazione del ramo d'azienda di TAS (Tutela Ambientale del Sebino S.r.l.) e dai subentri nella gestione delle fognature comunali precedentemente in capo a Cogeide S.p.A. e Lario Reti S.p.A.

Queste operazioni di subentro introducono un tema di fondamentale importanza, già accennato nell'introduzione al cluster: il trasferimento dei diritti di sfruttamento della rete porta spesso con sé l'eredità delle posizioni debitorie storiche. È proprio in relazione a queste complesse dinamiche di passaggio di consegne che la Società di Revisione ha ritenuto necessario esprimere un giudizio con rilievi sul bilancio di Uniacque, motivato dalla mancata rilevazione contabile di un mutuo assunto in concomitanza con il subentro in una concessione. Tale criticità evidenzia come il Modello Immateriale, pur risultando formalmente ineccepibile nella rappresentazione del diritto d'uso sull'attivo, richieda una speculare ed estrema trasparenza sul fronte delle passività, affinché non si generi alcun disallineamento informativo tra il valore delle infrastrutture capitalizzate e il reale indebitamento finanziario che ne ha permesso la realizzazione o l'acquisizione.

A chiudere l'analisi del Cluster B interviene il caso dimensionalmente più imponente e per certi versi più complesso, quello di Abbanoa S.p.A. Con oltre 471,9 milioni di euro di immobilizzazioni immateriali a fronte di circa 51,3 milioni di euro di materiali (costituiti unicamente da impianti, macchinario, attrezzature industriali e altri beni logistici), la società che gestisce il servizio idrico nell'intera regione Sardegna rappresenta un vero e proprio compendio delle dinamiche contabili legate all'OIC 24. Come anticipato nell'introduzione al cluster, Abbanoa si distingue per l'esplicita e autonoma iscrizione di un "diritto d'uso" nominalmente definito: all'interno della voce "Concessioni, licenze, marchi e diritti simili" (il cui valore netto complessivo si attesta a

circa 5,1 milioni di euro), emerge infatti un importo netto di oltre 4,1 milioni di euro afferente in via specifica ai diritti d'uso sui potabilizzatori. La Nota Integrativa chiarisce in modo inequivocabile l'origine di tale posta, la quale deriva dal conferimento a titolo oneroso di tali asset avvenuto nel 2005 da parte dell'ESAF (ente strumentale della Regione). L'iscrizione all'attivo immateriale, peraltro supportata da apposita perizia tecnica, viene giustificata dai redattori proprio in virtù del "diritto concesso sugli impianti e non dalla loro proprietà". Coerentemente con questa rigorosa qualificazione giuridica, l'ammortamento sistematico di questo specifico diritto viene calcolato in funzione della durata residua della concessione del servizio idrico integrato.

Un ulteriore elemento di forte interesse, contenuto nella medesima voce di bilancio, riguarda la contabilizzazione delle reti integralmente finanziate da fondi pubblici. La società espone infatti "Concessioni su opere SII" per un valore storico impressionante di oltre 481 milioni di euro, il quale risulta tuttavia azzerato nel valore netto finale. Tale azzeramento contabile è frutto di una precisa scelta rappresentativa: la società ha imputato a diretta riduzione del costo di realizzazione delle opere un fondo contributi in conto impianti di pari importo, evidenziando in modo trasparente l'assenza di oneri a carico del gestore per quelle specifiche infrastrutture.

La vera massa critica dell'attivo di Abbanoa si concentra tuttavia nelle voci "Altre immobilizzazioni immateriali" (circa 364,4 milioni di euro) e "Immobilizzazioni in corso" (oltre 102,3 milioni). In questo aggregato, la società sarda capitalizza le manutenzioni straordinarie e le migliorie, applicando criteri di rilevazione estremamente analitici per separare le spese incrementative da quelle di mera riparazione. Per evitare commistioni con i costi di competenza dell'esercizio, e rispettando al contempo i dettami dei principi OIC, l'azienda qualifica come migliorie immateriali solo quegli interventi che garantiscono un aumento tangibile della vita utile o della capacità produttiva del cespite. Sotto questo punto di vista, il documento di bilancio elenca casistiche rigorose: la capitalizzazione scatta, ad esempio, per la sostituzione di tratti di condotta idrica o fognaria che abbiano una lunghezza uguale o superiore a 6 metri, per la messa in esercizio di nuove pompe di sollevamento con prestazioni superiori a quelle dismesse, per i rifacimenti di quadri elettrici volti a migliorarne l'efficienza, nonché per le manutenzioni straordinarie sugli allacciamenti, la realizzazione di nuovi manufatti di linea e gli interventi di messa in sicurezza imposti dalla normativa.

Il dato più rilevante ai fini dell'analisi risiede, infine, nella politica di ammortamento applicata a queste migliorie. A differenza del "diritto d'uso" *puro* sui potabilizzatori (ammortizzato sulla base della durata della concessione), le migliorie su beni di terzi seguono una logica di ammortamento dettata dall'allineamento con la regolazione tariffaria: esse vengono infatti ammortizzate secondo la vita utile regolatoria disposta da ARERA e, come esplicitato in Nota Integrativa, il processo di ammortamento viene calcolato "tenuto conto del valore residuo al termine dell'affidamento", ossia quanto dovrà essere corrisposto dal gestore subentrante.

Questa precisazione chiude il cerchio concettuale del discorso: anche all'interno del modello immateriale più fedele ai dettami civilistici, laddove la vita utile dell'investimento supera la durata della concessione, il gestore capitalizza i costi facendo pieno affidamento sulla clausola di salvaguardia del valore residuo (VR). Si dimostra così come la sostanza economica della copertura tariffaria prevalga, in ultima istanza, dettando le tempistiche di recupero del capitale indipendentemente dalla forma giuridica prescelta per la rappresentazione degli asset.

### ***3.5. Cluster C: Il modello "Concessionario puro"***

L'ultimo raggruppamento emerso dall'analisi del campione, denominato Modello del "Concessionario Puro", introduce una dimensione contabile ulteriormente differente e per certi versi ibrida. Il tratto fondante e discriminante di questo cluster è la presenza, all'interno dello Stato Patrimoniale, della categoria dei Beni Gratuitamente Devolvibili. Sulla base dell'analisi della letteratura effettuata nel Capitolo II, l'iscrizione di un asset in tale categoria, rientrante nella più ampia fattispecie della "proprietà di concessione", presuppone l'assenza di un diritto all'indennizzo al termine dell'affidamento: il concessionario, avendo sfruttato economicamente il bene per l'intera durata della convenzione, è tenuto a riconsegnarlo all'Ente concedente in perfetto stato di funzionamento e senza alcun corrispettivo in cambio.

Tuttavia, come ampiamente illustrato nella premessa metodologica del presente capitolo, l'evoluzione del quadro normativo settoriale ha profondamente sovrascritto tale impostazione civilistica tradizionale. L'intervento eterointegrativo dell'Autorità e la successiva cristallizzazione legislativa operata dall'Articolo 19, comma 2, del TUSPL garantiscono infatti, in via strutturale, il diritto alla corresponsione di un Valore di

Indennizzo Residuo (VR). Tale meccanismo, ancorato alle metriche della Regulatory Asset Base (RAB), assicura al gestore uscente il recupero del capitale investito e non ancora ammortizzato tramite i flussi tariffari, disinnescando di fatto il rischio legato alla gratuità "pura" della devoluzione.

Alla luce di questo quadro normativo, si genera un apparente paradosso contabile. Se il potere di eterointegrazione di ARERA garantisce di base il diritto all'indennizzo su tutti i nuovi investimenti riconosciuti in tariffa, estendendo tale tutela in modo universale, si riscontra ancora una cospicua presenza di Beni Gratuitamente Devolvibili nei bilanci delle utilities idriche: per la precisione, questo fenomeno si riscontra in quattro delle quaranta società di cui si compone il campione oggetto di esame.

Per sciogliere questo nodo e comprendere la reale natura dei Beni Gratuitamente Devolvibili iscritti in tali bilanci, il principale strumento d'indagine a disposizione di un utente terzo rispetto alle società è l'incrocio dei dati di Stato Patrimoniale con l'informativa qualitativa fornita in Nota Integrativa. Un'osservazione empirica cruciale, infatti, è che all'interno di questo cluster la devoluzione gratuita non si presenta mai come un modello assoluto ed esclusivo: non esistono all'interno del campione società che iscrivano esclusivamente BGD. Si osserva, piuttosto, una costante convivenza strutturale, un vero e proprio "doppio binario" in cui i BGD si affiancano a beni iscritti in "proprietà industriale".

Al fine di misurare empiricamente le proporzioni di tale coesistenza patrimoniale, si rende necessaria una mappatura puntuale dei valori di bilancio. Di seguito si espone il prospetto di sintesi delle principali voci dell'attivo relative alle quattro società che compongono il raggruppamento (Publiacqua S.p.A., Viva Servizi S.p.A., Nuove Acque S.p.A. e Talete S.p.A.):

*Tabella 5 - Dati di bilancio 2024 delle società del cluster C*

Ragione sociale	Ricavi delle vendite (Ultimo anno) EUR Ultimo anno disp.	TOTALE IMMOB. IMMATERIALI EUR Ultimo anno disp.	Diritti brevetto ind. EUR Ultimo anno disp.	Concessioni, licenze EUR Ultimo anno disp.	Imm. in corso EUR Ultimo anno disp.	Altre immobiliz. immateriali EUR Ultimo anno disp.	TOTALE IMMOB. MATERIALI EUR Ultimo anno disp.	Terreni e fabbricati EUR Ultimo anno disp.	Impianti EUR Ultimo anno disp.	Attrez. industriali EUR Ultimo anno disp.	Altri beni EUR Ultimo anno disp.	Imm. in corso/acconti EUR Ultimo anno disp.
PUBLICACQUA S.P.A.	266.020.379	307.511.361	10.826.760	2.993.776	61.460.084	232.230.741	138.072.091	8.482.402	94.120.375	1.898.054	7.068.669	26.502.591
VIVA SERVIZI S.P.A.	82.621.473	8.536.773	3.099.559	0	1.213.699	4.223.515	210.098.670	12.136.233	180.228.261	4.779.613	5.273.211	7.681.352
NUOVE ACQUE SPA	61.067.615	44.767.051	1.550.720	98.531	525.438	42.592.362	72.774.594	2.807.114	0	1.472.480	46.876.775	21.618.225
TALETE - GESTIONE SII ATO 1 SOCIETA' PER AZIONI (IN FORMA ABBREVIATA TALETE S.P.A.)	55.691.533	12.408.363	0	1.744.635	0	10.627.206	10.584.151	15.546	3.706.141	67.514	6.794.950	0

Passando adesso all'analisi dei singoli casi, la disamina delle realtà appartenenti al modello del "Concessionario Puro" trova in Viva Servizi S.P.A. un caso applicativo peculiare: la società, affidataria *in house providing* del Servizio Idrico Integrato nell'AATO 2 marchigiano, presenta in bilancio diverse particolarità che offrono spunti di riflessione di enorme valore ai fini del presente elaborato.

Un primo aspetto che emerge dalla lettura della sezione dedicata alle immobilizzazioni materiali della nota integrativa è la presenza di beni gratuitamente devolvibili. La società, in particolare, scrive: *“La VIVA Servizi ha in concessione la gestione del Servizio Idrico Integrato, affidato da parte dell’AATO 2 nella forma dell’house providing, fino a tutto il 30.06.2033 ed ha l’obbligo di devolvere gratuitamente agli enti proprietari, a fine periodo, tutti i beni realizzati, ai sensi dell’art. 34 comma 1 della convenzione di affidamento”*. Sotto questo punto di vista, la società fornisce dunque un’informativa dettagliata, in cui vengono specificati la durata della concessione e il riferimento al punto della convenzione che prevede l’obbligo di devoluzione gratuita, insieme alla puntualizzazione che devono essere devoluti *“tutti i beni realizzati”* da essa, e non solo quelli originariamente realizzati dal concedente e affidati in gestione al concessionario.

Nella stessa pagina viene inoltre riportato un dettaglio degno di nota che confermerebbe quanto detto in precedenza sull’applicabilità universale del diritto all’indennizzo: *“Altresì avrà riconosciuto, da parte del gestore subentrante, ai sensi del medesimo art. 34 comma 5, un indennizzo che sarà calcolato secondo i criteri stabiliti dalla vigente regolazione da parte dell’Arera di cui all’art.31 della deliberazione 664/2015/R/idr a cui si rinvia”*. La stessa convenzione, dunque, inquadra i beni afferenti al SII all’interno della proprietà di concessione, stabilendone l’obbligo di devolvibilità a titolo gratuito, ma riconosce al tempo stesso il diritto del concessionario a ricevere un indennizzo dal gestore subentrante ai sensi di quanto richiesto dall’ARERA all’interno del Metodo Tariffario Idrico, con il quale ha eterointegrato le disposizioni delle convenzioni di affidamento meno recenti, come quella che si applica a Viva Servizi S.p.A.

L’adesione al modello del “Concessionario puro” poi un’altra conferma nel punto dedicato al criterio di ammortamento adottato, di cui si riporta un estratto: *“Nell’anno*

*2024 si è continuato ad adottare l'ammortamento finanziario per le categorie di cespiti afferenti il servizio idrico integrato. La ripartizione del costo è fissata sulla durata residua della convenzione di affidamento ora definito al 30.06.2033. Le immobilizzazioni materiali, ad eccezione di quelle del servizio idrico integrato di cui sopra, continuano ad essere ammortizzate secondo le aliquote di ammortamento che rispecchiano l'effettivo deterioramento fisico, organico e tecnologico dei cespiti a cui si riferiscono e consentono la ripartizione del costo sostenuto per la loro acquisizione e/o produzione in un periodo verosimilmente pari a quello della loro effettiva utilizzazione.”. Anche in questo caso, l’informativa fornita si riconferma essere di elevato livello: viene specificato innanzitutto che i beni gratuitamente devolvibili, ai quali si applica l’ammortamento finanziario basato sulla durata residua della concessione (in scadenza nel 2033), sono esclusivamente quelli del servizio idrico integrato, di conseguenza, tutti gli altri beni sono di proprietà della società e dunque vengono ammortizzati sulla base della vita economico-tecnica.*

Questa distinzione è importante per comprendere la modalità di classificazione scelta da Viva Servizi per i suoi beni gratuitamente devolvibili. In particolare, dalla lettura della composizione delle immobilizzazioni materiali, è possibile ricavare che tali infrastrutture vengano classificate direttamente all’interno della voce B.II.2 “*Impianti e macchinari*” (possibilità ammessa dalla dottrina, cfr. analisi della letteratura effettuata nel capitolo II): “*Le immobilizzazioni materiali, iscritte in bilancio come dal dettaglio di seguito esposto, rappresentano la totalità dei beni a disposizione della VIVA Servizi per l’esercizio della propria attività istituzionale. [...] La voce terreni e fabbricati accoglie gli immobili costituenti le sedi operative della società. La voce impianti e macchinari è rappresentativa delle dotazioni infrastrutturali per lo svolgimento della gestione del servizio idrico integrato. Le attrezzature industriali e commerciali sono costituite dalle attrezzature generiche, di laboratorio e gli impianti di telecontrollo. La voce “Altre immobilizzazioni”, include gli investimenti strumentali allo svolgimento del servizio e sono autovetture, automezzi speciali, hardware, macchine elettroniche d’ufficio, mobili e arredi, radio ricetrasmittenti, sistemi telefonici e telefoni cellulari.”.*

Le infrastrutture idriche, che dovranno essere devolute gratuitamente al termine della concessione, si trovano quindi nella voce “Impianti e macchinari”, la quale presenta un valore di €180.228.261, mentre le restanti voci dell'OIC 16 ospitano

esclusivamente i beni operativi e strumentali non di rete: la voce "Terreni e fabbricati" accoglie le sedi operative, le "Attrezzature industriali e commerciali" comprendono gli strumenti di laboratorio e telecontrollo, mentre le "Altre immobilizzazioni" includono automezzi, hardware e arredi.

Un altro aspetto riguarda il trattamento delle manutenzioni straordinarie, che molto probabilmente vengono capitalizzate direttamente all'interno delle immobilizzazioni materiali, dato che non vengono citate all'interno del dettaglio della voce "Altre immobilizzazioni immateriali" e nella sezione delle immobilizzazioni materiali viene sancito quanto segue: *"Gli incrementi delle immobilizzazioni materiali sono relative agli investimenti effettuati nell'anno e volti al potenziamento della infrastruttura fisica (reti idriche e fognarie, allacciamenti idrici, impianti di sollevamento acque potabile e reflue, serbatoi, impianti di disinfezione, depuratori, ecc.), dei laboratori analisi e della struttura informatica, come meglio descritto nella relazione sulla gestione."*

A chiudere il cerchio concettuale di questo modello interviene l'esame delle passività. Nel paradigma teorico del concessionario con obbligo di devoluzione gratuita, la dottrina analizzata suggeriva lo stanziamento di appositi Fondi Rischi ed Oneri per fronteggiare le spese necessarie a riconsegnare l'opera in perfetto stato di funzionamento al concedente. Nel bilancio di Viva Servizi, tuttavia, si rileva la totale assenza di tali fondi. Questa apparente anomalia potrebbe trovare la sua spiegazione economica direttamente nelle scelte gestionali: a fronte di costi per "servizi di manutenzioni" (voce B.7 del Conto Economico) pari a quasi 5,5 milioni di euro, l'azienda precisa che tali oneri *«sono stati sostenuti per mantenere quest'ultimi in piena efficienza al fine di fornire standard qualitativi e tecnici adeguati»*. Questa dichiarazione indicherebbe un approccio basato sulla manutenzione regolare e continuativa: garantendo costantemente la piena efficienza dell'infrastruttura anno dopo anno attraverso robusti interventi spesati a Conto Economico, Viva Servizi soddisfa *de facto* il requisito qualitativo imposto per la devoluzione, rendendo ingiustificato l'accantonamento a un fondo rischi per maxi-interventi futuri di ripristino.

Proseguendo nella disamina, la seconda società del cluster è Nuove Acque S.p.A., costituita nel 1999 per la gestione del servizio idrico integrato nell'A.T.O. (Ambito

Territoriale Ottimale) n. 4 Alto Valdarno, che comprende 30 comuni della provincia di Arezzo e 5 della provincia di Siena. La società presenta beni gratuitamente devolvibili, classificati all'interno della voce B.II.4 "Altri beni" e suddivisi in due categorie: "Immobilizzazioni materiali gratuitamente devolvibili" per 29.842.650€ e "Immobilizzazioni contributo" per 16.380.245€. Tale ultima dicitura si riferisce alle immobilizzazioni finanziate da contributi, le quali vengono considerate gratuitamente devolvibili così come si evince da quanto affermato dalla società all'interno della sezione dedicata all'ammortamento, di cui si tratterà a breve.

Di seguito si riporta un dettaglio della voce "Altri beni":

Figura 11 - Contenuto della voce "Altri beni" di Nuove Acque S.p.A.

4) Altri beni		2024
Descrizione		Importo
<b>Immobilizzazioni materiali grt. devolvibili</b>		<b>29.842.650</b>
- condotte idriche		6.914.907
- condotte fognarie		8.936.972
- impianti di depurazione		4.506.772
- impianti di essicamento		4.544.795
- impianti di filtrazione e trattamento		1.663.504
- impianti di sollevamento e serbatoi		1.690.597
- opere idrauliche fisse		969.436

Fonte: Nota integrativa al Bilancio d'esercizio 2024 di Nuove Acque S.p.A., p. 26.

Figura 12 - Contenuto della voce "Altri beni" di Nuove Acque S.p.A. (2)

4) Altri beni	2024
- Altro	615.667
<b>Immobilizzazioni materiali altre</b>	<b>653.880</b>
- autocarri e autovetture	40.679
- hardware	300.947
- macchinari e macchine elettroniche	78.348
- mobili e arredi	173.149
- Altro	60.757
<b>Immobilizz. contributo</b>	<b>16.380.245</b>
- condotte idriche	5.086.275
- condotte fognarie	2.658.958
- impianti di depurazione e fitodepurazione	1.941.283
- impianti di filtrazione e trattamento	1.836.497
- impianti di sollevamento e serbatoi	623.884
- opere idrauliche fisse	350.861
- allacciamenti acquedotto e fognatura	3.219.971
- contatori	77.155
- misuratori distrettualizzazione	156.612
- misuratori di processo	1.780
- altro	426.968
<b>Totale</b>	<b>46.876.775</b>

Fonte: Nota integrativa al Bilancio d'esercizio 2024 di Nuove Acque S.p.A., p. 27.

Ad ulteriore integrazione della rappresentazione patrimoniale di tali asset, merita un cenno la scelta dell'azienda di dare evidenza a quello che probabilmente è l'intero perimetro dell'infrastruttura gestita attraverso l'informativa in calce allo Stato Patrimoniale. La società, infatti, specifica nella sezione "Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale" della Nota Integrativa che "Gli impegni sono rappresentati dal valore dei beni in concessione per complessivi euro 289.215.863", senza però aggiungere dettagli in merito.

Per quanto riguarda i criteri di ammortamento, la società presenta una situazione articolata. In primo luogo, ai beni gratuitamente devolvibili viene applicato il criterio dell'ammortamento finanziario, "commisurato alla durata residua della concessione di affidamento (31 maggio 2029) se ed in quanto minore rispetto alla vita economico tecnica". Viene inoltre precisato che fiscalmente la società ha calcolato e dedotto gli

ammortamenti materiali (e imputato il risconto per contributi in conto impianti) sulla base dell'art. 104 del TUIR (cfr. Capitolo II).

Tuttavia, a partire dall'esercizio 2024 e per i soli beni entrati in funzione nel corso dello stesso esercizio, è stato effettuato un cambio di stima in base al quale l'ammortamento finanziario viene applicato con un'aliquota tale da portare il valore netto contabile delle immobilizzazioni ad un importo pari al valore regolatorio (ex Art. 31 MTI-4 ARERA) alla scadenza della concessione, e non più a zero. La *ratio* di tale scelta risiede nel fatto che anche Nuove Acque, analogamente a Viva Servizi, tiene conto del diritto all'indennizzo, che dovrà essere corrisposto dal gestore subentrante. La peculiarità di tale approccio consiste nel prevedere una metodologia ibrida tra ammortamento economico-tecnico e finanziario a partire dal 2024. La società, inoltre, aggiunge anche che tale cambio di stima, oltre a non applicarsi alle immobilizzazioni entrate in funzione in esercizi precedenti al 2024, non si applica nemmeno ai cespiti finanziati da contributo: *“I cespiti finanziati da contributo continuano ad essere considerati gratuitamente devolvibili con un valore residuo pari a zero a fine concessione e pertanto vengono ammortizzati in ogni periodo sulla base dell'ammortamento finanziario sviluppato al 100%, commisurato alla durata residua della concessione di affidamento.”*.

A completamento del quadro, si segnala l'assenza di fondi rischi ed oneri specifici attribuibili alle spese di ripristino da sostenere al termine della concessione: anche in questo caso, come osservato nel precedente, potrebbe trattarsi di una scelta della società, che opta per manutenzioni costanti e spese a Conto Economico, oppure la convenzione potrebbe non prevedere un obbligo stringente di restituzione dei beni in perfette condizioni di funzionamento. In stretta correlazione con quanto appena esposto, si riporta che Nuove Acque registra le migliorie sui beni gratuitamente devolvibili nella voce B.I.7 “Altre immobilizzazioni immateriali” per un valore netto contabile di 42.486.470€ e le ammortizza nel periodo di tempo minore tra la durata residua della concessione e la vita economico tecnica.

Le ultime due società del cluster, Publiacqua S.p.A. e Talete S.p.A., condividono due principali caratteristiche strutturali che le distinguono all'interno del raggruppamento: in primo luogo, nel mix dell'attivo immobilizzato, le immobilizzazioni

immateriali risultano preponderanti rispetto alle materiali (dinamica particolarmente accentuata nel caso della prima); in secondo luogo, i beni gratuitamente devolvibili costituiscono una porzione minoritaria delle attività materiali, coesistendo fisiologicamente accanto ai cespiti iscritti in "proprietà industriale".

Passando all'esame specifico della prima di queste due realtà, Publiacqua S.p.A. opera quale gestore del Servizio Idrico Integrato nel vasto bacino territoriale toscano afferente alla Conferenza Territoriale n. 3 "Medio Valdarno" (Autorità Idrica Toscana). Come precisato in Nota Integrativa, l'azienda opera attualmente in regime di proroga tecnica, trovandosi in una cruciale fase di transizione amministrativa: in vista della naturale scadenza della convenzione (originariamente fissata al 31 dicembre 2024), l'Ente d'Ambito ha infatti deliberato il futuro affidamento del servizio a una società mista pubblico-privata, il cui partner operativo dovrà essere individuato mediante l'espletamento di una complessa gara a doppio oggetto.

Come già anticipato, il bilancio della società evidenzia la presenza di beni gratuitamente devolvibili all'interno della voce B.II.4 "Altri beni", i quali vengono descritti in nota integrativa nei seguenti termini: *“La voce altri beni gratuitamente devolvibili accoglie i cespiti afferenti a costruzioni/manutenzioni straordinarie su beni di proprietà (opere idrauliche fisse, condutture, impianti e macchinari) per i quali è stato applicato un ammortamento finanziario.”* Un'ulteriore precisazione circa la tipologia di immobilizzazioni qualificate come gratuitamente devolvibili viene poi fornita nell'ambito della disaggregazione della voce "Impianti e macchinari", nella quale si dice che: *“La realizzazione di nuove opere appartenenti alla classe "condutture, opere idrauliche fisse, serbatoi, sollevamenti, fontanelli e cloratori" sono ricomprese nella voce altri beni gratuitamente devolvibili, in quanto soggette ad ammortamento finanziario”*.

L'informativa fornita risulta in parte incompleta (o quantomeno aggregata), in quanto non viene fornito il valore netto contabile puntuale riferito alla sola sotto-voce "Altri beni gratuitamente devolvibili", ma viene solo precisato che nel corso dell'esercizio 2024 tale classe ha subito un decremento per effetto dell'ammortamento finanziario pari a 11.527.966€. Considerando tuttavia che la scadenza naturale della concessione era fissata originariamente al 2024, la rigorosa applicazione

dell'ammortamento finanziario avrebbe dovuto fisiologicamente azzerare il valore residuo di tali asset al termine dell'esercizio.

Anche in questo caso si rileva l'assenza di un fondo oneri e rischi specifico per il ripristino dei beni, e si segnala parallelamente la presenza di "altre immobilizzazioni immateriali" contenenti miglorie su beni di terzi per un imponente valore netto di 228.703.295€. A differenza di quanto detto per i beni gratuitamente devolvibili, l'informativa su questa posta risulta puntuale: come precisato dalla stessa azienda, la voce comprende infatti "tutte le manutenzioni straordinarie su beni di terzi, eseguite sugli impianti e reti in concessione (condotte stradali, impianti di sollevamento, derivazioni di presa, fognature, impianti di potabilizzazione e depurazione)", chiarendo in modo inequivocabile la natura e la destinazione di tali rilevanti investimenti."

A chiudere l'analisi del cluster interviene Talete S.p.A., gestore del Servizio Idrico Integrato nell'ATO 1 Lazio Nord Viterbo, cui il servizio è stato affidato sin dal 2003 mediante la formula dell'affidamento *in house providing*. L'azienda si configura strutturalmente come una società interamente pubblica, partecipata in via esclusiva dagli Enti Locali dell'Ambito. Tuttavia, l'informativa di bilancio evidenzia un quadro finanziario critico, segnato da incertezze significative sulla continuità aziendale a fronte di un elevato indebitamento verso i fornitori. Per superare tale *impasse*, garantire la bancabilità del piano industriale e ricapitalizzare l'ente, la società ha avviato il complesso iter per l'ingresso di un partner privato, prefigurando così un'imminente transizione dall'attuale assetto *in house* a quello della società mista (pubblico-privata).

In stretta continuità con il modello già osservato in Publiacqua, anche l'attivo immateriale di Talete risulta significativamente impattato dagli investimenti sull'infrastruttura di rete. La Nota Integrativa documenta infatti la massiccia presenza di «Oneri per interventi di miglioramento su beni di terzi», esposti in bilancio per un valore totale netto di 10.518.361 euro. La vivacità gestionale su questo fronte è confermata da un incremento netto d'esercizio pari a 2.419.180 euro (a fronte di quote di ammortamento per 1.471.220 euro), a riprova di una costante immissione di liquidità per il potenziamento e l'efficientamento di asset non di proprietà.

Il profilo di maggiore interesse per il lettore, tuttavia, risiede in ciò che il documento contabile omette di specificare: infatti, a differenza delle altre tre società del

cluster, all'interno delle quali la dialettica tra obbligo di devoluzione e tutele regolatorie viene ampiamente sviscerata, la Nota Integrativa di Taletè non menziona in alcun passaggio il diritto all'indennizzo terminale (ex art. 31 del MTI-4), né fa esplicito riferimento all'applicazione dell'ammortamento finanziario. Tale silenzio restituisce l'immagine di un'informativa di bilancio meno evoluta o quantomeno meno esplicita nel recepire le garanzie del *framework* tariffario ARERA e appare peraltro in netto contrasto con le urgenze strategiche dell'azienda: come evidenziato in sede di analisi della continuità aziendale, la società è alla ricerca di un partner privato per la ricapitalizzazione e la transizione verso il modello misto. In tale prospettiva, l'esatta quantificazione e la trasparenza contabile circa il diritto all'indennizzo calcolato sulla *Regulatory Asset Base* (RAB) rappresenterebbero un fattore decisivo per attrarre capitali, assicurare i creditori e garantire la bancabilità della futura concessione.

A chiudere il quadro, conformemente a un *trend* che si conferma a questo punto unanime per l'intero raggruppamento del "Concessionario Puro", si rileva la totale assenza di un apposito Fondo Rischi ed Oneri stanziato per il ripristino o la restituzione in efficienza dei beni devolvibili. Anche per il gestore viterbese, è lecito presumere che il mantenimento dei requisiti qualitativi dell'infrastruttura venga garantito, *de facto*, attraverso i costanti interventi di manutenzione e miglioramento spesi o capitalizzati anno per anno, rendendo contabilmente superfluo l'accantonamento di risorse straordinarie in vista della scadenza del mandato.

### ***3.6. La classificazione dei costi per concessione tra le società del campione***

A completamento dell'indagine sulle prassi contabili adottate dal campione, un ulteriore elemento di rilievo emerge in merito alla classificazione a Conto Economico dei costi legati alle concessioni. Come delineato in sede teorica, i principi contabili nazionali, e in particolare l'OIC 24, impongono una netta distinzione tra i costi *tantum* sostenuti per l'ottenimento del diritto (capitalizzabili tra le immobilizzazioni immateriali) e i corrispettivi periodici parametrati all'andamento della gestione, assimilabili a *royalties*.

La dottrina di riferimento suggerisce che tali oneri periodici debbano trovare corretta collocazione nella voce B.8 ("Costi per godimento beni di terzi") del Conto

Economico, nel pieno rispetto del principio della correlazione tra costi e ricavi. Tuttavia, gli studi in materia analizzati avevano evidenziato una tendenza della prassi aziendale generale a discostarsi da tale impostazione, facendo frequentemente confluire tali importi nella voce residuale B.14 ("Oneri diversi di gestione").

L'esame incrociato dei bilanci delle quaranta società idriche oggetto di indagine restituisce un'evidenza empirica in netta controtendenza rispetto a tale anomalia pratica. L'analisi ha infatti rivelato un allineamento rigoroso al dettato teorico: all'interno del campione, i canoni di concessione spesati a Conto Economico risultano sistematicamente allocati all'interno della voce B.8.

Tale risultato certifica come, nel settore del Servizio Idrico Integrato, i redattori dei bilanci prediligano una rappresentazione contabile che valorizza la prevalenza della sostanza economica sulla forma. L'imputazione ai "Costi per godimento beni di terzi" riflette infatti in modo trasparente e fedele la natura del canone, esplicitando che l'onere viene corrisposto agli Enti affidanti quale diretta remunerazione per l'utilizzo, la gestione e lo sfruttamento economico del patrimonio infrastrutturale originario di proprietà pubblica.

### ***3.7. Il trattamento dei contributi in conto impianto tra le società del campione***


In coerenza con quanto delineato nel quadro teorico, la contabilizzazione dei contributi pubblici assume un ruolo centrale nei bilanci delle utilities idriche, trattandosi di società altamente capital intensive. Tali erogazioni, destinate alla realizzazione o all'ampliamento di immobilizzazioni materiali, devono partecipare alla formazione del risultato d'esercizio secondo il principio della competenza, ovvero gradualmente lungo la vita utile del cespite. A tal fine, l'OIC 16 ammette due metodologie alternative, che producono i medesimi effetti sull'utile d'esercizio e sul Patrimonio Netto, pur differendo nella rappresentazione espositiva.

L'esame empirico condotto sulle quaranta società del campione ha permesso di mappare le prassi adottate in bilancio, restituendo la seguente ripartizione:

- Metodo indiretto: 37 società (92% del totale)
- Metodo diretto: 2 società (5% del totale)

- Altro (Metodo misto): 1 società (3% del totale)

*Figura 13- Ripartizione delle prassi contabili per la rilevazione dei contributi in conto impianti sul campione analizzato*



L'assoluta prevalenza del metodo indiretto (92%) non è casuale, ma risponde a precise logiche di chiarezza e coerenza regolatoria. Con tale approccio, i contributi sono imputati al Conto Economico nella voce A.5 ("Altri ricavi e proventi") e rinviati agli esercizi successivi attraverso l'iscrizione di risconti passivi. Questa tecnica permette di far transitare a Conto Economico gli ammortamenti calcolati sul costo lordo delle immobilizzazioni. Come precedentemente analizzato, l'evidenza del valore lordo dei cespiti nell'Attivo patrimoniale costituisce un parametro fondamentale, in quanto rappresenta la base di calcolo per il riconoscimento degli investimenti all'interno della Regulatory Asset Base (RAB).

Di contro, solo una quota marginale del campione (5%) opta per il metodo diretto, il quale prevede che i contributi vengano portati a diretta riduzione del costo delle immobilizzazioni materiali cui si riferiscono. Di conseguenza, gli ammortamenti vengono determinati sul valore netto dell'immobilizzazione, riducendo la visibilità contabile immediata del volume complessivo degli investimenti lordi realizzati dal gestore.

Di particolare interesse analitico risulta l'unico caso classificato come "Altro", rappresentato da Viva Servizi S.p.A., che adotta una policy contabile "mista" e stratificata nel tempo. Dall'analisi della Nota Integrativa emerge infatti un'evoluzione


del trattamento applicato: per gli investimenti pregressi (nello specifico riferiti all'anno 2008), l'azienda ha applicato il metodo diretto, decurtando i contributi regionali direttamente dal valore della macro-voce "Impianti e Macchinari", in particolare in relazione a interventi su collettori fognari e impianti di depurazione.

Al contrario, per le sovvenzioni di più recente attribuzione, la società applica rigorosamente il metodo indiretto: la sezione dedicata a ratei e risconti passivi documenta l'imputazione pro-rata temporis di contributi legati allo sviluppo di nuove condotte idriche e fognarie, nonché ai rilevanti fondi di matrice ministeriale (PNRR) destinati alla distrettualizzazione delle reti e alla riduzione delle perdite idriche. Tale approccio ibrido all'interno dello stesso bilancio testimonia, con ogni probabilità, il progressivo adeguamento delle prassi aziendali verso le più recenti indicazioni di trasparenza dettate dal regolatore ARERA, pur mantenendo in continuità i criteri storici applicati ai cespiti più datati.

### ***3.8. Il trattamento del FoNI tra le società del campione***

L'applicazione del Metodo Tariffario Idrico (MTI) e dei conseguenti obblighi di separazione contabile impone l'adozione di specifiche *policies* di bilancio per gestire la natura ibrida delle componenti tariffarie. Come ampiamente discusso in sede teorica (cfr. Capitolo II), il trattamento del Fondo Nuovi Investimenti (FoNI) ha storicamente generato un acceso dibattito dottrinale, a causa dell'assenza di una precisa prescrizione civilistica. Sebbene l'Autorità, fin dalle precedenti direttive, abbia stabilito che tale componente debba essere assimilata a un contributo pubblico in conto impianti, l'analisi condotta sul campione di 40 società idriche restituisce un quadro applicativo ancora frammentato, le cui evidenze quantitative sono sintetizzate nella figura seguente.

Figura 14 - Ripartizione delle prassi contabili per la rilevazione del FoNI sul campione analizzato



Fonte: elaborazione sulla base delle informazioni riportate all'interno delle note integrative delle società del campione.

La disaggregazione dei dati di bilancio ha permesso di mappare nel dettaglio le seguenti metodologie:

- Metodo indiretto (55% - 22 società): La maggioranza assoluta del campione si allinea al metodo che prevede l'imputazione del contributo a conto economico e il successivo storno della quota non di competenza tramite risconti passivi. Questa netta preferenza trova giustificazione nella necessità di garantire una maggiore chiarezza espositiva in ottica regolatoria. Tale tecnica, infatti, consente di mantenere intatto nell'Attivo il valore lordo dei cespiti (parametro fondamentale per la quantificazione dei nuovi investimenti) e di segregare nel Passivo il debito implicito verso l'utenza rappresentato dal FoNI ancora da ammortizzare.
- Imputazione a Ricavo con riserva di Patrimonio Netto (23% - 9 società): Un dato di estremo interesse sistemico è rappresentato dalla persistenza dell'orientamento storico originario. Benché la natura economica prevalente del FoNI sia quella del contributo vincolato alla realizzazione di asset infrastrutturali, quasi un quarto del campione continua a considerare il Fondo alla stregua di un ricavo d'esercizio

vero e proprio, destinando l'impatto positivo a livello di risultato netto a una specifica riserva indisponibile del patrimonio netto.

- Omissione informativa (20% - 8 società): Una quota rilevante del *panel*, pari a un quinto del totale, non fornisce in Nota Integrativa alcuna specificazione esplicita in merito ai riferimenti del FoNI o al metodo contabile adottato per la sua iscrizione. Tale carenza conferma le criticità in termini di trasparenza e *disclosure* informativa già rilevate in altre sezioni della presente indagine.
- Metodo diretto (2% - 1 società): Un'unica realtà aziendale, AMAP SpA, ha optato per la modalità contabile che prevede la riduzione diretta del costo storico del cespite. Sebbene tale approccio conduca a risultati economici perfettamente identici al metodo indiretto, esso risulta del tutto residuale, presumibilmente a causa della volontà dei redattori di non alterare la leggibilità del valore lordo degli investimenti, che rimane il *driver* principale per il riconoscimento tariffario.

I dati emersi dimostrano come il settore idrico italiano sia ancora caratterizzato da un certo grado di eterogeneità contabile, dove le consuetudini storiche e le omissioni informative convivono con le più rigorose prassi di allineamento tra bilancio civilistico e architettura tariffaria.

### ***3.9. Sintesi delle evidenze empiriche***

L'indagine empirica condotta su un campione di 40 società idriche ha permesso di tradurre le incertezze teoriche in evidenze pratiche. L'incrocio tra la qualificazione giuridico-contabile degli asset e le politiche di ammortamento adottate ha rivelato una marcata polarizzazione dei comportamenti aziendali, classificabili in tre macro-modelli principali.

L'evidenza più significativa riguarda il modello definibile del "Proprietario Sostanziale", adottato dalla stragrande maggioranza del settore (l'83% del campione, pari a 33 società). Queste realtà assimilano di fatto le infrastrutture pubbliche a beni di proprietà aziendale, iscrivendole tra le immobilizzazioni materiali ai sensi dell'OIC 16. La prima conclusione che si può trarre in relazione a questo *cluster* è che la quasi totalità di queste società (91%) ignora la durata residua della concessione come limite per l'ammortamento, applicando la vita utile tecnico-economica (58%) o quella

regolatoria stabilita da ARERA (33%). Tale prassi, che ripartisce i costi ben oltre la scadenza del mandato, trova la sua unica legittimazione nella garanzia del valore di subentro assicurato dall'Autorità. Ciononostante, si rileva una grave asimmetria informativa, poiché oltre la metà delle aziende omette in Nota Integrativa qualsiasi riferimento a tale garanzia. Si segnala inoltre come l'assenza di un principio contabile dedicato alle concessioni conduca a forzature degli schemi contabili, con casi limite come quello di Padania Acque S.p.A., in cui l'accelerazione figurativa data dall'adozione "artificiale" dell'ammortamento finanziario, volta a incrementare i costi riconosciuti in tariffa, genera disallineamenti patrimoniali arginati solo tramite massicci e anomali accantonamenti a fondi specifici.

Un secondo gruppo, seppur minoritario ma comprensivo di operatori di primaria rilevanza, segue invece il modello "Immateriale": riconoscendo la mancata proprietà fisica del bene, queste aziende iscrivono ingenti investimenti quasi esclusivamente come migliorie su beni di terzi o diritti d'uso. Anche in questo scenario, tuttavia, le direttrici di ARERA dettano i tempi contabili: in due casi su tre le migliorie non vengono ammortizzate in base al limite contrattuale civilistico, bensì seguono la vita utile regolatoria, tenendo esplicitamente conto del valore residuo garantito al termine dell'affidamento.

Il terzo modello, definito del "Concessionario Puro", raccoglie infine una casistica residuale di società che espongono formalmente in bilancio i beni gratuitamente devolvibili, mantenendo così una netta distinzione tra la "proprietà di concessione" e i tradizionali beni di proprietà industriale. All'interno di questo perimetro, in linea con le attese fondate sull'analisi dottrinale e normativa, si osserva una marcata convergenza verso l'utilizzo dell'ammortamento finanziario (riscontrato in tre casi su quattro). Un elemento di assoluta peculiarità è tuttavia offerto dal caso di Nuove Acque S.p.A.: a partire dal 2024, l'azienda ha ricalibrato le proprie aliquote di ammortamento finanziario affinché il valore netto contabile dei beni, alla naturale scadenza della convenzione, non si azzeri, ma coincida esattamente con il valore regolatorio di rimborso riconosciuto dall'Autorità.

Sul fronte degli accantonamenti, emerge l'assenza di fondi di ripristino per la restituzione in perfetta efficienza delle reti; un onere che, nella prassi operativa, è

ragionevole ipotizzare venga assorbito da costanti interventi di manutenzione spesi direttamente a Conto Economico nell'esercizio di competenza. Infine, anche in questo cluster, la carente *disclosure* in Nota Integrativa in merito al diritto all'indennizzo di subentro si conferma una criticità sistemica: tale omissione rischia infatti di oscurare il reale valore di recupero degli *asset*, compromettendo la percezione della "bancabilità" dei progetti, con ricadute particolarmente penalizzanti per le aziende in fase di tensione finanziaria.

Oltre alla classificazione in cluster, l'indagine ha fatto luce sulla gestione di specifiche poste trasversali. In merito ai canoni di concessione, la totalità delle società esaminate alloca correttamente gli oneri versati agli Enti d'Ambito tra i costi per godimento di beni di terzi, privilegiando la sostanza economica. Riguardo ai contributi in conto impianti, si registra una convergenza quasi unanime verso il metodo indiretto, una scelta strategica che, evitando l'abbattimento diretto del costo storico del cespite, mantiene visibile nell'attivo il valore lordo delle infrastrutture, parametro essenziale per il calcolo della RAB tariffaria. Più frammentato appare invece il trattamento del Fondo Nuovi Investimenti (FoNI): sebbene la maggioranza si sia adeguata all'assimilazione a contributo in conto impianti disposta dal MTI-4, una quota rilevante di operatori continua a trattarlo come ricavo destinato a riserva di patrimonio netto, omettendo talvolta di fornire adeguate indicazioni in Nota Integrativa.

In definitiva, l'analisi empirica restituisce l'immagine di un settore che opera in una dimensione contabile spiccatamente ibrida. L'impatto della regolazione ARERA è divenuto talmente pervasivo da svuotare di significato le logiche civilistiche tradizionali legate alla devoluzione gratuita. I gestori adattano e, all'occorrenza, forzano l'applicazione dei principi OIC 16 e OIC 24 per rappresentare una sostanza economica che di fatto converge sempre più verso le logiche internazionali dell'IFRIC 12 basate sull'allocazione del rischio. Tale scenario conferma, in ultima istanza, la stringente necessità di un principio contabile nazionale specificamente dedicato alle concessioni di servizi pubblici.

## **IV. Il trattamento degli accordi per servizi in concessione secondo l'IFRIC 12**

### **1. Dal bilancio d'esercizio al consolidato: il cambio di paradigma contabile**

L'analisi delle prassi contabili finora condotta si è concentrata sui bilanci d'esercizio (cd. “*separati*”) delle singole società, redatti secondo i principi contabili OIC. Tuttavia, per delineare una rappresentazione esaustiva del Servizio Idrico Integrato, è necessario estendere l'indagine ai bilanci consolidati dei grandi gruppi industriali di settore. Tale salto dimensionale impone un radicale mutamento prospettico, comportando il passaggio a un differente set di regole che stravolge sia gli obblighi normativi di riferimento, sia la filosofia di pensiero posta alla base della valutazione dei cespiti, soprattutto nel caso delle concessioni.

#### ***1.1. L'obbligo di adozione dei principi IAS/IFRS***

L'architettura societaria che caratterizza la gestione del Servizio Idrico Integrato in Italia presenta una spiccata natura multilivello. Mentre l'operatività sui singoli Ambiti Territoriali è spesso affidata a società di capitali di dimensioni locali o regionali operanti in regime di *in house providing* o nella veste di società miste pubblico-private, il controllo strategico di molte di queste realtà fa capo a grandi gruppi industriali e *multi-utility* di respiro nazionale e/o internazionale, alcune delle quali sono già emerse nell'ambito dell'analisi condotta nel Capitolo III.

Questa conformazione genera un'inevitabile biforcazione sotto il profilo della *compliance* contabile. Da un lato, gran parte delle singole società operative redige il proprio bilancio d'esercizio in ossequio alle disposizioni del Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), producendo le eterogenee prassi applicative e le divergenze allocative ampiamente sviscerate nel Capitolo III. Dall'altro lato, le capogruppo e le società di maggiori dimensioni sono soggette a un differente e più stringente impianto normativo.

Nello specifico, l'applicazione dell'obbligo di redazione del bilancio secondo i principi IAS/IFRS deriva *in primis* dal D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, con particolare riferimento agli articoli 2, 3 e 4. Le disposizioni di tale decreto, successivamente

aggiornate e integrate dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 e dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145, stabiliscono il preciso obbligo di adozione dei principi contabili internazionali, tanto per la redazione del bilancio consolidato, quanto per quella del bilancio d'esercizio, per le società quotate e per le società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico (Quagli, 2023, p. 10-11).

Tale divergenza normativa istituisce un vero e proprio "doppio binario" contabile: le risultanze patrimoniali ed economiche delle società operative controllate, pur corrette e validate secondo le logiche OIC nei rispettivi bilanci locali, devono infatti subire un profondo processo di *restatement* in sede di consolidamento da parte della capogruppo, al fine di renderle omogenee e conformi al *corpus* IAS/IFRS.

Il passaggio dalla prassi nazionale ai principi internazionali non si esaurisce in una mera traslazione formale delle voci di bilancio, ma impone un radicale mutamento di paradigma. Per quanto riguarda il tema oggetto di analisi all'interno del presente elaborato, le regole di iscrizione e valutazione delle infrastrutture in concessione vengono infatti totalmente riscritte dall'interpretazione IFRIC 12 (*Service Concession Arrangements*), il quale, allontanandosi dal concetto civilistico di "proprietà" o "devoluzione", sposta in modo netto il focus sulla sostanza economica del contratto e sull'allocazione dei rischi.

### ***1.2. La logica del "Controllo" nei principi IAS/IFRS***

Il passaggio alla reportistica internazionale comporta una profonda cesura concettuale rispetto alle logiche civilistiche tradizionali. Nel sistema contabile nazionale, come ampiamente documentato nel Capitolo III, la rappresentazione delle reti idriche ruota prevalentemente attorno al concetto giuridico di "proprietà" o di "titolarità" del bene fisico. È proprio l'ancoraggio a tale impostazione formale a guidare i redattori dei bilanci OIC verso l'iscrizione degli *asset* tra le immobilizzazioni materiali o nella peculiare categoria dei Beni Gratuitamente Devolvibili, focalizzandosi sull'appartenenza giuridica dell'infrastruttura e sugli obblighi a carico del concessionario previsti dalla convenzione di affidamento.

L'impianto degli IAS/IFRS è invece permeato dal principio cardine della prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica (*substance over form*), secondo cui le operazioni e i fatti aziendali devono essere rilevati, valutati e

rappresentati in bilancio in base alla loro effettiva realtà e ricaduta economica, e non limitandosi alla loro mera veste contrattuale o legale. All'interno del *Conceptual Framework for Financial Reporting*, ossia il documento cardine che definisce gli obiettivi generali per la redazione del bilancio (Quagli, 2023, p. 17) la definizione stessa di "attività" (*asset*) subisce uno scostamento radicale dalle categorie del diritto civile: un'attività non è definita dall'esistenza di un titolo di proprietà, bensì è qualificata come “una risorsa economica presente controllata dall'entità come risultato attuale di eventi passati” (Quagli, 2023, p. 23).

Tale nozione si compone dunque di due elementi: la risorsa economica viene definita in modo prettamente immateriale e prospettico, ovvero come un “diritto che ha il potenziale di produrre benefici economici”, specificando che questi ultimi devono essere presenti e non futuri. Il secondo elemento, che costituisce il fulcro attorno al quale ruota la disciplina che si andrà ad analizzare, è il concetto di controllo. Un'impresa controlla una risorsa economica se ha la capacità attuale di dirigere l'uso di tale risorsa e di ottenerne i relativi benefici economici, potendo al contempo impedire a terzi di dirigerne l'uso e di ottenerne i medesimi flussi (Quagli, 2023, p. 23-24). Questa impostazione scardina l'approccio basato sul mero titolo di proprietà formale: ai fini dell'iscrizione in bilancio, ciò che rileva non è a chi appartenga il bene dal punto di vista legale, ma chi sia concretamente esposto ai rischi e ai rendimenti derivanti dal suo sfruttamento operativo.

Calando questo principio generale nel contesto dei servizi pubblici essenziali, emerge un netto e inevitabile cambio di prospettiva per i redattori dei bilanci consolidati. Se un gestore non ha la facoltà di decidere liberamente la destinazione d'uso della rete idrica, non può alienarla a terzi e non può fissare autonomamente i prezzi del servizio (in quanto eterodiretti dall'Autorità o vincolati dalla convenzione), viene meno il controllo sostanziale sul "bene fisico" inteso come immobilizzazione materiale ai sensi dello IAS 16 (intitolato *Property, Plant and Equipment*).

Sotto il profilo strettamente economico-sostanziale, ciò che l'impresa idrica controlla effettivamente non è il tubo o l'impianto di depurazione in sé, ma il "diritto" a operare su quell'infrastruttura e a estrarne utilità economica per un arco temporale definito. Sarà proprio questa distinzione fondamentale tra il mancato controllo

dell'infrastruttura fisica e il controllo del diritto a generare i flussi di cassa a gettare le basi per la specifica architettura contabile del settore, disciplinata dai principi che verranno analizzati nel successivo paragrafo.

## **2. La genesi e l'implementazione dell'IFRIC 12**

Come opportunamente evidenziato da Paolo Esposito (2020, p. 79-80), l'internazionalizzazione dei mercati e la necessità di disporre di informazioni finanziarie omogenee e comparabili a livello globale hanno spinto l'Unione Europea verso l'adozione di un linguaggio contabile universale, capace di ridurre le asimmetrie informative e favorire l'efficienza dei mercati. In parallelo a questa convergenza contabile, la gestione delle infrastrutture pubbliche ha subito una profonda trasformazione. Se, storicamente, opere essenziali come i sistemi idrici o le reti energetiche venivano realizzate e finanziate direttamente dallo Stato, l'imposizione di rigorosi vincoli di finanza pubblica (tra cui il rispetto dei saldi strutturali del patto di stabilità europeo) e la crescente carenza di risorse hanno spinto i governi a mutare approccio. Per garantire lo sviluppo infrastrutturale tenendo sotto controllo l'indebitamento, le amministrazioni hanno fatto ampio ricorso ad accordi di concessione e forme di Partenariato Pubblico-Privato (PPP), attraendo capitali e competenze dal settore privato.

Nonostante la rapida diffusione di tali accordi, il panorama contabile internazionale è rimasto a lungo frammentato. Fino alla metà degli anni Duemila, l'unico riferimento in materia era costituito dall'interpretazione SIC 29 (*Service Concession Arrangements: Disclosures*). Tale documento, emanato dallo *Standing Interpretations Committee* (SIC), l'allora comitato preposto a dirimere le divergenze applicative dei principi IAS, si limitava a fornire direttive sull'informativa testuale da inserire in Nota Integrativa, lasciando tuttavia insoluta la complessa questione della rilevazione e valutazione degli *asset* infrastrutturali all'interno dello Stato Patrimoniale.

Il superamento di tale vuoto normativo si è concretizzato con l'emanazione dell'IFRIC 12. Per comprendere appieno la portata di questo documento, è essenziale in primis chiarire la natura dell'organo emanante: le interpretazioni dei principi contabili internazionali sono oggi sviluppate dall'IFRIC (*International Financial Reporting Interpretations Committee*), acronimo che rappresenta la nuova denominazione del

preesistente SIC, stabilita dalla fondazione IASC nel 2002. L'obiettivo del comitato è garantire un'applicazione estremamente rigorosa dei principi IAS/IFRS, eliminando alla radice le discordanti prassi nazionali. In virtù di tale ruolo istituzionale, le interpretazioni IFRIC costituiscono parte integrante e vincolante del corpus normativo internazionale.

Emanato nel 2006, omologato dalla Commissione UE con il Regolamento n. 254/2009 e divenuto applicabile a partire dal 1° gennaio 2010, l'IFRIC 12 ha segnato uno spartiacque decisivo, stravolgendo il trattamento contabile delle concessioni in Europa e, in particolar modo, in Italia. La portata innovativa dell'interpretazione risiede nell'essere uno dei più emblematici casi di applicazione del principio della prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica (*substance over form*): prima della sua introduzione, infatti, la prassi contabile italiana (guidata dall'OIC 16) prevedeva che il concessionario rilevasse i "beni gratuitamente devolvibili" tra le proprie immobilizzazioni materiali, procedendo a un ammortamento finanziario lungo la durata della concessione e accantonando quote a un fondo di ripristino.

L'IFRIC 12 ha categoricamente escluso tale possibilità, declinando il concetto di "controllo" nella specifica prospettiva delle infrastrutture pubbliche. L'interpretazione ha sancito che le società concessionarie, pur avendo il diritto di gestire l'opera in nome e per conto del concedente, non esercitano su di essa un controllo ultimo ed effettivo tale da poterla esporre come bene fisico nel proprio attivo patrimoniale, di conseguenza il concessionario si troverà invece a dover rilevare attività il cui valore sarà pari ai flussi di cassa futuri ottenuti tramite l'impiego del bene in concessione nell'attività aziendale (Quagli, 2023, p. 129-130).

Tale dinamica contabile si innesta direttamente sulla natura stessa degli accordi disciplinati dal principio. Le concessioni di pubblico servizio coinvolgono infatti, sul piano fisiologico, due soggetti protagonisti: da un lato l'ente pubblico (concedente), il quale delega la costruzione, la gestione e la manutenzione dell'infrastruttura; dall'altro lato l'operatore privato (concessionario), che si fa carico di tali funzioni (Esposito, 2020, p. 82). La classificazione della sopracitata attività nel bilancio del gestore dipenderà strettamente dalle modalità di remunerazione pattuite nell'accordo: il concessionario potrà infatti recuperare i propri investimenti o incassando i flussi di cassa generati

direttamente dall'utenza del servizio, oppure ricevendo un corrispettivo fisso o garantito da parte dell'ente concedente.

Al fine di comprendere se il contratto di concessione di servizio rientra nel presupposto applicativo dell'IFRIC 12, è necessario verificare la sussistenza congiunta delle seguenti condizioni:

1. Il concedente pubblico controlla o regola quali servizi il concessionario deve fornire con l'infrastruttura, a chi li deve fornire e a quale prezzo.
2. Il concedente dispone dell'infrastruttura al termine dell'accordo.

Sotto il profilo oggettivo, in particolare, la disciplina dell'IFRIC 12 interessa le infrastrutture che l'operatore costruisce o acquista da terzi, insieme a quelle già esistenti che vengono offerte in gestione dal concedente al concessionario (Quagli, 2023, p. 130).

Soddisfatti questi stringenti requisiti, emerge come il concessionario agisca sostanzialmente in veste di fornitore di servizi per conto del concedente. A fronte degli investimenti effettuati per la costruzione o il potenziamento della rete, l'operatore non iscrive più il cespite fisico (il "tubo" o il "depuratore") tra le attività materiali, ma rileva un'attività finanziaria, un'attività immateriale, o entrambe a seconda dei casi. In ossequio alla sostanza dell'accordo, infatti, l'esatta qualificazione contabile di tale attività e le sue modalità di recupero dipendono dall'allocazione del rischio di domanda tra le parti, la quale apre la strada all'applicazione di specifici modelli contabili.

### ***2.1. La contabilizzazione dei beni in concessione ai sensi dell'IFRIC 12***

Come precedentemente illustrato, poiché il contratto di concessione non attribuisce in capo al concessionario il diritto di proprietà e di controllo ultimo sull'infrastruttura, quest'ultimo non potrà rilevare in bilancio l'opera come un immobile, un impianto o un macchinario. In loro vece, nel rispetto del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, l'impresa rileverà uno specifico diritto, la cui esatta qualificazione contabile dipende dall'allocazione del rischio di domanda tra le parti coinvolte. A seconda di chi sopporti il rischio legato all'effettivo utilizzo dell'infrastruttura da parte dell'utenza finale, l'IFRIC 12 delinea tre differenti approcci per la rilevazione dell'investimento:

- Il modello dell'attività finanziaria (*Financial model*), applicabile quando il concessionario gode di un diritto incondizionato a ricevere flussi di cassa garantiti dal concedente, sterilizzando così il proprio rischio.
- Il modello dell'attività immateriale (*Intangible model*), adottato quando il concessionario si assume integralmente il rischio di domanda, ottenendo unicamente il diritto di addebitare tariffe agli utenti del servizio.
- Il modello misto o biforcuto (*Mixed model*), necessario qualora l'accordo preveda una condivisione dei rischi tra ente pubblico e operatore privato, configurando una remunerazione ibrida.

Nei successivi sottoparagrafi verranno analizzate nel dettaglio le peculiarità strutturali, i requisiti applicativi e le logiche di funzionamento e ammortamento di ciascun modello, al fine di comprenderne i distinti impatti sulla rappresentazione della *performance* aziendale.

## **2.2. Il modello dell'attività finanziaria**

Il primo approccio delineato dall'interpretazione è il modello dell'attività finanziaria. Come puntualmente ricostruito da Esposito (2020, p. 103-104), affinché tale modello possa trovare applicazione è previsto che il concessionario riceva un corrispettivo fisso da parte del concedente, rappresentato da flussi di cassa per la sua opera di costruzione, gestione e miglioria dell'infrastruttura, a prescindere dall'effettivo utilizzo della stessa da parte del cliente finale. In questo scenario, il rischio di domanda ricade interamente sul concedente, in quanto l'investimento effettuato dal concessionario verrà interamente recuperato e coperto grazie ai flussi di cassa erogati dall'ente pubblico.

L'autore evidenzia, inoltre, come tale corrispettivo possa essere erogato contrattualmente secondo due differenti modalità:

1. Il concedente garantisce al concessionario un importo determinato, o attendibilmente determinabile, indipendentemente dallo sfruttamento dell'infrastruttura da parte dell'utenza.

2. Il concedente garantisce il rimborso al concessionario per ogni eventuale differenza tra gli importi incassati direttamente dagli utenti del servizio pubblico e gli importi fissi o determinabili stabiliti originariamente nel contratto di concessione.

Sotto il profilo strettamente contabile, l'architettura dell'IFRIC 12 impone che ogni prestazione complessa venga separata e valutata attraverso il principio di riferimento più appropriato. Ad esempio, per quanto concerne la fase iniziale di realizzazione e miglioria dell'infrastruttura, i relativi costi e ricavi devono essere rilevati a Conto Economico applicando la disciplina dell'IFRS 15 (*Revenue from Contracts with Customers*) finché la costruzione non sarà terminata.

Nel caso in cui si ricada all'interno del modello dell'attività finanziaria, poi, si applicheranno gli IAS 32, l'IFRS 9 e l'IFRS 7 (Quagli, 2023, p. 131). In particolare, ai sensi dell'IFRS 9 (*Financial instruments*), l'importo che il concedente si impegna ad erogare al concessionario potrà essere valutato secondo tre diversi metodi a seconda dell'incrocio tra il modello di business dell'azienda e le caratteristiche dei flussi di cassa dello strumento (cd. test SPPI): al costo ammortizzato, al *fair value through other comprehensive income* (FVTOCI), sulla base del quale tutte le variazioni di valore finiranno in un'apposita riserva di Patrimonio Netto, oppure al *fair value through profit and loss* (FVTPL), ossia fair value rilevato nel risultato dell'esercizio (Quagli, 2023, p. 292-293).

Durante la successiva fase di gestione dell'infrastruttura, il concessionario rileverà a Conto Economico da una parte, i ricavi operativi per i servizi di gestione prestati, contabilizzati in conformità all'IFRS 15 (*Revenue from Contracts with Customers*), e i proventi finanziari maturati sull'attività finanziaria, dall'altra, i fisiologici costi operativi sostenuti per la gestione dell'infrastruttura e i relativi oneri finanziari, imputati a conto economico nel rispetto del generale principio della competenza temporale.

### **2.3. Il modello dell'attività immateriale**

Il secondo approccio disciplinato dall'interpretazione è il modello dell'attività immateriale (*Intangible model*). Come illustrato da Esposito (2020, p. 89-90), tale modello trova applicazione se e solo se l'accordo di concessione prevede che il rischio di domanda ricada interamente sul concessionario e non sul concedente. In questa

fattispecie, l'operatore non vanta alcun diritto a ricevere un corrispettivo fisso dall'ente pubblico, di conseguenza, la copertura dei costi derivanti dall'investimento effettuato dipenderà esclusivamente dal livello di effettivo sfruttamento dell'infrastruttura da parte dell'utenza finale. Il gestore, ottenendo dal concedente il diritto di addebitare tariffe agli utenti del servizio pubblico, resta dunque pienamente esposto al rischio economico che i ricavi generati dall'utilizzazione dell'opera si rivelino insufficienti a recuperare il capitale impiegato.

Sotto il profilo contabile, l'assunzione di tale rischio impone al concessionario di rilevare in bilancio un'attività immateriale, assoggettata alle disposizioni previste dallo IAS 38 (*Intangible Assets*). Sebbene la linea guida dell'IFRIC 12 non definisca in modo rigido e puntuale il momento esatto in cui debba avvenire l'iscrizione, la prassi convenzionale prevede che la contabilizzazione dell'attività venga effettuata in modo progressivo nel corso dello svolgimento dei lavori.

A tal proposito, l'autore delinea tre principali fattispecie configurabili all'interno degli accordi concessori:

- Accordi che prevedono la realizzazione *ex novo* dell'infrastruttura: durante la fase di edificazione dell'opera, l'operatore rileva a Conto Economico i costi e i ricavi di costruzione applicando l'attuale principio IFRS 15, mentre l'attività immateriale viene iscritta nell'Attivo patrimoniale progressivamente, in base allo stato di avanzamento dei lavori.
- Accordi che prevedono la gestione di un'infrastruttura esistente e il suo ampliamento con benefici economici aggiuntivi: diverse convenzioni impongono al concessionario specifici obblighi di potenziamento strutturale a fronte dei quali l'impresa ottiene un ritorno economico ulteriore (rappresentato, ad esempio, dall'allargamento del bacino di utenza e dal conseguente incremento dei ricavi di gestione). In questo caso, l'entità provvederà a rilevare un incremento del valore dell'attività immateriale in stretta corrispondenza con la prestazione dei servizi di costruzione.
- Accordi che prevedono la gestione di un'infrastruttura esistente e ampliamenti senza benefici economici aggiuntivi: qualora l'opera sia già avviata e gli interventi

migliorativi imposti al gestore non comportino né incrementi sostanziali del numero di utenti né specifici adeguamenti tariffari (non generando, di fatto, flussi di cassa addizionali), la dinamica contabile muta sensibilmente. Per la valutazione di tale onere e del corrispondente adeguamento dell'attività immateriale, il redattore del bilancio dovrà rilevare una specifica passività, applicando i rigorosi criteri di misurazione rimandati dall'IFRIC 12.

#### **2.4. Il modello misto**

Il terzo e ultimo approccio delineato dall'interpretazione è il Modello misto o biforcuto (*Mixed model* o *Bifurcated model*). Come chiarito da Esposito (2023, p. 90-91), tale modello trova applicazione prevedendo in capo al concessionario la corresponsione di un compenso ibrido che si esplica, per una parte, in un'attività immateriale e, per l'altra, in un'attività finanziaria. In questa peculiare fattispecie, l'ente concedente e l'operatore privato condividono, di fatto, il rischio di domanda.

Sotto il profilo strettamente contabile, l'autore evidenzia la necessità di separare con precisione le due componenti, applicando un rigoroso ordine logico e valutativo. In prima istanza, il redattore del bilancio deve isolare l'attività finanziaria, in quanto più agevolmente identificabile: essa è infatti rappresentata dai flussi di cassa fissi e predeterminati erogati direttamente dal concedente. Successivamente, procedendo per differenza rispetto al valore complessivo, dovrà essere rilevata la residua parte immateriale.

Per chiarire le dinamiche applicative di tale approccio, Esposito ricorre all'esempio della costruzione di uno stadio, opera in cui la remunerazione per l'attività realizzata dal concessionario avviene attraverso flussi di ricavi che sono garantiti solo in parte dall'ente pubblico concedente.

È proprio la rigorosa logica contabile di questo modello ibrido a fornire la chiave di lettura fondamentale per l'analisi empirica che verrà condotta nel prossimo paragrafo sui bilanci del Servizio Idrico Integrato, settore in cui la remunerazione del gestore si scinde sistematicamente tra i flussi tariffari soggetti al rischio di domanda (iscritti come quota immateriale legata alla RAB) e l'indennizzo residuo garantito per legge a fine concessione (iscritto come credito finanziario legato al VR).

### **3. L'applicazione dell'IFRIC 12 nella prassi: analisi dei bilanci di Acea S.p.A. e Iren S.p.A.**

A valle della ricostruzione teorico-normativa finora condotta, si rende necessaria una verifica empirica volta a calare i dettami dell'IFRIC 12 nella concreta realtà operativa e contabile del settore idrico. L'obiettivo di questo paragrafo è, dunque, quello di fornire alcuni esempi pratici di quanto illustrato in linea teorica attraverso l'analisi dell'informativa finanziaria dei principali operatori nazionali.

Per condurre tale analisi, il perimetro di osservazione si è concentrato su due realtà industriali di primaria grandezza nel panorama delle *multi-utility* italiane: Acea S.p.A. e Iren S.p.A., di cui sono stati presi in considerazione i bilanci consolidati. Tale caratteristica garantisce non solo l'obbligatorietà dell'adozione dei principi IAS/IFRS, ma assicura anche un livello di trasparenza e un grado di dettaglio nelle Note Integrative che funge da vera e propria *best practice* per l'intero comparto.

#### ***3.1. Le evidenze contabili nel Gruppo Acea***

Il Gruppo Acea, nato storicamente agli albori del Novecento come azienda municipalizzata della Capitale, si è progressivamente evoluto fino a consolidare la propria posizione di *leadership* assoluta nel mercato nazionale del Servizio Idrico Integrato. Oggi l'azienda opera attraverso una struttura organizzativa complessa, articolata in sei macrosettori industriali: Acqua, Reti e Illuminazione Pubblica, Ambiente, Produzione, Commerciale ed *Engineering & Infrastructure Projects*.

L'estensione del perimetro operativo trova diretto riscontro nelle imponenti dimensioni economico-patrimoniali espresse dal Bilancio Consolidato, che include all'interno dell'area di consolidamento ben 56 società. In riferimento all'esercizio analizzato, il Gruppo registra un Totale Attivo pari a 12.226.070 migliaia di euro e Ricavi da vendita e prestazioni per 4.050.221 migliaia di euro. La forza lavoro impiegata a livello globale ammonta a 8.715 dipendenti, di cui 7.376 impiegati sul territorio italiano.

Figura 15 - Prospetto della situazione patrimoniale e finanziaria consolidata 2024 di Acea

## Prospetto della Situazione patrimoniale e finanziaria consolidata

Rif. nota	ATTIVITÀ € migliaia	31/12/2024	Di cui parti correlate	31/12/2023	Di cui parti correlate	Variazione
14	Immobilizzazioni materiali	3.363.465		3.334.868		28.597
15	Investimenti immobiliari	9.711		1.990		7.721
16	Avviamento	241.041		254.626		(13.586)
17	Concessioni e diritti sull'infrastruttura	3.999.275		3.787.263		212.013
18	Immobilizzazioni immateriali	417.231		413.162		4.069
19	Diritto d'uso	93.267		93.284		(17)
20	Partecipazioni in controllate non consolidate e collegate	488.089		359.281		128.808
21	Altre partecipazioni	7.990		8.029		(39)
22	Imposte differite attive	218.801		205.065		13.736
23	Attività finanziarie	39.553	39.553	18.852	18.852	20.702
24	Altre attività non correnti	852.079		716.582		135.498
	<b>Attività non correnti</b>	<b>9.730.502</b>	<b>39.553</b>	<b>9.193.002</b>	<b>18.852</b>	<b>537.500</b>
25	Rimanenze	122.556		97.843		24.713
26	Crediti commerciali	1.027.608	55.593	1.213.200	66.272	(185.592)
27	Altre attività correnti	454.371		405.026		49.346
28	Attività per imposte correnti	9.436		13.075		(3.640)
29	Attività finanziarie correnti	186.801	89.216	487.251	97.093	(300.450)
30	Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	513.476		359.379		154.097
	<b>Attività correnti</b>	<b>2.314.248</b>	<b>144.810</b>	<b>2.575.774</b>	<b>163.365</b>	<b>(261.526)</b>
31	Attività non correnti destinate alla vendita	181.320		18.288		163.032
	<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>	<b>12.226.070</b>	<b>184.363</b>	<b>11.787.064</b>	<b>182.217</b>	<b>439.006</b>

Rif. nota	PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO € migliaia	31/12/2024	Di cui parti correlate	31/12/2023	Di cui parti correlate	Variazione
	Capitale sociale	1.098.899		1.098.899		0
	Riserva legale	167.986		157.838		10.148
	Altre riserve	396.666		73.697		322.969
	Utile/(Perdita) relativo a esercizi precedenti	509.935		752.940		(243.005)
	Utile/(Perdita) dell'esercizio	331.620		293.908		37.712
	<b>Totale patrimonio netto del Gruppo</b>	<b>2.505.105</b>		<b>2.377.281</b>		<b>127.824</b>
	Patrimonio netto di terzi	370.462		445.803		(75.341)
32	<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>2.875.567</b>		<b>2.823.084</b>		<b>52.483</b>
33	Trattamento di fine rapporto e altri piani a benefici definiti	77.609		109.895		(32.286)
34	Fondo rischi e oneri	234.099		224.276		9.822
35	Debiti e passività finanziarie	4.895.268		4.770.436		124.832
36	Altre passività non correnti	774.937		510.871		264.066
	<b>Passività non correnti</b>	<b>5.981.913</b>		<b>5.615.479</b>		<b>366.434</b>
37	Debiti finanziari	758.611	100.584	922.950	111.306	(164.340)
38	Debiti verso fornitori	1.872.451	19.618	1.750.473	8.661	121.978
39	Debiti tributari	40.821		13.032		27.789
40	Altre passività correnti	684.946		661.857		23.089
	<b>Passività correnti</b>	<b>3.356.829</b>	<b>120.202</b>	<b>3.348.313</b>	<b>119.967</b>	<b>8.517</b>
41	Passività direttamente associate ad attività destinate alla vendita	11.761		188		11.573
	<b>TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO</b>	<b>12.226.070</b>	<b>120.202</b>	<b>11.787.064</b>	<b>119.967</b>	<b>439.006</b>

Fonte: ACEA, bilancio consolidato 2024, pp. 277-278

Dall'esame puntuale dei "Criteri di valutazione e principi contabili" adottati dalla società, emerge un'applicazione dell'IFRIC 12 estremamente rigorosa e didattica: a livello di gruppo, Acea non adotta un unico modello, bensì declina i modelli contabili in funzione della specifica allocazione del rischio di domanda dettata dai singoli

macrosettori: il modello dell'attività immateriale viene impiegato per la totalità delle infrastrutture legate al servizio idrico, mentre il modello dell'attività finanziaria è specificamente riservato al servizio in concessione dell'illuminazione pubblica.

L'adozione dell'approccio immateriale per il comparto acqua è motivata dall'assunzione, in capo al concessionario, del rischio di domanda legato ai volumi tariffati. Tali asset trovano collocazione nello Stato Patrimoniale consolidato all'interno della voce "Concessioni e Diritti sull'infrastruttura", il cui saldo ammonta a 3.999.275 migliaia di euro. Questo importo si riferisce in via prevalente alle gestioni idriche e si scompone in:

- Valori delle concessioni ricevute dai Comuni (71.421 migliaia di euro), di cui 63.658 migliaia di euro riferibili specificamente al diritto di concessione trentennale da parte di Roma Capitale e al subentro nel Comune di Formello. L'ammortamento di tale posta segue la durata residua delle rispettive convenzioni.
- L'ammontare complessivo delle infrastrutture materiali in dotazione per i servizi idrici e la distribuzione del gas, iscritto in stretta conformità all'IFRIC 12 per un valore di 3.806.276 migliaia di euro.

A dimostrazione della natura incrementale di tale attività immateriale, come previsto dalle disposizioni congiunte dell'IFRIC 12 e dell'IFRS 15 per i servizi di costruzione e miglioria, all'interno del bilancio il gruppo rileva investimenti per 875.468 migliaia di euro. Tali esborsi, su cui Acea rileva regolarmente il margine su commessa, sono ascrivibili agli imponenti interventi di potenziamento strutturale condotti dalle principali società operative controllate.

Il Modello dell'attività finanziaria (*Financial Asset Model*) trova invece applicazione nei casi in cui Acea vanta un diritto contrattuale incondizionato all'incasso di flussi di cassa predeterminati. Questa fattispecie si manifesta nel comparto dell'Illuminazione Pubblica: un'area d'affari di rilevanza strategica che si attesta come il secondo comparto della società, generando il 28% del margine operativo lordo consolidato.

A livello consolidato, le "Attività Finanziarie non correnti" ammontano complessivamente a 39.553 migliaia di euro. All'interno di tale macro-voce, il dettaglio

dell'esatto importo IFRIC 12 non viene fornito in modo disaggregato. Tale scelta redazionale è una probabile espressione del principio della significatività (*Materiality*) sancito dallo IAS 1, sulla base del quale, nei bilanci redatti in conformità agli IFRS, le informazioni devono essere fornite solo se la loro omissione o errata misurazione può influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori. Essendo l'importo finanziario della singola concessione marginale rispetto ai 12 miliardi di euro di Attivo consolidato, esso è stato probabilmente aggregato. La Nota specifica, tuttavia, che l'incremento di tale voce nel periodo è in prevalenza imputabile a lavori di riqualificazione impiantistica e adeguamento normativo dell'illuminazione.

La conferma contabile inequivocabile dell'adozione di tale modello si rinviene, per converso, nel bilancio d'esercizio separato della capogruppo Acea S.p.A. In tale prospetto, all'interno dei 4.014.160 migliaia di euro di "Attività finanziarie non correnti", la società dettaglia la voce "Crediti verso altri" esplicitando un importo pari a 3.953 migliaia di euro derivante in via esclusiva dall'applicazione del modello finanziario dell'IFRIC 12. Tale credito rappresenta il complesso degli investimenti garantiti effettuati fino al 31 dicembre 2010 per l'illuminazione pubblica, la cui residua parte sarà corrisposta all'azienda in ossequio all'Accordo integrativo del 2011, con tempistiche agganciate all'ammortamento fiscale oltre il 30 giugno 2025.

### **3.2. Le evidenze contabili nel Gruppo Iren**

Il Gruppo Iren rappresenta una delle realtà industriali più dinamiche e ramificate nel panorama nazionale delle *multi-utility*. La società opera trasversalmente in molteplici settori strategici: dalla produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica e gas, al teleriscaldamento, fino alla gestione dei servizi ambientali (raccolta e smaltimento rifiuti) e delle soluzioni integrate per l'efficienza energetica (smart solutions) rivolte a soggetti pubblici e privati. Un ruolo di assoluta centralità all'interno del portafoglio di attività è ricoperto dalla gestione del Servizio Idrico Integrato, presidiato in diverse regioni del territorio italiano.

La rilevanza del Gruppo è testimoniata dalle imponenti dimensioni economico-patrimoniali rendicontate nel bilancio consolidato relativo all'esercizio 2024. A fronte di un'area di consolidamento che include ben 58 società e una forza lavoro complessiva di

11.300 dipendenti, Iren registra un Totale Attivo pari a 12.211.318 migliaia di euro e Ricavi consolidati per 5.903.454 migliaia di euro.

*Figura 16 - Prospetto della situazione patrimoniale - finanziaria del gruppo Iren (Attivo)*

	Note	31.12.2024	di cui parti correlate	31.12.2023 Rideterminato	di cui parti correlate
migliaia di euro					
<b>ATTIVITA'</b>					
Immobili impianti e macchinari	(1)	4.516.355		4.460.852	
Investimenti immobiliari	(2)	1.974		2.031	
Attività immateriali a vita definita	(3)	3.357.523		3.140.359	
Avviamento	(4)	247.273		244.977	
Partecipazioni contabilizzate con il metodo del Patrimonio Netto	(5)	282.462		212.798	
Altre partecipazioni	(6)	8.723		10.914	
Attività derivanti da contratti con i clienti non correnti	(7)	300.238		232.384	
Crediti commerciali non correnti	(8)	33.840	28.876	29.416	27.003
Attività finanziarie non correnti	(9)	124.756	37.998	128.937	38.279
Altre attività non correnti	(10)	131.668	1.081	163.992	1.081
Attività per imposte anticipate	(11)	389.533		400.092	
<b>Totale attività non correnti</b>		<b>9.394.345</b>	<b>67.955</b>	<b>9.026.752</b>	<b>66.363</b>
Rimanenze	(12)	84.033		73.877	
Attività derivanti da contratti con i clienti correnti	(13)	69.291		29.830	
Crediti commerciali	(14)	1.442.454	147.689	1.288.107	80.346
Attività per imposte correnti	(15)	14.474		18.894	
Crediti vari e altre attività correnti	(16)	298.717	155	576.516	75
Attività finanziarie correnti	(17)	580.646	6.682	242.184	8.220
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	(18)	326.568		436.134	
Attività possedute per la vendita	(19)	790		1.144	
<b>Totale attività correnti</b>		<b>2.816.973</b>	<b>154.526</b>	<b>2.666.686</b>	<b>88.641</b>
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>		<b>12.211.318</b>	<b>222.481</b>	<b>11.693.438</b>	<b>155.004</b>

*Fonte: Iren, Relazione integrata 2024, pag. 304.*

Figura 17 - Prospetto della situazione patrimoniale - finanziaria del gruppo Iren (Passivo)

	Note	31.12.2024	di cui parti correlate	31.12.2023 Rideterminato	di cui parti correlate
migliaia di euro					
<b>PATRIMONIO NETTO</b>					
<b>Patrimonio netto attribuibile agli azionisti</b>					
Capitale sociale		1.300.931		1.300.931	
Riserve e Utili (Perdite) a nuovo		1.306.622		1.250.525	
Risultato netto del periodo		268.471		254.752	
<b>Totale patrimonio netto attribuibile agli azionisti della controllante</b>		<b>2.876.024</b>		<b>2.806.208</b>	
Patrimonio netto attribuibile alle minoranze		467.673		438.086	
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>(20)</b>	<b>3.343.697</b>		<b>3.244.294</b>	
<b>PASSIVITA'</b>					
Passività finanziarie non correnti	(21)	4.460.916		4.048.316	
Benefici ai dipendenti	(22)	81.495		87.329	
Fondi per rischi ed oneri	(23)	276.258		404.882	
Passività per imposte differite	(24)	116.857		130.532	
Debiti vari e altre passività non correnti	(25)	751.559	1	581.844	
<b>Totale passività non correnti</b>		<b>5.687.085</b>	<b>1</b>	<b>5.252.903</b>	<b>-</b>
Passività finanziarie correnti	(26)	656.530	7.060	736.379	14.988
Debiti commerciali	(27)	1.787.198	42.841	1.634.720	32.615
Passività derivanti da contratti con i clienti correnti	(28)	88.983		79.642	
Debiti vari e altre passività correnti	(29)	353.693	107	333.182	9
Debiti per imposte correnti	(30)	12.743		80.437	
Fondi per rischi ed oneri quota corrente	(31)	281.389		331.881	
Passività correlate ad attività possedute per la vendita	(32)	-		-	
<b>Totale passività correnti</b>		<b>3.180.536</b>	<b>50.008</b>	<b>3.196.241</b>	<b>47.612</b>
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>		<b>8.867.621</b>	<b>50.009</b>	<b>8.449.144</b>	<b>47.612</b>
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'</b>		<b>12.211.318</b>	<b>50.009</b>	<b>11.693.438</b>	<b>47.612</b>

Fonte: Iren, Relazione integrata 2024, pag. 305.

Entrando nel merito delle politiche di bilancio, un primo elemento di grande rigore contabile che emerge dalla lettura delle Note Integrative è la netta separazione tra le infrastrutture di proprietà e i beni devolvibili. Analizzando la voce dello Stato Patrimoniale relativa a "Impianti e macchinari", sottoposta alle regole dello IAS 16, gli amministratori specificano accuratamente che in tale aggregato sono inclusi i costi relativi agli impianti di produzione elettrica e calore, nonché agli impianti per i servizi ambientali, esclusivamente per la parte non assoggettata al regime di concessione. Tutto ciò che ricade nel perimetro dell'IFRIC 12 viene, infatti, rigorosamente estrapolato dalle immobilizzazioni materiali per confluire, a seconda della ripartizione dei rischi, nei modelli immateriale o finanziario.

In particolare, l'esposizione al rischio di domanda, tipica della tariffazione legata ai volumi di consumo, impone l'adozione del modello dell'attività immateriale per i *core business* storici della società. Nello Stato Patrimoniale, all'interno della macro-voce "Attività immateriali a vita definita", spicca la voce Concessioni, licenze, marchi e

diritti simili, il cui valore ammonta a 4.409.634 migliaia di euro. Tale importo è costituito in via prevalente dalle attività rilevate a fronte dell'applicazione dell'IFRIC 12 relative ai settori della distribuzione del gas naturale, del Servizio Idrico Integrato (che incarna contabilmente il concetto regolatorio di RAB), del teleriscaldamento e del trattamento rifiuti. Vi rientra inoltre il diritto d'uso delle reti acquedottistiche derivante dalle concessioni assentite dal Comune di Genova e dai Comuni limitrofi. A riprova del continuo potenziamento infrastrutturale, la medesima macro-voce accoglie le Immobilizzazioni in corso ed acconti per 249.951 migliaia di euro, costituite prevalentemente dagli investimenti in corso di realizzazione sui servizi in concessione disciplinati dall'IFRIC 12.

*Figura 18 - Composizione della macro-voce "Attività immateriali a vita definita"*

	migliaia di euro					
	Costo al 31/12/2024	F.do amm.to al 31/12/2024	Valore netto al 31/12/2024	Costo al 31/12/2023	F.do amm.to al 31/12/2023	Valore netto al 31/12/2023
Costi di sviluppo	35.721	(21.337)	14.384	30.637	(15.740)	14.897
Diritti brevetto industriale e utilizzo opere dell'ingegno	450.046	(296.605)	153.441	384.499	(234.849)	149.650
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	4.409.634	(1.846.094)	2.563.540	3.992.881	(1.666.302)	2.326.579
Altre immobilizzazioni immateriali	862.560	(486.353)	376.207	787.146	(385.915)	401.231
Immobilizzazioni in corso e acconti	249.951	-	249.951	248.002	-	248.002
<b>Totale</b>	<b>6.007.912</b>	<b>(2.650.389)</b>	<b>3.357.523</b>	<b>5.443.165</b>	<b>(2.302.806)</b>	<b>3.140.359</b>

*Fonte: Iren, Relazione integrata 2024, pag. 358.*

Di converso, e specularmente a quanto rilevato nell'analisi di Acea, il Gruppo Iren applica il Modello dell'attività finanziaria in tutti quegli accordi concessori che garantiscono un diritto attuale e incondizionato a ricevere flussi di cassa predeterminati, analogamente alla logica che sottende la rilevazione del VIR. Tale fattispecie si rinviene scorrendo due diverse macro-voci dello Stato Patrimoniale. In primo luogo, nelle Attività finanziarie non correnti (dal valore complessivo di 124.756 migliaia di euro), l'applicazione dell'IFRIC 12 emerge nei Crediti finanziari non correnti verso soci parti correlate (31.951 migliaia di euro), di cui ben 31.784 migliaia di euro si riferiscono alla quota a lungo termine del progetto di efficientamento "Torino LED". L'iscrizione di questa attività finanziaria attualizzata è conseguita al completamento dell'installazione degli apparecchi illuminanti per conto del Comune di Torino, momento in cui è maturato il diritto incondizionato all'incasso. Alla stessa macro-voce afferiscono i

Crediti finanziari non correnti verso altri (42.634 migliaia di euro), comprensivi della quota a lungo termine dei crediti derivanti dall'applicazione del modello finanziario ai progetti di illuminazione pubblica in diverse città (tra cui Vercelli, Biella e Fidenza), unitamente al credito derivante dalla cessione del ramo d'azienda idrico nel Bacino dell'ATO Veronese.

*Figura 19 - Composizione della macro-voce "Attività finanziarie non correnti"*

	migliaia di euro	
	31/12/2024	31/12/2023
Crediti finanziari non correnti vs Collegate	5.844	4.721
Crediti finanziari non correnti vs soci parti correlate	31.951	33.376
Crediti finanziari non correnti vs altri	42.634	38.556
Fair value contratti derivati quota non corrente	22.358	30.611
Titoli diversi dalle partecipazioni	225	74
Altre attività finanziarie	21.744	21.599
<b>Totale</b>	<b>124.756</b>	<b>128.937</b>

*Fonte: Iren, Relazione integrata 2024, pag. 367.*

In secondo luogo, nelle Attività finanziarie correnti (valore complessivo di 580.646 migliaia di euro), all'interno della voce Crediti finanziari verso altri (533.159 migliaia di euro), il Gruppo rileva la porzione a breve termine (esigibile entro l'esercizio successivo) dei crediti IFRIC 12. Tra questi, oltre alle fisiologiche dinamiche di tesoreria, spiccano i crediti finanziari legati a uno specifico servizio di depurazione acque acquisito nel territorio marchigiano, i cui flussi di rientro sono evidentemente garantiti e svincolati dal rischio di domanda.

*Figura 20 - Composizione della macro-voce "Attività finanziarie correnti"*

	migliaia di euro	
	31/12/2024	31/12/2023
Crediti finanziari verso joint venture	240	-
Crediti finanziari verso collegate	3.931	2.603
Crediti finanziari verso Comuni soci parti correlate	4.077	5.615
Crediti finanziari verso altri	533.159	194.927
Attività per strumenti derivati correnti	39.239	39.039
<b>Totale</b>	<b>580.646</b>	<b>242.184</b>

*Fonte: Iren, Relazione integrata 2024, pag. 372.*

### **3.3. Sintesi delle evidenze empiriche**

L'analisi empirica condotta sull'informativa finanziaria dei Gruppi Acea S.p.A. e Iren S.p.A. permette di trarre delle conclusioni dirimenti in merito alla rigorosa

applicazione dei principi contabili internazionali all'interno del comparto dei servizi pubblici. I bilanci esaminati dimostrano, nei fatti, come l'impianto teorico dell'IFRIC 12 non costituisca una mera sovrastruttura formale, bensì lo specchio contabile esatto dell'allocazione dei rischi derivante dagli accordi di concessione.

Le evidenze raccolte confermano la sistematica adozione di un approccio dicotomico nella valutazione delle infrastrutture. Da un lato, la quota preponderante degli investimenti nel settore idrico, la cui remunerazione dipende dai volumi effettivamente consumati e fatturati all'utenza e dalla regolamentazione di settore fornita da ARERA, trova la sua naturale e corretta classificazione nel Modello dell'attività immateriale. Questa precisa scelta contabile certifica la piena esposizione del gestore al rischio di domanda operativo.

Dall'altro lato, i bilanci analizzati palesano l'utilizzo speculare del Modello dell'attività finanziaria per isolare e valorizzare i flussi di cassa garantiti, in cui il rischio di domanda ricade interamente sul concedente. È il caso, come evidenziato nei documenti contabili, dei servizi di illuminazione pubblica o di specifiche garanzie contrattuali che conferiscono un diritto attuale e incondizionato all'incasso, traducendosi nell'iscrizione di crediti finanziari valutati al costo ammortizzato.

In definitiva, la rigorosa separazione imposta dai modelli dell'IFRIC 12 si rivela lo strumento principe per fotografare, con trasparenza e oggettività, i complessi equilibri economico-finanziari delle concessioni pluriennali, in grado di fornire agli stakeholder una maggiore certezza, derivante da un'informativa chiara e perfettamente aderente alla sostanza economica degli accordi in essere.

## Conclusioni

Il presente lavoro di tesi si è posto l'obiettivo di indagare la complessa tematica della rappresentazione in bilancio delle concessioni idriche, un ambito in cui convergono norme di diritto pubblico, disposizioni civilistiche e una pervasiva regolamentazione di settore. In tale contesto, la ricerca ha mirato a identificare l'esistenza di prassi contabili consolidate tra gli operatori soggetti ai principi OIC, ponendole a confronto con il più strutturato impianto internazionale (IAS/IFRS), all'interno del quale l'IFRIC 12 definisce un quadro valutativo rigoroso e inequivocabile.

Dal punto di vista del quadro legislativo e istituzionale, l'analisi condotta nel primo capitolo ha evidenziato come l'architettura dell'attuale Servizio Idrico Integrato (SII) derivi in gran parte dall'impostazione fondativa della Legge "Galli" (L. n. 36/1994). Questo storico intervento normativo ha superato la preesistente frammentazione, integrando una pluralità di fasi (captazione, adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione) in un unico servizio e riorganizzando il territorio nazionale per Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) per perseguire efficienza, efficacia ed economicità. Per quanto riguarda le modalità di affidamento del servizio, il recente Testo Unico sui Servizi Pubblici Locali (D.Lgs. 201/2022) indica l'affidamento a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica come la via prioritaria e "preferita" dal legislatore per garantire la concorrenza, ammettendo in subordine le società miste e l'affidamento diretto a società in house providing solo a fronte di stringenti motivazioni qualificate. Tuttavia, come dimostrato in modo inequivocabile dall'analisi empirica del terzo capitolo, la realtà industriale del settore vede ancora una marcata e persistente prevalenza proprio del modello in house (adottato dal 67,5% del campione), a testimonianza di una forte resistenza del modello a controllo pubblico.

Questa complessa natura giuridico-economica si riflette con forza sulle dinamiche contabili disciplinate dai principi OIC, affrontate nel secondo capitolo. In particolare, il punto di partenza per comprendere i bilanci delle società concessionarie di pubblico servizio, tra cui figurano le *utilities* idriche, è la distinzione tra i modelli di proprietà: da un lato vi è la proprietà industriale, che ricomprende i beni durevoli di proprietà del concessionario che, al termine della concessione, rimangono di proprietà dello stesso o,

in alternativa, devono essere restituiti all'ente concedente in cambio di un corrispettivo. Dall'altro, vi è la proprietà di concessione (di cui fanno parte i cosiddetti "*beni gratuitamente devolvibili*"), termine con il quale ci si riferisce ai beni, di proprietà o meno, che al termine dell'affidamento devono essere restituiti all'ente concedente a titolo gratuito e in perfetto stato di efficienza.

La diversa natura dei due modelli di proprietà comporta anche un impatto sui criteri di ammortamento: se tipicamente la proprietà industriale viene accostata al tradizionale ammortamento economico-tecnico, basato sulla vita utile del cespite, per la proprietà di concessione la dottrina e la prassi impongono un approccio differenziato. Nello specifico, per le infrastrutture la cui vita utile eccede la durata della concessione, la dottrina richiede l'applicazione del cosiddetto ammortamento finanziario (riconosciuto anche a fini fiscali dall'art. 104 del TUIR), criterio che non si basa sul deperimento tecnico del bene, bensì ripartisce il costo storico sulla durata residua della convenzione, assicurando che il valore del cespite sia interamente recuperato, e dunque azzerato, al momento della devoluzione. Nel caso in cui, viceversa, il bene gratuitamente devolvibile presenti una vita utile inferiore rispetto al termine concessorio, esso viene assoggettato ad ammortamento ordinario. Poiché tale cespite andrà incontro a una fisiologica obsolescenza e dovrà essere sostituito prima della scadenza, la nuova infrastruttura immessa in rete non risulterà completamente ammortizzata al momento della riconsegna all'ente. Per neutralizzare la conseguente "perdita di devoluzione" che colpirebbe il gestore, la dottrina, nel rispetto del principio della competenza, ritiene necessario procedere con il sistematico accantonamento di risorse a Conto Economico, alimentando un apposito "fondo di sostituzione".

A questo quadro civilistico, che ad oggi sconta la mancanza di un principio OIC specificamente dedicato ai beni devolvibili, si sovrappone l'incisivo impatto della regolamentazione di settore dettata da ARERA. L'azione dell'Autorità plasma le logiche di bilancio delle società idriche attraverso diverse direttrici fondamentali: in primo luogo, il Regolatore impone un rigoroso obbligo di *unbundling* (separazione) contabile, requisito essenziale per disporre di dati economici disaggregati per singole attività e comparti, scongiurando così il rischio di sussidi incrociati e garantendo la massima trasparenza informativa.

In secondo luogo, l'impianto regolatorio incide profondamente sulle dinamiche economico-finanziarie tramite il Metodo Tariffario Idrico (MTI). Basandosi su un meccanismo di *revenue cap*, l'Autorità fissa ex ante un Vincolo ai Ricavi del Gestore (VRG), che rappresenta il fabbisogno obiettivo necessario a coprire i costi operativi e di investimento (RAB). Pur garantendo una forte stabilizzazione dei ricavi nel medio-lungo periodo attraverso meccanismi di conguaglio tariffario, tale sistema non elimina la natura aleatoria della gestione corrente: la remunerazione effettiva dell'operatore avviene infatti attraverso la fatturazione all'utenza finale, ed è pertanto subordinata ai volumi idrici effettivamente consumati. Questa persistente esposizione al rischio di domanda e di credito assume una notevole rilevanza per le società sottoposte ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS), come osservato all'interno dell'ultimo capitolo.

Un ulteriore, cruciale punto di contatto tra regolazione e bilancio si rinviene nella disciplina del termine della concessione. Attraverso l'articolo 31 dell'MTI-4 e il conseguente adeguamento delle convenzioni tipo derivante dal potere di eterointegrazione contrattuale di ARERA, l'autorità ha sancito il diritto del gestore uscente a percepire un valore di subentro (o indennizzo) strettamente commisurato al valore contabile residuo degli investimenti (RAB). Questa specifica tutela assume una notevole valenza contabile: eliminando alla radice il rischio della "perdita di devoluzione", essa legittima i gestori ad applicare un ammortamento basato sulla vita utile tecnico-fisica dell'infrastruttura, svincolandone la tempistica dalla naturale scadenza della convenzione. Ciononostante, l'analisi empirica condotta nel terzo capitolo ha dimostrato delle incoerenze contabili che tutt'oggi interessano alcune *utilities* idriche, e in particolare quelle che sono state inserite nel cluster C, definito modello del "Concessionario Puro".

Infine, la pervasività del Regolatore si spinge fino a orientare la rilevazione di specifiche poste di bilancio: ne è un chiaro esempio la componente tariffaria FoNI (Fondo Nuovi Investimenti), che l'Autorità assimila esplicitamente a un contributo pubblico in conto impianti.

Al fine di verificare le modalità con cui le *utilities* idriche applicano i Principi Contabili OIC e ne superano i vuoti normativi, anche alla luce della forte regolamentazione di settore e delle prassi illustrate dalla dottrina, nel terzo capitolo è

stata condotta un'analisi empirica su un campione di 40 società idriche adottanti Principi OIC. Al fine di rendere i risultati meglio comprensibili, la decisione è stata quella di aggregare le società del campione in tre *cluster*: il modello "Proprietario Sostanziale", riconducibile alla proprietà industriale, il modello "Immateriale", caratterizzato da una prevalenza di attività immateriali, e il modello "Concessionario Puro", corrispondente alla definizione di "proprietà di concessione".

Dall'analisi dei bilanci emerge una marcata polarizzazione delle prassi contabili, dominata in modo schiacciante dal cosiddetto modello del "proprietario sostanziale": ben l'83% delle società esaminate, infatti, assimila nei fatti le infrastrutture pubbliche a beni di proprietà aziendale, iscrivendole tra le immobilizzazioni materiali. L'aspetto più rivelatore di questo approccio risiede nelle politiche di ammortamento: ignorando il naturale limite temporale della durata della concessione, la quasi totalità di queste aziende ripartisce i costi sull'intera vita fisica o regolatoria del bene. Questa prassi si regge interamente sull'ombrello protettivo di ARERA e sul diritto al valore di subentro, sebbene lo studio abbia portato alla luce una grave asimmetria informativa: oltre la metà di queste stesse società omette di menzionare tale garanzia fondamentale all'interno della Nota Integrativa, oscurando di fatto il presupposto che legittima l'intero impianto del loro bilancio.

Accanto a questa tendenza maggioritaria, sopravvivono approcci minoritari ma altrettanto indicativi delle forzature del sistema. Da un lato, si rileva un modello "immateriale" in cui alcune grandi realtà applicano rigorosamente il principio OIC 24, iscrivendo i costi infrastrutturali come migliorie su beni di terzi o diritti d'uso; tuttavia, anche in questo caso, le tempistiche di ammortamento finiscono per allinearsi alle logiche tariffarie dettate dal Regolatore, confermando la prevalenza della sostanza sulla forma. Dall'altro lato, il modello del "concessionario puro" mantiene formalmente in bilancio la storica categoria dei beni gratuitamente devolvibili, ma si adatta alla nuova realtà economica evitando di stanziare fondi di ripristino per la restituzione delle reti e ricalibrando gli ammortamenti finanziari per farli coincidere non più con lo zero, ma con il valore di rimborso finale garantito da ARERA.

Questa pervasiva ingerenza della sostanza economica tariffaria sulle scelte civilistiche si riflette anche nella gestione delle altre poste critiche di bilancio. Se da una

parte i canoni di concessione vengono ormai correttamente rilevati in base alla loro natura di costi per il godimento di beni di terzi, dall'altra si osserva come i contributi pubblici e la specifica componente tariffaria FoNI vengano contabilizzati dalla stragrande maggioranza del campione attraverso il metodo indiretto. Tale scelta non è casuale, bensì strategica: rinviando i contributi tramite risconti passivi, i gestori mantengono intatto e visibile nell'Attivo patrimoniale il valore lordo delle infrastrutture, un parametro vitale poiché costituisce la base di calcolo per il riconoscimento degli investimenti all'interno della RAB tariffaria.

In definitiva, i risultati dell'analisi empirica dimostrano che le *utilities* idriche nazionali vivono in una dimensione contabile profondamente "ibrida". La stringente regolazione di ARERA sembra ormai aver svuotato di significato le logiche civilistiche tradizionali legate alla devoluzione gratuita, spingendo le aziende a forzare gli schemi OIC verso una rappresentazione sostanzialistica. È proprio questa tensione tra forma giuridica e sostanza economica a rendere oggi indispensabile e naturale il confronto con i principi contabili internazionali IAS/IFRS, e in particolare con il modello dell'IFRIC 12, che fa della corretta allocazione dei rischi il proprio cardine valutativo.

Mentre il sistema OIC si scontra con il concetto giuridico di "proprietà", l'impianto internazionale si fonda sul concetto di controllo della risorsa economica e dei flussi da essa ritraibili. L'IFRIC 12 risolve alla radice il "bivio classificatorio" nazionale vietando categoricamente l'iscrizione dell'infrastruttura pubblica tra le immobilizzazioni materiali del concessionario, poiché quest'ultimo non ne detiene il controllo ultimo. Al contrario, l'IFRIC 12 impone di guardare all'allocazione dei rischi (in particolare del rischio di domanda), stabilendo che se il concessionario si assume il rischio (recuperando gli investimenti tramite le tariffe pagate dagli utenti), si applica il Modello dell'attività immateriale, rilevando un intangibile parametrato al diritto di addebitare la tariffa. Come visto nei bilanci di Acea e Iren, questa è la traduzione contabile esatta per la quasi totalità della rete idrica.

Se invece il concessionario ha un diritto incondizionato a ricevere flussi di cassa garantiti dal concedente (come nel caso dell'illuminazione pubblica o di precisi indennizzi), si applica il Modello dell'attività finanziaria, iscrivendo un credito. Nei due casi analizzati, questo modello è stato applicato al business dell'illuminazione pubblica.

In conclusione, la ricerca evidenzia come il settore idrico italiano, pur essendo economicamente regolato in modo uniforme e stringente da ARERA, soffra di una rappresentazione contabile a "doppio binario". Da un lato, i grandi gruppi applicano l'IFRIC 12, che offre una lettura fedele, oggettiva e basata sul rischio della realtà concessoria. Dall'altro, le *utilities* locali soggette ai principi OIC si trovano costrette a forzare gli schemi civilistici tradizionali per inquadrare le infrastrutture in concessione, a discapito della chiarezza e della comparabilità dell'informativa per gli utilizzatori esterni del bilancio.

L'analisi empirica dimostra che la sostanza economica (il revenue cap tariffario e l'indennizzo garantito) prevale già, di fatto, nelle scelte delle aziende OIC, guidandone le modalità di classificazione, le politiche di ammortamento e la rilevazione dei relativi contributi. Tuttavia, appare evidente e non più procrastinabile la necessità che l'Organismo Italiano di Contabilità emani un principio specifico per i beni in concessione. Un intervento normativo nazionale che tragga ispirazione dalla logica sostanzialistica dell'IFRIC 12 permetterebbe finalmente di armonizzare i bilanci, garantire maggiore trasparenza agli *stakeholder* e rappresentare con chiarezza la vera natura degli equilibri economico-finanziari su cui si fondano il Servizio Idrico Integrato italiano e gli altri servizi pubblici.

## Bibliografia

- Andreani, G., & Ferrara, G. (2011). I limiti alla deducibilità per gli ammortamenti finanziari dei beni in concessione. *Corriere tributario*, 3442-3449.
- Appio, C. L., & De Filippis, D. (2025, Marzo 14). Tratto da <https://www.dirittobancario.it/art/lin-house-providing-nei-servizi-pubblici-di-rilevanza-economica-la-prospettiva-del-diritto-delleconomia-a-qualche-anno-dal-riordino/>
- Aprile, C., & Aprile, R. (2015). Unbundling contabile verso una contabilità analitica normata sempre più consolidata. *Controllo di gestione*, 5-13.
- Aprile, C., & Pepa, G. (2025). Unbundling contabile: TIUC aggiornato ed estensione degli obblighi. *Amministrazione & Finanza*, III-XIX.
- ARERA. (2024). *Manuale di contabilità regolatoria ARERA*. Tratto da [arera.it](https://www.arera.it/fileadmin/allegati/operatori/raccolte_dati/manuali/2024/Manuale_di_contabilita__regolatoria_2024.pdf): [https://www.arera.it/fileadmin/allegati/operatori/raccolte\\_dati/manuali/2024/Manuale\\_di\\_contabilita\\_\\_regolatoria\\_2024.pdf](https://www.arera.it/fileadmin/allegati/operatori/raccolte_dati/manuali/2024/Manuale_di_contabilita__regolatoria_2024.pdf)
- Castoldi, F. (2010). Il servizio idrico nazionale: problematiche attuali e prospettive di riforma.
- Dezzani, F., & Dezzani, L. (2002). L'ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili. *Il fisco*, 3052.
- Esposito, P. (2020). *Concessioni e accordi per servizi in concessione - Profili teorici, modelli di business, trattamento contabile*. Torino: G. Giappichelli Editore.
- Facchini, F. (2011). Beni in concessione: le novità della Manovra. *Bilancio, vigilanza e controlli*, 1-9.
- Fiori, G. (1990). *L'ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili*. Giuffrè Editore.
- Furian, S. (2020). L'ammortamento finanziario si applica solo alle concessioni pubbliche. *Il fisco*, 2961-2967.
- Guerrini, A. (2024). La struttura finanziaria aziendale: il "dark side" della regolazione economica. *Azienditalia*, 1006-1014.
- Guerrini, A., Cadamuro, G., Guastamacchia, A., & Vincifori, S. (2016). Il cambiamento del sistema di controllo nelle utility del servizio idrico. *Controllo di gestione*, 47-56.
- Kunz, A. (1997). *L'iscrizione dei beni gratuitamente devolvibili nei conti e nei bilanci d'impresa*. Padova: CEDAM.
- Lucattini, S. (2025). Regolazione tariffaria ed eterointegrazione dei contratti. *Rivista della Regolazione dei mercati*, 314-330.
- Mandarino, P. (2021). Le concessioni amministrative secondo gli OIC. *Bilancio e revisione*(11), 23-31.

- Marone, F. (2024). Servizi pubblici locali e società pubbliche nel quadro della costituzione economica. *PA Persona e amministrazione - Ricerche Giuridiche sull'Amministrazione e l'Economia*, 935-972.
- Marotta, S. (2025). La gestione del servizio idrico integrato. *Sociologia del Diritto*, 52(1), 203-221.
- Meola, F. (2024, novembre 3). Il riparto di competenze stato/regioni in materia di servizio idrico integrato tra permanenti esigenze di coesione e sempre più pressanti istanze di differenziazione. *Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali*(3), 751-811.
- Meringolo, F. (2019). Il principio contabile IFRS 16 per società idriche: profili contabili e unbundling. *Amministrazione & Finanza* , 25-29.
- Meringolo, F., & Sanguineti, E. (2016). Criteri di contabilizzazione dei ricavi nelle società idriche. *Amministrazione & Finanza*, 31-38.
- Mocavini, G. (2020). Gli aspetti concessori del servizio idrico integrato. *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 1087-1103.
- OIC, & Fornaciari, L. (2023). *Principi Contabili OIC 2023*. IPSOA.
- Orlandi, M. (2013). Concessioni amministrative e beni gratuitamente devolvibili - Profili civilistici, contabili e fiscali. *Il fisco*, 1119-1123.
- Parisio, V. (2022). Codice dell'Ambiente e servizio idrico integrato: in attesa di riforme. *Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente*, 156-193.
- Pozzoli, S. (2023). *Revisore degli enti locali*. IPSOA.
- Quagli, A. (2008). Le regole IASB per la concessione di pubblici servizi: IFRIC 12. *Pratica Contabile*, 29-33.
- Quagli, A. (2018). *Bilancio di esercizio e principi contabili*. G. Giappichelli Editore.
- Quagli, A. (2023). *Gli standard dello IASB nel sistema contabile italiano*. G. Giappichelli Editore.
- Rija, M. (2010, Dicembre). Il trattamento contabile e fiscale dei beni gratuitamente devolvibili. *Business and Management Sciences International Quarterly Review*, 423-435. Tratto da [www.economiaaziendale.it](http://www.economiaaziendale.it):  
<http://riviste.paviauniversitypress.it/index.php/ea/article/view/708/741>
- Savoia, A. (2025). I costi di smantellamento e di ripristino. *Bilancio e Revisione*(4), 5-12.
- Servizio Studi Camera dei deputati. (2025). *Le politiche pubbliche italiane - Il servizio idrico integrato*.
- Turi, A., & Conte, A. (2024, Agosto 26). *Servizi pubblici: le novità previste dal Decreto legislativo n. 201/2022*. Tratto da Altalex:  
<https://www.altalex.com/documents/news/2024/08/26/servizi-pubblici-novita-modalita-gestione-previste-decreto-legislativo-201-2022>

